



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA
DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi della Regione del Veneto pubblicate nell'anno 2018

*(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2, D.L. 10.10.2012 n.174, conv.
in L. 7.12.2012 n. 213, come modificato dal D.L. 24.6.2014, n. 91, conv. in L. 11.8.2014, n. 116)*

Relatori Salvatore Pilato - Maristella Filomena



CORTE DEI CONTI

L'elaborazione delle schede analitiche è stata curata dalla dottoressa Alessandra Torresan e dalla dottoressa Anika Melato

L'editing è stato curato dal sig. Dino Volpato

INDICE

ELENCO PRINCIPALI ACRONIMI.....	I
1 PREMESSA	1
1.1 Finalità e destinatari.....	1
1.2 Il sistema di controllo: oggetto e categorie.....	2
1.3 Metodologia di analisi	3
2 IL REFERTO SULL'ANNO 2017	6
3 LA LEGISLAZIONE DELL'ANNO 2018 DELLA REGIONE VENETO.....	8
3.1 La produzione normativa del 2018.....	8
3.2 La normazione di "fonte" regionale.....	11
4 L'ATTIVITÀ DI ANALISI DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO PER IL VENETO	13
4.1 L'attività istruttoria ed il contraddittorio	13
5 TAVOLE - SCHEDE ANALITICHE	23
5.1 L.R. 26 gennaio 2018, n. 1 <i>"Modifica della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 - Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"</i>	23
5.2 L.R. 7 febbraio 2018, n. 3 <i>"Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi"</i>	25
5.3 L.R. 8 febbraio 2018, n. 4 <i>"Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1"</i>	26
5.4 L.R. 9 febbraio 2018, n. 5 <i>"Istituzione del nuovo Comune denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza"</i>	28
5.5 L.R. 9 febbraio 2018, n. 6 <i>"Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio della Provincia di Padova"</i>	29

5.6	L.R. 16 febbraio 2018, n. 7 <i>"Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale"</i>	30
5.7	L.R. 16 febbraio 2018, n. 8 <i>"Discipline del benessere e bio-naturali"</i>	33
5.8	L.R. 16 febbraio 2018, n. 9 <i>"Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"</i>	35
5.9	L.R. 16 febbraio 2018, n. 10 <i>"Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto"</i>	37
5.10	L.R. 16 marzo 2018, n. 12 <i>"Disposizioni in materia di tassa automobilistica"</i> ...	40
5.11	L.R. 16 marzo 2018, n. 13 <i>"Norme per la disciplina dell'attività di cava"</i>	42
5.12	L.R. 29 marzo 2018, n. 14 <i>"Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"</i>	46
5.13	L.R. 11 maggio 2018, n. 17 <i>"Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria"</i>	49
5.14	L.R. 15 maggio 2018, n. 18 <i>"Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"" in materia di servizi per il lavoro"</i>	51
5.15	L.R. 25 maggio 2018, n. 19 <i>"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"</i>	54
5.16	L.R. 21 giugno 2018, n. 21 <i>"Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile"</i>	56
5.17	L.R. 26 giugno 2018, n. 23 <i>"Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali"</i>	58
5.18	L.R. 27 luglio 2018, n. 25 <i>"Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017"</i>	61
5.19	L.R. 26 luglio 2018, n. 26 <i>"Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 399 del 21 febbraio 2017"</i>	62
5.20	L.R. 7 agosto 2018, n. 28 <i>"Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020"</i> ..	63
5.21	L.R. 7 agosto 2018, n. 29 <i>"Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 1746 del 1° settembre 2014 e n. 1310 del 31 maggio 2017"</i>	65

5.22	L.R. 8 ottobre 2018, n. 33 <i>"Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del tribunale di Venezia n. 725 del 25 ottobre 2013"</i>	67
5.23	L.R. 8 ottobre 2018, n. 34 <i>"Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto"</i>	68
5.24	L.R. 25 ottobre 2018, n. 36 <i>"Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro e successive modificazioni"</i>	71
5.25	L.R. 31 ottobre 2018, n. 37 <i>"Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto"</i>	73
5.26	L.R. 31 ottobre 2018, n. 38 <i>"Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni. Istituzione nell'ambito del sistema di servizi per il lavoro di "Sportelli Informalavoro"</i>	75
5.27	L.R. 14 novembre 2018, n. 39 <i>"Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 - Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"</i>	77
5.28	L.R. 14 novembre 2018, n. 40 <i>"Società regionale - Infrastrutture Venete S.r.l. - per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna"</i>	79
5.29	L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 <i>"Collegato alla legge di stabilità regionale 2019"</i>	81
5.30	L.R. 14 dicembre 2018, n. 44 <i>"Legge di stabilità regionale 2019"</i>	103
5.31	L.R. 21 dicembre 2018, n. 47 <i>"Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte di appello di Venezia n. 2034 del 13 settembre 2016 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in assenza del preventivo impegno di spesa"</i>	107
5.32	L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 <i>"Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013"</i>	109
5.33	Altre leggi regionali anno 2018	110
6	CONCLUSIONI	114
6.1	Esiti del controllo	114
6.1.1	Documentazione obbligatoria	114

6.1.2	Tecniche di copertura	116
6.1.2.1	Il Fondo Speciale per le spese correnti	118
6.1.2.2	L'attendibilità delle previsioni di entrata: il "Collegato" alla legge di stabilità regionale 2019	120
6.1.3	Clausola di neutralità finanziaria	121
6.1.4	Tecniche di quantificazione	122
6.1.5	Considerazioni conclusive	123

In allegato: Appendice di Giurisprudenza Costituzionale

Elenco principali acronimi

AEF	Analisi economico-finanziaria
B.U.R.V.	Bollettino Ufficiale della Regione del veneto
CR	Consiglio regionale
DDL	Disegno di Legge
DGR	Delibera Giunta Regionale
D.L.	Decreto-Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
FSN	Fondo Sanitario Nazionale
FSR	Fondo Sanitario Regionale
L.	Legge
LEA	Livelli essenziali assistenza
L.R.	Legge Regionale
NLRIF	Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari
Nu.S.I.Co.	Nuovo Sistema Informativo Contabile
PdL	Progetto di Legge
SIN	Scheda inquadramento normativo
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
SSR	Servizio Sanitario Regionale

1 PREMESSA

1.1 Finalità e destinatari

La presente relazione espone gli esiti dell'attività di controllo svolta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, adottate nelle leggi approvate dalla Regione Veneto nell'anno 2018¹.

Nell'attuale assetto ordinamentale l'attività di controllo sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nelle leggi regionali appartiene ad un articolato sistema, composto da misure di garanzia, dirette ad accrescere la circolazione delle informazioni indispensabili per il coordinamento della finanza pubblica, tra i diversi livelli di governo statale e regionale e per assicurare il rispetto dei vincoli finanziari, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Come evidenziato dalla Corte costituzionale *"l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni"* (Corte cost. sentenza n. 115/2012).

Il principale riferimento normativo della presente attività di controllo è rappresentato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha rafforzato gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, individuando rispetto a questi ultimi, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il ruolo della Corte dei conti.

*"In tale prospettiva, il ruolo assegnato alla Corte si colloca all'interno di una visione unitaria della finanza pubblica, tesa al superamento della frammentazione espressa dal previgente sistema dei controlli posti a presidio della finanza territoriale con un'articolata gamma di strumenti di verifica e di monitoraggio finalizzati a garantire l'effettiva tutela degli equilibri economico-finanziari complessivi, l'osservanza degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno, la sostenibilità dell'indebitamento e, più in generale, la regolarità e l'efficienza della gestione."*²

L'art. 1, comma 2, D.L. n. 174/2012, introdotto dalla legge di conversione, e successivamente modificato, stabilisce che annualmente: *"[...] le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*

¹ Con riferimento agli esercizi precedenti si confrontino le Relazioni allegate alle deliberazioni di questa sezione nn: 393/2014/RQ- 66/2016/RQ- 396//2016/RQ- 442/2017/RQ.

² Delibera Sezione Autonomie n.10/SEZAUT/2013/INPR Prime linee di orientamento per le relazioni [...] pag.1 e ss., alle quali si rimanda per l'articolata disamina delle funzioni della Corte nell'ambito dell'attività di referto sulle tipologie di copertura e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate [...] e sulle tecniche di quantificazione degli oneri". Ai sensi del successivo comma 8, la relazione in questione deve essere trasmessa, altresì, *"alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza"*.

Il referto costituisce la sintesi di una complessa attività di controllo svolta dalla Sezione Regionale per il Veneto della Corte dei conti, principalmente diretta a soddisfare - come disposto dalla previsione normativa sopra richiamata - il fabbisogno informativo degli interlocutori istituzionali.

1.2 Il sistema di controllo: oggetto e categorie

Le Regioni hanno adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, espressi dalla disciplina di attuazione dell'art. 81 Cost. e contenuti, in particolare, nella legge "rinforzata" 24 dicembre 2012, n. 243, recante norme fondamentali relative alla legge di bilancio e criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle Pubbliche Amministrazioni. Tali principi di coordinamento finanziario sono riassunti nelle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che, all'art 19 *"Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico"*, primo comma, dispone : *«le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»*.

Il secondo comma della disposizione appena citata chiarisce che il vincolo di copertura finanziaria si applica anche al legislatore regionale, in quanto *«[...] le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»*.

Le Regioni sono, dunque, tenute ad allineare la propria legislazione di spesa ai principi ed alle regole tecniche previsti dall'ordinamento vigente, nonché *"ai principi di diritto che la*

giurisprudenza costituzionale ha enucleato dalla pluridecennale attuazione del principio di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 Cost."³.

La legislazione nazionale dunque, ha accolto integralmente il principio della necessaria ed indispensabile individuazione *ex ante* dei mezzi finanziari destinati a fronteggiare la spesa prevista. Le finalità sostanziali poste a garanzia dell'equilibrio di bilancio si avvalgono della tipizzazione dei mezzi di copertura, in conformità alla puntuale disciplina contenuta all'art. 17 legge n. 196/2009.

La copertura finanziaria secondo i mezzi e le modalità di cui all'art. 17, della legge n. 196 del 2009 trova fondamento nell'art. 81, comma quarto Costituzione. La tipizzazione dei mezzi di copertura previene ed esclude la possibilità di coprire le spese con altri mezzi, ovvero con modalità diverse rispetto ad essi e quindi non ammesse dall'ordinamento attuale. Da questa premessa consegue che l'individuazione di mezzi e metodologie di copertura "estranee" al dettato normativo di cui all'art 17, legge n. 196/2009 determina il ricorso a strumenti di copertura inefficaci, ovvero, finanziariamente inadeguati e comunque non consentiti dalla legislazione vigente. Tale inadeguatezza non è assoluta, ma relativa, perché riferita all'attuale assetto normativo e l'inefficacia è da intendere come un "*disvalore giuridico*", in quanto si colloca fuori dal perimetro individuato per garantire l'integrità del sistema di finanza pubblica.

L'art. 17, comma terzo, appena richiamato, prevede l'adozione di una documentazione tecnico-illustrativa, da allegare ad ogni iniziativa legislativa, strutturata secondo i dettami della relazione tecnica. Tale onere documentale deve essere assolto tanto nel caso di progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale, quanto nel caso di proposte di legge o di emendamenti presentati in Consiglio regionale, ciò in relazione anche allo specifico richiamo contenuto nel comma 6, dell'art. 17 cit., secondo il quale "*i disegni di legge di iniziativa regionale [...] devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3*".

1.3 Metodologia di analisi

L'approccio metodologico della presente relazione risponde a quanto previsto all'art. 81, comma quarto, della Costituzione, il quale stabilisce che: "*Ogni legge che importi nuovi e*

³ ibidem

maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte". La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali si è soffermata sui seguenti aspetti⁴:

- a) accertamento della struttura giuridica utilizzata per introdurre degli oneri finanziari;
- b) accertamento della quantificazione degli oneri finanziari;
- c) verifica dell'individuazione delle risorse necessarie a dare copertura finanziaria agli oneri.

a) L'accertamento della forma giuridica utilizzata per introdurre nuovi oneri viene compiuta con rinvio alle tipologie di spese che la legge n. 196/2009 individua all'art. 21, nei commi 5 e ss.⁵.

b) Con riferimento alla quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi, la verifica si incentra sulla valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) che derivino dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, quindi tale *"da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio."*

c) L'analisi delle risorse destinate a dare copertura è avvenuta sulla base di quanto disposto:

- dall'art. 17, della legge n. 196/2009, comma 1, il quale prevede che *« In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verificassero nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.»* e,

⁴ Cfr. Delibera Sezione Autonomie n.10/SEZAUT/2013/INPR

⁵ Art 21 comma 5 e ss. *"le spese si ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché' quelle così identificate per espressa disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni [...]"*

- del successivo comma 10 il quale stabilisce che *“Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. [...]»*.⁶

La verifica dell'individuazione delle risorse necessarie a dare copertura finanziaria agli oneri è supportata dai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte dei Conti in materia⁷, secondo i quali la copertura è effettiva e -quindi- sussistente quando sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (nel rimandare all'appendice giurisprudenziale allegata al presente referto si richiamano ex plurimis, Corte Costituzionale n. 192/2012, n. 70/2012, n. 106/2011, n. 68/2011, n. 141/2010, n. 100/2010, n. 213/2008, n. 384/1991 e n. 1/1966).

Al fine di fornire un quadro analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento, in corrispondenza con la relativa copertura, quando indicata, sono state elaborate tabelle e schede di sintesi, che riportano gli effetti finanziari, laddove presenti e che evidenziano le deviazioni rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge n 196 del 2009.

⁶ La conseguenza di questa disposizione è l'impossibilità di dare corso ad una spesa oltre i limiti autorizzati e finanziariamente coperti.

⁷ L'onere finanziario deve obbligatoriamente essere definito come limite massimo di spesa oppure come previsione semplice al ricorrere di determinate circostanze ed accompagnata da una clausola di salvaguardia: *“il caso di diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di risorse. In tale ultimo caso, tuttavia, è previsto l'obbligo di una clausola di salvaguardia della legge per apprestare mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture. Seguendo i dettami della Corte costituzionale, la quantificazione degli oneri finanziari di un intervento di spesa deve ritenersi necessaria tanto nel caso in cui il carattere generico di una disposizione normativa sia tale da impedire una precisa determinazione delle spese che essa comporta (sentenza n. 106/2011), quanto nel caso in cui l'intervento finanziato sia ritenuto sostenibile con l'eccedenza di risorse rinvenibili nella relativa partita di bilancio (sentenza n. 115/2012).”* Cfr. Delibera Sezione Autonomie n.10/SEZAUT/2013/INPR

2 IL REFERTO SULL'ANNO 2017

Il referto sulle leggi di spesa dell'anno 2017 di cui alla Deliberazione della Sezione Controllo Veneto n. 442 del 2017, in continuità con il passato ha puntualmente evidenziato le criticità e le incongruenze nell'effettiva copertura e nella quantificazione degli oneri, riscontrando che: *“Anche nell'esercizio 2017, sono state riscontrate le carenze documentali già accertate in occasione dei precedenti Referti sulle leggi di spesa. In particolare, come è emerso dalla disamina delle singole leggi adottate dalla Regione del Veneto contenuta nel precedente paragrafo, un buon numero di disposizioni normative recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale sono risultate prive della, pur necessaria, valutazione dell'impatto economico-finanziario, in violazione dell'obbligo prescritto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 17, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196. Il mancato assolvimento di tale obbligo si riflette inevitabilmente sul rispetto, sostanziale oltre che formale, dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in applicazione del quale gli artt. 19 e 17 appena citati impongono alle 'regioni la esplicitazione, in apposito documento, dell'analisi dell'impatto sui propri bilanci delle disposizioni che le medesime vanno ad adottare.*

Tale omissione, peraltro reiterata, ha determinato l'impossibilità, per il Collegio, di verificare le modalità di quantificazione degli oneri derivanti dalla legislazione regionale, con riferimento ad un gran numero di disposizioni, frustrando le finalità della norma che ha introdotto il referto (relazione) annuale delle Sezioni regionali di controllo al Consiglio regionale. La censurata omissione concretizza una violazione, per il tramite dei menzionati artt. 17 e 19 della L. n. 196/2009, che ne costituiscono, altresì, una semplice puntualizzazione tecnica⁵⁸, del precetto di cui al terzo comma dell'art. 81, secondo cui “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”.

A seguito dell'esame condotto sui singoli provvedimenti legislativi, inoltre, sono emerse diverse criticità anche in merito alle tecniche di copertura individuate, che, in alcuni casi, sono risultate non adeguate o non effettive, in quanto consistenti nella mera indicazione della Missione e del Programma di allocazione delle nuove spese, in palese difformità da quanto previsto dal già richiamato art. 19, comma 1, lett. a), a-bis), b) e c). Anche in questo caso, il mancato ricorso a taluna delle tipologie di copertura tassativamente previste dalla norma (utilizzo dei Fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa o previsione di maggiori entrate, oltre alla sopravvenuta modificazione o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa, che determinino risparmi di spesa) incide sul rispetto del precetto costituzionale suddetto e, dunque, sull'obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi oggetto del presente referto.

Ancora, sono emerse perplessità sulle clausole di neutralità finanziaria che accompagnano alcune delle leggi esaminate e, quindi, sulla attendibilità della previsione di invarianza della spesa regionale per effetto della applicazione delle leggi medesime, in considerazione delle incongruenze rilevate nella documentazione prodotta e della opinabilità delle motivazioni addotte dalla Regione.

In ultimo, in alcuni casi, è emersa la tendenza a “spostare” le inevitabili ricadute finanziarie degli interventi previsti su altri soggetti, senza prevedere l'attribuzione delle correlate risorse per garantire la copertura delle maggiori spese, per l'effetto, sugli stessi incombenti.

Si auspica, per l'esercizio della futura attività legislativa, una maggiore attenzione agli aspetti della identificazione e della quantificazione degli oneri finanziari prodotti dalle nuove disposizioni normative, attraverso la predisposizione, in tutti i casi in cui sia ravvisabile un impatto finanziario, di una idonea documentazione contenente la necessaria valutazione degli oneri previsti e la, altrettanto necessaria, indicazione dei mezzi per farvi fronte, selezionati tra quelli tassativamente indicati dal legislatore nazionale. Si auspica, altresì, che i riflessi finanziari delle misure legislative adottate vengano valutati con sempre maggiore attenzione, avuto riguardo alle specifiche e concrete ricadute sia sulla finanza regionale che sulla finanza di soggetti terzi, destinatari di funzioni o di gestioni di competenza della Regione. [..]”

3 LA LEGISLAZIONE DELL'ANNO 2018 DELLA REGIONE VENETO

3.1 La produzione normativa del 2018

Nel periodo gennaio-dicembre 2018 sono state pubblicate 49 leggi (cfr. la tabella sottostante):

Numero Legge/PdL	Oggetto della L.R.	Numero articoli
1	<i>Modifica della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"</i>	4
134/2016		2
2	<i>Disposizioni in materia di documentazione amministrativa</i>	2
159/2016		2
3	<i>Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi</i>	4
306/2018		3
4	<i>Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1</i>	4
310/2018 (DGR n. 1/DDDL/2018)		4
5	<i>Istituzione del nuovo Comune denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza</i>	5
281/2017 (DGR n. 22/DDDL/2017)		5
6	<i>Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio della Provincia di Padova</i>	5
282/2017 (DGR n. 23/DDDL/2017)		5
7	<i>Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale</i>	9
133/2016		11
8	<i>Discipline del benessere e bio-naturali</i>	8
52/2015		8
52/2015 - 88/2017		8
9	<i>Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi</i>	11
38/2015		9
180/2016		15
191/2016 (DGR n. 22/DDDL/2016)		12
38/2015 - 180/2016 - 191/2016		11
10	<i>Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto</i>	5
227/2017		6
11	<i>Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile</i>	6
212/2017		5
220/2017		4
212-220/2017		6
12	<i>Disposizioni in materia di tassa automobilistica</i>	1
309/2018		1
13	<i>Norme per la disciplina dell'attività di cava</i>	38
28/2015		38
153/2016		38

<i>Numero Legge/PdL</i>	<i>Oggetto della L.R.</i>	<i>Numero articoli</i>
(DGR n. 8/DDDL/2016)		
28/2015 - 153/2016		37
14	<i>Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"</i>	2
317/2018		1
15	<i>Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018</i>	72
260/2017 (DGR n. 18/DDDL/2017)		131
16	<i>Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale</i>	5
298/2017		5
17	<i>Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria</i>	9
158/2016		9
18	<i>Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in materia di servizi per il lavoro</i>	3
320/2018		3
329/2018 (DGR n. 4/DDDL/2018)		3
19	<i>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"</i>	16
119/2016		1
168/2016		3
330/2018		14
334/2018		1
341/2018		7
119-168 (2016) 330-334-341 (2018)		
20	<i>Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto</i>	4
342/2018 (DGR n. 5/DDDL/2018)		4
21	<i>Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile</i>	10
299/2017 (DGR n. 42/DDDL/2017)		10
22	<i>Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne"</i>	12
346/2018 (DGR n. 9/DDDL/2018)		12
23	<i>Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali</i>	13
143/2016		
143/2016-217/2018		13
24	<i>Modifica alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali"</i>	3
367/2018		3
25	<i>Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017</i>	14
352/2018		13
26	<i>Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 399 del 21 febbraio 2017</i>	3
363/2018 (DGR n. 15/DDDL/2018)		3
27	<i>Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"</i>	10
343/2018		7
28	<i>Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020</i>	8
369/2018 (DGR n. 18/DDDL/2018)		8

Numero Legge/PdL	Oggetto della L.R.	Numero articoli
29	<i>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive del Tribunale di Venezia n. 1746 del 1° settembre 2014 e n. 1310 del 31 maggio 2017</i>	4
364/2018 (DGR n. 16/DDDL/2018)		4
30	<i>Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25</i>	12
356/2018 (DGR n. 10/DDDL/2018)		12
31	<i>Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205</i>	6
388/2018 (DGR n. 30/DDDL/2018)		6
32	<i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"</i>	14
129/2016		1
33	<i>Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 725 del 25 ottobre 2013</i>	3
391/2018 (DGR n. 33/DDDL/2018)		3
34	<i>Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto</i>	29
302/2017 (DGR n. 43/DDDL/2017)		29
35	<i>Veneto, terra di pace</i>	4
397/2018		4
36	<i>Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni</i>	35
274/2017 (DGR n. 21/DDDL/2017)		35
37	<i>Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto</i>	4
400/2018 (DGR n. 36/DDDL/2018)		4
38	<i>Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni. Istituzione nell'ambito del sistema di servizi per il lavoro di "Sportelli Informalavoro"</i>	5
359/2018		4
39	<i>Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"</i>	2
344/2018		1
40	<i>Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna</i>	7
399/2018 (DGR n. 38/DDDL/2018)		7
41	<i>Modifiche della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione regionale dell'AICCE e della delegazione regionale dell'UNCCEM"</i>	3
377/2018		2
42	<i>Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento</i>	9
374/2018 (DGR n. 20/DDDL/2018)		9
43	<i>Collegato alla legge di stabilità regionale 2019</i>	31
405/2018		14

Numero Legge/PdL	Oggetto della L.R.	Numero articoli
(DGR n. 39/DDDL/2018)		
44	Legge di stabilità regionale 2019	4
406/2018 (DGR n. 40/DDDL/2018)		5
45	Bilancio di previsione 2019-2021	7
407/2018 (DGR n. 41/DDDL/2018)		7
46	Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2012/31/UE in materia di energia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2018)	8
353/2018 (DGR n. 12/DDDL/2018)		15
47	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte di Appello di Venezia n. 2034 del 13 settembre 2016 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in assenza del preventivo impegno di spesa	4
411/2018 (DGR n. 44/DDDL/2018)		4
48	Piano socio sanitario regionale 2019-2023	19
357/2018 (DGR n. 13/DDDL/2018)		4
49	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013	3
419/2018 (DGR n. 45/DDDL/2018)		3

Elaborazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto

3.2 La normazione di “fonte” regionale

Allo stato della presente relazione risulta in vigore l'art. 49 della disciplina di fonte regionale approvata con legge 14 aprile 2015, n. 1, il quale prevede che la Commissione consiliare permanente in sede referente: “1. Su ciascun progetto di legge o di regolamento e su ciascuna proposta di provvedimento è svolto preliminarmente un dibattito di ordine generale, al quale, quando si tratta di un testo articolato, segue l'esame dei singoli articoli. Il dibattito di ordine generale è introdotto dal presidente della commissione ovvero da un consigliere indicato dalla presidenza della commissione.

2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio.

3. Ciascun consigliere può trasmettere emendamenti alla commissione referente e chiedere, o essere richiesto, di poterli illustrare.

4. Le relazioni, con il testo del progetto di legge o di regolamento o della proposta di provvedimento approvato dalla commissione e proposto all'approvazione del Consiglio, unitamente a ogni altra eventuale documentazione, sono tempestivamente trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto del calendario di cui all'articolo 40. Tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria in commissione è tenuta a disposizione dei consiglieri sino alla conclusione dell'esame in Assemblea."

4 L'attività di analisi della Corte dei conti - Sezione Controllo per il Veneto

4.1 L'attività istruttoria ed il contraddittorio

In considerazione delle evidenze di cui alla Deliberazione n. 442 del 2017, con nota prot. n. 828 del 30/01/2019, il Magistrato Istruttore ha chiesto al Consiglio regionale di trasmettere alla Sezione l'intera produzione normativa corredata dai documenti prescritti, e più precisamente:

- *il testo di legge* (la versione iniziale - disegno di legge se di iniziativa della Giunta regionale, progetto di legge se di Consiglio regionale);
- *la versione presentata* alla/e competente/i Commissione/i consiliare/i;
- *il testo approvato* dalla/e Commissione/i;
- *la stesura definitiva*, approvata dal Consiglio regionale e *pubblicata* sul B.U.R.V.;
- *il parere rilasciato* dalla/e competente/i Commissione/i consiliare/i;
- *la relazione tecnica* redatta secondo le prescrizioni di cui all'art. 17, comma 3, della L. n. 196/2009 ed in presenza di clausola di neutralità finanziaria, stilata secondo le indicazioni di cui al comma 6-bis, del medesimo art. 17;
- *la scheda di analisi economico-finanziaria*, predisposta dalla Giunta regionale, secondo il disposto dell'art. 6 della L.R. n. 39/2001;
- *le note ricognitive* degli impatti finanziari.

In data 22/02/2019 la complessiva documentazione è pervenuta tramite l'applicativo Con.Te ed al fine di migliorare il flusso di trasmissione dei documenti, il giorno 25/02/2019, si è svolto un primo incontro (nota prot. Cdc n. 825 del 30/01/2019).

In fase preliminare, all'analisi delle singole disposizioni regionali, è stata verificata la completezza dei documenti indispensabili per la valutazione delle coperture e delle tecniche di quantificazione degli oneri, secondo le prescrizioni di cui all'art 17, legge n. 196 del 2009. Le risultanze del controllo documentale sono confluite in una tabella di sintesi (cfr. la tabella che segue) nella quale è evidenziata, per le iniziative del Consiglio e della Giunta Regionale, la documentazione esistente agli atti.

Verifica documenti trasmessi in data 22.02.2019 dal Consiglio Regionale

Numero Legge / PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Numero articoli	Schesa AEF	Scheda IN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori spese	Minori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
1	Modifica della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"	Consiglio	4				SI			
134/2016			2	SI	SI	SI				
2	Disposizioni in materia di documentazione amministrativa	Consiglio	2				NO		SI	L'art. 2 del PdL e della LR stabiliscono, entrambi, invarianza della spesa.
159/2016			2	NO	SI	NO	NO		SI	
3	Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi	Consiglio	4						NO	
306/2018			3	NO	SI	NO			NO	
4	Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1	Giunta	4						SI	Tra gli allegati è presente una nota "in bianco", ossia senza intestazione né firma, riportante quanto segue: "Nella seduta del 5/2/2018 la III Commissione consiliare (referente) ha licenziato per l'Aula il progetto di legge n. 310; il parere della I Commissione consiliare non è stato acquisito".
310/2018 (DGR n. 1/DDDL/2018)			4	SI	SI	NO			SI	
5	Istituzione del nuovo Comune denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza	Giunta	5						SI	
281/2017 (DGR n. 22/DDDL/2017)			5	SI	NO	NO			SI	
6	Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio della Provincia di Padova	Giunta	5						SI	
282/2017 (DGR n. 23/DDDL/2017)			5	SI	NO	NO			SI	
7	Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale	Consiglio	9				SI			
133/2016			11	SI	SI	SI	SI			
8	Discipline del benessere e bio-naturali	Consiglio	8				SI			Il PdL originario non quantifica gli oneri finanziari.
52/2015			8	SI	SI	SI	SI			
52/2015 + 88/2017			8	SI	SI	SI	SI			

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Numero articoli	Schesa AEF	Scheda IN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori spese	Minori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
9	Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi	Giunta / Consiglio	11				SI			Mancano le schede SIN e NRIF dei singoli PdL e di quello unificato.
38/2015			9	SI	NO	NO	SI			
180/2016			15	SI	NO	NO	SI			
191/2016 (DGR n. 22/DDDL/2016)			12	SI	NO	NO	SI			
38/2015 - 180/2016 - 191/2016			11	SI	NO	NO	SI			
10	Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto	Consiglio	5				SI			
227/2017			6	SI	SI	SI	SI			
11	Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile	Consiglio	6				SI			Mancano le schede AEF, SIN e NRIF per i singoli PdL, le ultime due per il PdL unificato.
212/2017			5	NO	NO	NO	SI			
220/2017			4	NO	NO	NO	SI			
212-220/2017			6	SI	NO	NO	SI			
12	Disposizioni in materia di tassa automobilistica	Consiglio	1					SI		Per le annualità precedenti il 2018, alle minori entrate si faceva fronte mediante corrispondenti riduzioni del "Fondo di riserva per le spese impreviste", parte corrente.
309/2018			1	SI	SI	SI		SI		
13	Norme per la disciplina dell'attività di cava	Giunta / Consiglio	38				SI	SI		
28/2015			38	NO	NO	NO	SI	NO		
153/2016 (DGR n. 8/DDDL/2016)			38	SI	NO	NO	SI	SI		
28/2015 - 153/2016			37	SI	NO	NO	SI	SI		
14	Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"	Consiglio	2						SI	
317/2018			1	SI	SI	SI	NO			
15	Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018	Giunta	72						SI	
260/2017 (DGR n. 18/DDDL/2017)			131	SI	SI	NO	NO		SI	
16	Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale	Consiglio	5						SI	
298/2017			5	SI	SI	NO			SI	

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Numero articoli	Schesa AEF	Scheda IN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori spese	Minori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
17	Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria	Consiglio	9				SI			
158/2016			9	SI	SI	SI	SI			
18	Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in materia di servizi per il lavoro	Giunta / Consiglio	3						SI	
320/2018			3	SI	SI	SI	SI		SI	
329/2018 (DGR n. 4/DDDL/2018)			3	SI	SI	SI	NO		SI	
19	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	Consiglio	16				SI			Cfr. avviso di rettifica nel B.U.R.V.
119/2016			1	SI	NO	NO	NO			
168/2016			3	SI	NO	NO	NO			
330/2018			14	SI	NO	NO	NO		SI	
334/2018			1	SI	NO	NO	NO			
341/2018			7	SI	NO	NO	SI			
119-168 (2016) - 330-334-341 (2018)				NO	SI	NO				
20	Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto	Giunta	4							
342/2018 (DGR n. 5/DDDL/2018)			4	SI	NO	SI	NO		SI	
21	Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile	Giunta	10				SI			
299/2017 (DGR n. 42/DDDL/2017)			10	SI	NO	NO	SI			
22	Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne"	Giunta	12						SI	
346/2018 (DGR n. 9/DDDL/2018)			12	SI	NO	NO	NO		SI	
23	Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali	Consiglio	13				SI			
143/2016				SI	NO	NO	SI			Manca il testo originario del PdL n. 143
143/2016 - 217/2018			13	NO	NO	NO	SI			
24	Modifica alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali"	Consiglio	3				NO			
367/2018			3	NO	SI	NO	NO			

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Numero articoli	Schesa AEF	Scheda IN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori spese	Minori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
25	Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017	Consiglio	14							
352/2018			13	NO	NO	NO				
26	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 399 del 21 febbraio 2017	Giunta	3				SI			
363/2018 (DGR n. 15/DDL/2018)			3	SI	SI	NO	SI			
27	Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"	Consiglio	10						SI	
343/2018			7	NO	SI	SI				Dal parere della I Commissione emerge che la scheda AEF è stata acquisita ma la stessa non è stata prodotta alla Sezione.
28	Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020	Giunta	8							
369/2018 (DGR n. 18/DDL/2018)			8	SI			NO		SI	
29	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive del Tribunale di Venezia n. 1746 del 1° settembre 2014 e n. 1310 del 31 maggio 2017	Giunta	4				SI			
364/2018 (DGR n. 16/DDL/2018)			4	SI	SI	NO	SI			
30	Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25	Giunta	12				NO			
356/2018 (DGR n. 10/DDL/2018)			12	SI	SI	NO	NO		SI	
31	Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205	Giunta	6				SI			
388/2018 (DGR n. 30/DDL/2018)			6	SI	SI	NO	SI			
32	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"	Consiglio	14				NO			
129/2016			1	SI	SI	SI	NO			Testo modificato dalla V Commissione.

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Numero articoli	Schesa AEF	Scheda IN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori spese	Minori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
33	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 725 del 25 ottobre 2013	Giunta	3				SI			
391/2018 (DGR n. 33/DDL/2018)			3	SI	SI	NO	SI			
34	Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto	Giunta	29				SI			
302/2017 (DGR n. 43/DDL/2017)			29	SI	SI	SI	SI			
35	Veneto, terra di pace	Consiglio	4				NO			
397/2018			4		SI	SI	NO			
36	Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni	Giunta	35				SI			
274/2017 (DGR n. 21/DDL/2017)			35	SI	SI	SI	SI			Il PdL originario prevede oneri a carico del bilancio di previsione 2017-2019.
37	Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto	Giunta	4							
400/2018 (DGR n. 36/DDL/2018)			4	SI			NO		SI	
38	Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni. Istituzione nell'ambito del sistema di servizi per il lavoro di "Sportelli Informalavoro"	Consiglio	5				SI			
359/2018			4	SI	SI	SI	SI			
39	Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"	Consiglio	2				SI			
344/2018			1	SI	SI	SI	NO		SI	Nella scheda AEF è stata valutata la mancanza di oneri a carico del bilancio regionale (quadro G).
40	Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna	Giunta	7				SI			
399/2018 (DGR n. 38/DDL/2018)			7	SI	SI	NO	SI			
41	Modifiche della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 "Contributi a favore delle sezioni regionali dell' ANCI e dell' UPI, nonché della Federazione regionale dell' AICCE e della delegazione regionale dell' UNCEM	Consiglio	3						SI	
377/2018			2	SI	SI	NO	NO		SI	

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Numero articoli	Schesa AEF	Scheda IN	Note ricognitive impatti finanziari	Maggiori spese	Minori entrate	Presenza di clausola di neutralità finanziaria	Note
42	Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento	Giunta	9				NO		SI	
374/2018 (DGR n. 20/DDDL/2018)			9	SI	SI	NO	NO		SI	
43	Collegato alla legge di stabilità regionale 2019	Giunta	31				SI			
405/2018 (DGR n. 39/DDDL/2018)			14	SI	SI	NO	SI			
44	Legge di stabilità regionale 2019	Giunta	4				SI			
406/2018 (DGR n. 40/DDDL/2018)			5	SI	SI	NO	SI			
45	Bilancio di previsione 2019-2021	Giunta	7							
407/2018 (DGR n. 41/DDDL/2018)			7	NO	NO	NO				
46	Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2012/31/UE in materia di energia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2018)	Giunta	8						SI	
353/2018 (DGR n. 12/DDDL/2018)			15	SI	SI	NO	NO		SI	
47	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte di Appello di Venezia n. 2034 del 13 settembre 2016 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in assenza del preventivo impegno di spesa	Giunta	4				SI			
411/2018 (DGR n. 44/DDDL/2018)			4	SI	SI	NO	SI			
48	Piano socio sanitario regionale 2019-2023	Giunta	19				NO		SI	
357/2018 (DGR n. 13/DDDL/2018)			4	SI	SI	SI	NO		SI	
49	Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013	Giunta	3				SI			
419/2018 (DGR n. 45/DDDL/2018)			3	SI	SI	NO	SI			

Nell'ambito delle attività finalizzate alla redazione del referto sulle tecniche di copertura delle leggi regionali di spesa dell'esercizio 2018 si è svolto, nella data del 18 dicembre 2019, un ulteriore incontro avente ad oggetto le prime risultanze dell'attività di analisi ed in particolare i seguenti argomenti:

1. scheda AEF: mancato o frammentario adeguamento nell'iter di approvazione degli emendamenti normativi; assenza e incompletezza delle informazioni contenute nelle tabelle di analisi;
2. utilizzazione del meccanismo delle variazioni "generalì" e dei suoi effetti sostanziali sul contenuto finanziario delle norme, con particolare attenzione ai provvedimenti legislativi adottati dal Consiglio regionale in sede di bilancio di previsione 2018-2020 e 2019-2021 (ad es., l'art. 5 del Collegato 2018);
3. assenza di documentazione informativa idonea a ricostruire il riparto delle risorse (come nel Bilancio Finanziario Gestionale) tra capitoli di entrata e/o di spesa interessati dai provvedimenti legislativi e/o amministrativi (di Giunta, di Consiglio e dirigenziali);
4. utilizzazione della formula *"Utilizzo delle risorse finanziate con entrate a libera destinazione rientranti nell'ambito del budget 2019 per le politiche di spesa regionali a disposizione dell'Assessore competente"* quale mezzo di copertura finanziaria, non rientrante, tuttavia, tra le previsioni dell'art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009;

In tale sede, il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato la sussistenza della proposta di modifica regolamentare in Prima Commissione per la redazione di una scheda di analisi, nel caso di emendamenti finanziari presentati in Consiglio. Ha rappresentato, inoltre, che la discussione in Prima Commissione viene solitamente annotata nel verbale della seduta del Consiglio regionale e che la proposta regolamentare è diretta a garantire la completezza della documentazione a corredo di ogni singola legge. Lo staff tecnico, presente all'incontro, ha evidenziato che la proposta di modifica del regolamento consiliare consentirà forme di riscontro alle evidenze di cui al punto 1 sopra indicato. Nell'ambito dell'incontro è emersa l'esigenza della Sezione, affinché le informazioni documentali comprendano l'indicazione del capitolo di spesa (o di entrata in caso di minore entrata) sul quale sono allocate le risorse, al fine di consentire la completa verifica della congruenza e della idoneità della copertura

finanziaria. Con riguardo all'indicazione della clausola di neutralità finanziaria, è stata evidenziata la necessità di associare una scheda di analisi economico-finanziaria che sia redatta con dati esaustivi, al fine di verificare l'utilizzazione appropriata. Sulla base delle risultanze dell'incontro gli uffici del Consiglio regionale hanno successivamente provveduto alla ricognizione dell'ulteriore documentazione disponibile agli atti, al fine di consentire -anche rispetto alla manovra emendativa della sessione di bilancio- la verifica della copertura finanziaria con riferimento esclusivo ai termini di copertura di cui all'art. 17 e segg. della L. n. 196/2009.

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Elaborazione Corte dei conti
Sezione Regionale di Controllo per il Veneto

Nota di lettura

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

5 TAVOLE - SCHEDE ANALITICHE

5.1 L.R. 26 gennaio 2018, n. 1 *“Modifica della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 - Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”*

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
3	1	<i>La modifica alla L.R. 28/12/2012, n. 48 consiste nel rendere obbligatoria da parte della Giunta regionale la costituzione di parte civile per i processi legati ai delitti penali di "associazione di tipo mafioso" e di "scambio elettorale politico-mafioso" in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio. Resta, invece, la facoltà di costituirsi nelle fasi precedenti del procedimento penale ed in caso di altri reati comunque legati alla presenza della criminalità organizzata nel territorio veneto, compiuti senza avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale.</i>	20.000,00		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
3	1	Titolo 1 "Spese correnti" - Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti il fondo allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" del Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, cap. 080020/U "FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE - PARTE CORRENTE (ART. 18, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 48, D.LGS. 23/06/2011, N.118)".	20.000,00		

Sia la scheda AEF che l'annessa nota di verifica della Sezione Bilancio - trasmesse al Presidente del CR in data 7 luglio 2016 - non danno evidenza della quantificazione del maggiore onere derivante dall'applicazione della legge regionale in questione (*rectius* PdL n. 134). Nella Parte terza - Note ed osservazioni - pag. 10 della scheda viene dato atto che una eventuale quantificazione delle somme risulterebbe scarsamente attendibile, pertanto è omessa la corrispondente indicazione. La successiva NRIF del 17/10/2017 riporta quanto segue: "la scheda AEF - redatta di concerto tra l'Osservatorio regionale appalti, sicurezza urbana e polizia locale e l'Avvocatura regionale - rileva che *“appare del tutto evidente che la modifica legislativa comporta riflessi sul bilancio regionale, ancorché non quantificabili in mancanza di dati statistici storici afferenti il Veneto e relativi alle fattispecie oggetto del pdl”*. L'Avvocatura, con nota del 16/05/2016 allegata alla scheda AEF, asserisce inoltre che *“la valutazione*

dell'incidenza economico-finanziaria risulta indeterminabile con riguardo alle imputazioni di cui agli artt. 416 bis e 416 ter del codice penale in quanto manca del tutto ogni riferimento per il passato e non constando di alcun precedente al riguardo". Aggiunge poi che "un'analisi economico-finanziaria degli effetti della legge può compiersi solo accettando un grado di indeterminatezza e implausibilità dei dati che sarebbero forniti. A titolo meramente indicativo si riporta l'importo delle spese sostenute per le costituzioni di parte civile della Regione nell'ultimo anno, significando che sono state attivate n. 6 posizioni assegnate ad avvocati esterni per € 71.424,68". Il parere della Prima Commissione consiliare (assegnataria del progetto) è stato acquisito direttamente dal sito internet del CR in quanto non trasmesso unitamente agli altri documenti. Nella seduta del 18 ottobre 2017 la Prima Commissione consiliare ha approvato il progetto all'unanimità, apportando alcune modifiche all'articolo 1 ed inserendo nel testo la seguente norma finanziaria "Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 01 "Fondo di riserva" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019". È stato possibile, solo attraverso le NRIF, in sede istruttoria rinvenire l'indicazione del cap. 80020/U che, nel bilancio regionale, è allocato alla Missione 20, Programma 01.

In merito alla copertura finanziaria indicata si rileva una incongruenza, con riferimento al Programma ed alle annualità del bilancio cui la stessa si riferisce, tra quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge in questione (Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" del Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020) e quanto, invece, indicato nelle NRIF. In particolare, ci si riferisce "alla dotazione del Programma 01 - e, al suo interno, del capitolo 80020 - la capienza del medesimo si presta a coprire la spesa complessiva di euro 20.000 nel bilancio 2017". La discrasia relativa ai diversi esercizi a cui far riferimento, da imputarsi probabilmente ai differenti momenti in cui sono stati predisposti i singoli documenti esaminati (scheda AEF, NRIF), avrebbe dovuto trovare soluzione nel corso dell'iter di approvazione del progetto di legge e, comunque, in sede di approvazione del testo di legge definitivo.

5.2 L.R. 7 febbraio 2018, n. 3 “Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi”

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
		<i>Il provvedimento prevede una riduzione dell'entità degli assegni vitalizi in erogazione fino al 31 dicembre 2020, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità ed in coerenza con finalità di contenimento della spesa pubblica e con esigenze di bilancio; riduzione da applicarsi a tutti i vitalizi (e alle reversibilità) in essere, nonché a quelli che saranno erogati, dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base della precedente normativa.</i>			
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
		Non sono previsti né maggiori, né minori oneri.			

Nella relazione allegata al parere del 17 gennaio 2018 della Prima commissione consiliare, assegnataria del progetto (il parere e l'annessa relazione sono stati acquisiti direttamente dal sito internet del CR in quanto non forniti dal CR), si legge che “... *gli effetti in termini di riduzione stabile della spesa per gli assegni vitalizi spettanti ai consiglieri eletti nelle prime nove legislature si produrranno fra alcuni anni quando inizierà l'andamento decrescente della numerosità dei relativi benefici*”. Non è stata prodotta alcuna documentazione in merito alla valutazione dell'andamento della spesa regionale neppure limitatamente all'esercizio 2018 (marzo-dicembre 2018).

La norma dispone la progressiva riduzione degli importi lordi mensili degli assegni vitalizi, con decorrenza dal mese successivo alla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020. La riduzione “*viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00*”. La norma circoscrive l'ambito di applicazione ai soggetti percettori e percipienti di assegni vitalizi (e beneficiari di reversibilità), senza quantificare la complessiva minore spesa. Rimane, pertanto, indeterminata la riduzione finanziaria che dovrebbe conseguire, per cui non è possibile fare valutazioni.

5.3 L.R. 8 febbraio 2018, n. 4 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
		<i>Il provvedimento prevede un'ulteriore proroga al 10 febbraio 2019 del termine di validità del Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 133/CR del 26 agosto 2014 e approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1.</i>			
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
3	1	All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.			

L’iniziale termine di validità del Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 risulta essere già stato oggetto di proroga. Con L.R. 10 febbraio 2017, n. 4 è stato disposto lo spostamento alla data dell’8 febbraio 2018 in quanto *"a seguito della conclusione del complesso percorso preparatorio comprendente l'espletamento della Valutazione Ambientale Strategica e il coordinamento ex-ante dei piani faunistico-venatori provinciali. Avviato nel 2011, il piano in questione [n.d.r.] non ha potuto trovare attuazione da parte del Consiglio regionale entro il termine della passata legislatura"*. Nella relazione allegata al D.D.L., presentato dalla Giunta regionale in data 31 gennaio 2018 (DGR n. 1/DD.L del 26 gennaio 2018), unitamente alla scheda AEF, sono evidenziate le ragioni dello slittamento temporale.

Dalle motivazioni ivi rappresentate risulta che la Terza Commissione consiliare, in data 5 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole al testo proposto dalla Giunta, senza apportare modifiche. Nella documentazione trasmessa alla Sezione da parte del CR è presente una nota priva di data e di firma, nella quale è riportato che: *“Nella seduta del 5/2/2018 la III Commissione consiliare (referente) ha licenziato per l'Aula il progetto di legge n. 310; il parere della I Commissione consiliare non è stato acquisito”*. Si segnala che la L.R. n. 4/2017, la quale disponeva la precedente proroga, è stata oggetto di analisi da parte di questa Sezione nell’ambito del referto sulle modalità di copertura e tecniche di quantificazione delle leggi regionali, relative all’esercizio 2017.⁸ In particolare, la citata deliberazione ha evidenziato che *“La neutralità finanziaria, invero, era stata prevista - e, come tale, presa in esame e giustificata*

⁸ Cfr relazione allegata alla deliberazione Corte dei conti Sezione di Controllo per il Veneto, n. 442/2018/RQ, pag. 3 e segg.

nella relativa scheda di analisi economico-finanziaria - nel PDL presentato dalla Giunta regionale con riferimento esclusivo all'art. 1 (rideterminazione del termine di validità del Piano Faunistico-Venatorio) e non anche con riguardo all'art. 2, introdotto in via di emendamento ed in sede consiliare, in assenza di qualsivoglia valutazione sotto il profilo dell'impatto finanziario⁹. Tale ultima norma, a differenza della prima, produce effetti finanziari non a carico del bilancio regionale bensì a carico dei bilanci delle Province del Veneto e della Città Metropolitana di Venezia, in quanto al comma 1 dispone che, nelle more della riallocazione delle funzioni non fondamentali previsto dall'art. 1 della L.R. n. 30/2016 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"), in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della medesima legge, "le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, tutela delle risorse idrobiologiche, della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto, continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, che ne introitano i proventi". Come già rilevato in occasione del precedente referto sulle leggi di spesa regionali, proprio con riferimento alla previsione della L.R. n. 30/2016, l'attribuzione, anche temporanea e provvisoria, agli enti locali di funzioni da parte della regione deve essere accompagnata da risorse finanziarie finalizzate a garantirne l'esercizio e, con esso, i servizi al cittadino, e a non comprometterne l'equilibrio di bilancio. L'art. 19 della L. n. 196/2009, in ossequio all'art. 81, terzo comma, Cost., infatti, impone alle regioni di indicare la copertura non soltanto delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri diretti a proprio carico, ma anche di quelle che li prevedano a carico di altre amministrazioni. Nella specie, nulla dice la legge regionale in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative affidate alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia, che non vengono neppure quantificati, ma anzi si utilizza la clausola di neutralità finanziaria, già prevista per la proroga del Piano (e pienamente coerente con essa), non adattabile, per le ragioni dinanzi precisate, anche alla previsione contenuta nell'art. 2." (cfr. Relazione allegata alla delib. n. 442/2018/RQ, pagg. 3 e 4 Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – Corte dei conti).

5.4 L.R. 9 febbraio 2018, n. 5 *“Istituzione del nuovo Comune denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza”*

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1		<i>Viene istituito il nuovo Comune denominato "Barbarano Mossano " mediante la fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano, della Provincia di Vicenza.</i>			
2		<i>Si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che si è tenuto in data 17 dicembre 2017, ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25.</i>			
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
4	1	All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.			

Nella scheda A.E.F. datata 22/06/2017 ed allegata al D.D.L. di iniziativa della Giunta Regionale (DGR n. 22/DDDL del 01/08/2017) presentato al Presidente del CR in data 08/09/2017, si legge che *“L'istituzione del nuovo comune non determina nuovi o maggiori oneri perché il suo contenuto è totalmente privo di effetti finanziari. Infatti, l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione di due o più comuni incide sugli aspetti giuridici e istituzionali inerenti le variazioni circoscrizionali dei comuni e non comporta maggiori oneri a carico della Regione”*. Sempre con riferimento alla scheda AEF, nella nota dell'Area Risorse Strumentali della Regione prot. n. 284544 dell'11/07/2017 (allegata al DDL) si rileva il richiamo alla nota della Direzione Enti Locali e Strumentali (prot. n. 277682 del 07/07/2017) che non si rinviene tra la documentazione prodotta. Il giudizio di meritevolezza del 4 ottobre 2017, di cui all'art. 5 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 *“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”* ed il parere favorevole della Prima Commissione consiliare del 17 gennaio 2018 sono stati acquisiti dal sito internet del CR, in quanto non trasmessi alla Sezione.

5.5 L.R. 9 febbraio 2018, n. 6 *“Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio della Provincia di Padova”*

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	<i>È istituito, nella Provincia di Padova, sulla base delle risultanze del referendum consultivo delle popolazioni interessate svoltosi in data 17 dicembre 2017, il nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio.</i>			
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
3	1	All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.			

Nella scheda A.E.F. datata 22/06/2017 ed allegata al DDL di iniziativa della Giunta Regionale (DGR n. 23/DDL del 08/08/2017) presentato al Presidente del CR in data 08/09/2017, si legge che *“L'istituzione del nuovo comune non determina nuovi o maggiori oneri perché il suo contenuto è totalmente privo di effetti finanziari. Infatti, l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione di due o più comuni incide sugli aspetti giuridici e istituzionali inerenti le variazioni circoscrizionali dei comuni e non comporta maggiori oneri a carico della Regione”*. Sempre con riferimento alla scheda AEF, nella nota dell'Area Risorse Strumentali della Regione prot. n. 308452 dell'27/07/2017 (allegata al DDL) si rileva il richiamo alla nota della Direzione Enti Locali e Strumentali (prot. n. 307557 del 27/07/2017) che non si rinviene tra la documentazione prodotta (in corrispondenza a quanto già rilevato per la L.R. n. 5/2018). Il giudizio di meritevolezza del 4 ottobre 2017, di cui all'art. 5 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" ed il parere favorevole della Prima Commissione consiliare del 31 gennaio 2018 sono stati acquisiti dal sito internet del CR, in quanto non trasmessi alla Sezione. Si segnala che il giudizio di meritevolezza è stato espresso sul testo del DDL originario che prevedeva la fusione di n. 4 enti e l'istituzione del nuovo Comune denominato *“Quattrovile”* (anziché di n. 3 enti che formano il nuovo comune denominato "Borgo Veneto" come prevede, invece, il testo di legge definitivamente approvato). La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 31/01/2018, ha approvato il PdL prevedendo la fusione di n. 3 comuni (con l'esclusione del comune di Megliadino San Vitale) nel nuovo comune denominato *“Treville”*, in quanto, sulla base dell'esito del

referendum, in tre Comuni gli elettori si sono espressi in maggioranza per la fusione, mentre nel quarto Comune è prevalso il voto contrario.

5.6 L.R. 16 febbraio 2018, n. 7 *“Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”*

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	<i>La norma ha lo scopo di individuare, tutelare, promuovere e valorizzare le aziende artigianali produttrici di birra, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nell'ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare.</i>	250.000,00		
N. Art	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
9	1, 2	Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 250.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte: a) per euro 50.000,00, finalizzati alle iniziative di cui all'articolo 5, a valere sugli stanziamenti iscritti alla Missione 15 <i>"Politiche per il lavoro e la formazione professionale"</i>, Programma 02 <i>"Formazione professionale"</i>, Titolo 1 <i>"Spese correnti"</i> del bilancio di previsione 2018-2020, afferenti alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8; b) per euro 100.000,00, finalizzati agli interventi di cui all'articolo 6, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 14 <i>"Sviluppo economico e competitività"</i>, Programma 01 <i>"Industria PMI artigianato"</i>, Titolo 2 <i>"Spese in conto capitale"</i> e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 <i>"Fondi e accantonamenti"</i>, Programma 03 <i>"Altri fondi"</i>, Titolo 1 <i>"Spese correnti"</i> del bilancio di previsione 2018-2020; c) per euro 100.000,00, finalizzati alle iniziative di cui all'articolo 7, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 16 <i>"Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"</i>, Programma 01 <i>"Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"</i>, Titolo 2 <i>"Spese in conto capitale"</i> e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 <i>"Fondi e accantonamenti"</i>, Programma 03 <i>"Altri fondi"</i>, Titolo 1 <i>"Spese correnti"</i> del bilancio di previsione 2018-2020. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 <i>"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"</i> e successive modificazioni.	250.000,00		

Il testo (ad iniziativa dei Consiglieri ed originariamente composto da n. 11 articoli) è stato presentato alla Presidenza del CR in data 1° aprile 2016. In origine l'art. 11, rubricato *“Norma finanziaria”* prevedeva oneri per 150.000,00 euro per l'esercizio 2016, a carico del bilancio di

previsione 2016-2018. La scheda AEF e la nota di verifica, redatte il 12 maggio 2016, sono riferite al bilancio di previsione 2016-2018. Nella Tabella F della scheda AEF è esplicitamente dichiarata la mancata copertura finanziaria per gran parte degli oneri previsti nel testo presentato. Non risultano aggiornamenti successivi alla scheda AEF, nemmeno a supporto del nuovo testo riproposto alla Prima Commissione consiliare in data 27 ottobre 2017, ridotto in n. 9 articoli, con la previsione di una spesa complessiva di 250.000,00 euro (anziché € 150.000,00) per il primo esercizio di applicazione della legge (2018). La Prima Commissione consiliare, in data 17 gennaio 2018, ha espresso parere favorevole al PdL n. 133 (nella versione riproposta) a condizione che: *“la norma finanziaria venga riformulata prevedendo:*

- *quanto alla copertura della linea di spesa di cui all'articolo 5, le risorse afferenti alla l.r. 8/2017 allocate nel bilancio di previsione 2018-2020;*
- *quanto alla copertura delle linee di spesa di cui agli articoli 6 e 7, il fondo speciale di cui all'articolo 20 della l.r. 39/2001, la cui quantificazione nel triennio 2018-2020 è stabilita dall'articolo 7 della l.r. 47/2017;*
- *vengano tenuti in debita considerazione i suggerimenti contenuti nelle note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari”.*

Sulle modalità di copertura finanziaria adottate in relazione agli oneri aventi ricadute sul bilancio di previsione 2018-2020 con riferimento, quindi, al testo approvato dalla Terza Commissione, si trova riscontro nelle *“Note ricognitive degli impatti finanziari”* del 17 gennaio 2018. Il PdL n. 133 è stato licenziato dalla Terza Commissione consiliare, in sede referente, in data 24 gennaio 2018 nella versione definitivamente approvata dal CR. In merito alla spesa di cui alla lett. a) - pari ad euro 50.000,00 per l'esercizio 2018 - si osserva che le risorse individuate ai fini della copertura finanziaria, provengono dal cap. 72040/U *“Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10 - L.R. 31/03/2017, n. 8”* (desunto dalle note ricognitive), allocato alla Missione 15 *“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”*, Programma 02 *“Formazione professionale”* del Titolo 1 *“Spese correnti”* e destinato a finanziare la L.R. 31/03/2017, n. 8 riguardante il *“Il sistema educativo della Regione Veneto”*. Tali risorse, per poter essere utilizzate per finalità differenti rispetto a quelle originariamente previste, devono essere "spostate" ad altro capitolo di spesa appositamente istituito. Ai fini della verifica della tecnica di quantificazione utilizzata mediante un provvedimento di variazione, sarebbe stato necessario conoscere anche l'indicazione del capitolo di spesa a cui le stesse sono destinate. Tale ultimo elemento non è stato rinvenuto

nella documentazione trasmessa). Dalla verifica in Nu.S.I.Co. la prima variazione negativa effettuata sul citato capitolo di spesa n. 72040 è del 15 giugno 2018 (DGR n. 852/2018), per un importo complessivo di 10,7 mln di euro.

Con riferimento, invece, alla spesa in conto capitale, per le lettere b) e c) dell'art. 9, comma 1, della presente legge, pari a complessivi euro 200.000,00, finanziata attraverso il Fondo Speciale per le spese correnti di cui all'art. 7 della L.R. 29/12/2017, n. 47 "*Bilancio di previsione 2018-2020*", allocato alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*", Programma 03 "*Altri fondi*" del Titolo 1 "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2018-2020, previsto per 2 mln di euro nell'esercizio 2018 e 1 mln di euro per ciascun esercizio 2019 e 2020, si rileva il mancato rispetto dell'art. 49 "*Fondi speciali*", comma 3, D. Lgs. n. 118/2011. Non è stato fornito il capitolo relativo a detto fondo, e non è rinvenibile - al Programma 03, della Missione 20 - alcun capitolo nel bilancio di previsione 2018-2020 che abbia descrizione e stanziamento iniziale di competenza corrispondenti a quello del citato fondo.

5.7 L.R. 16 febbraio 2018, n. 8 *"Discipline del benessere e bio-naturali"*

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	<i>La Regione del Veneto, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, e al fine di assicurare a coloro che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto delle stesse, disciplina con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali, ne definisce elementi comuni di esercizio e percorsi formativi volontari, anche ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
8	1	Agli oneri relativi al funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4, quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio 2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 <i>"Servizi istituzionali, generali e di gestione"</i> , Programma 01 <i>"Organi istituzionali"</i> , Titolo 1 <i>"Spese correnti"</i> del bilancio di previsione 2018-2020.	5.000,00	5.000,00	5.000,00

La presente legge è il risultato di due progetti di legge di iniziativa consiliare (n. 52 e n. 88), presentati alla Presidenza del CR rispettivamente in data 14/09/2015 ed in data 25/11/2015, assegnati alla Terza Commissione consiliare, la quale ha espresso parere favorevole (sul progetto unificato) in data 24 gennaio 2018. Le schede AEF e le note di verifica si riferiscono alla versione iniziale dei PdL (redatte, entrambe, nel mese di aprile 2016), e prevedendo oneri finanziari a carico del bilancio di previsione 2016-2018 non risultano essere state aggiornate. Ai fini della valutazione sulle modalità di copertura finanziaria le informazioni sono state acquisite dalle Note ricognitive degli impatti finanziari (NRIF), datate 17 gennaio 2018 e relative ad entrambi i progetti. Nelle citate NRIF si legge quanto segue: *"Per quanto concerne la copertura finanziaria, si suggerisce l'utilizzo delle risorse stanziati sul capitolo cogestito 3030 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, LR. 10/06/1991, n. 12; art. 4, c. 1, LR. 07/11/1995, n. 43" - afferente alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 0101 "Organi istituzionali" - sul quale sono stanziati 400.000 euro per ogni esercizio del triennio 2018-2020"*. La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole al testo unificato dei progetti in data 17 gennaio 2018, a condizione che la norma finanziaria venisse riformulata secondo le indicazioni contenute nelle NRIF, come sopra richiamate. La Terza Commissione consiliare, nell'esprimere il parere favorevole del 24 gennaio 2018, ha apportando alcune modifiche

all'articolo 3 *"Percorsi normativi e attestati di frequenza"* che si sono tradotte nella riformulazione della norma finanziaria (art. 8). Quest'ultima, infatti, non contempla più gli oneri relativi agli interventi di formazione, previsti dai PdL in origine, ma solo quelli per il funzionamento del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 4. Occorre rilevare, tuttavia, che il capitolo di spesa indicato nelle NRIF (n. 3030) non è corretto secondo la descrizione fornita. Si ritiene possa riferire al cap. 3002/U che presenta uno stanziamento iniziale e finale di competenza pari ad euro 400.000,00 e non al capitolo 3030.

5.8 L.R. 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	<i>Con la presente legge la Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, intende promuovere ed incentivare lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.</i>	120.000,00		
N. Art	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
10	1, 2, 3	Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7 e dell'articolo 9, comma 2, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".	120.000,00		

La presente legge è il risultato di tre progetti di legge: il n. 38/2015 e n. 180/2016 di iniziativa consiliare, il n. 191/2016 di iniziativa della Giunta regionale, presentati alla Presidenza del CR rispettivamente nelle date: 31/07/2015, 03/10/2016 e 20/10/2016. I progetti sono stati assegnati alla Terza Commissione consiliare, che ha espresso parere favorevole sul progetto unificato n. 191, in data 24 gennaio 2018. Nelle schede AEF e nelle note di verifica riferite alla versione iniziale dei PdL, che prevedono oneri finanziari a carico degli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché nella successiva scheda AEF redatta l'8 novembre 2017 e relativa al progetto unificato n. 191, è dichiarata la mancata copertura degli oneri previsti, a valere sulle risorse allocate alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del

turismo", anche con riferimento all'esercizio 2017 (bilancio di previsione 2017-2019). Non è stata prodotta la scheda AEF aggiornata. Le informazioni sulle modalità di copertura finanziaria sono state acquisite dalle Note ricognitive degli impatti finanziari (NRIF), datate 17 gennaio 2018 e relative al progetto unificato.

Nelle citate NRIF si legge che *"Detto che la legge di bilancio per il triennio 2018-2020 (l.r. 29/12/2017, n. 47) contiene un accantonamento sul fondo speciale di cui all'articolo 20 della l.r. 39/2001, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, si ritiene che la Prima Commissione possa esprimere a quella referente un parere favorevole ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento sul testo trasmesso in data 27/10/2017, a condizione che la norma finanziaria (articolo 9) venga riformulata - prevedendo la copertura finanziaria a valere sul Fondo speciale di cui all'articolo 7 della legge di bilancio 2018-2020 (l.r. 29/12/2017, n. 47), dotato di euro 2.000.000 nel 2018; - rettificando, ai commi 1 e 2, i riferimenti al primo anno di applicazione della legge (2018 anziché 2017) ed al bilancio di previsione vigente (2018-2020 anziché 2018-2019)".*

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole al testo unificato dei progetti in data 17 gennaio 2018, a condizione che la norma finanziaria venisse riformulata secondo le indicazioni contenute nelle NRIF, come sopra indicate. La Terza Commissione consiliare, nell'esprimere il parere favorevole del 24 gennaio 2018, ha apportato le modifiche richieste.

In merito alla copertura finanziaria della spesa in conto capitale - prevista per l'esercizio 2018 per un importo pari ad euro 60.000,00 - vale quanto già osservato in merito alla L.R. n. 7/2018, in quanto si evidenzia il mancato rispetto dell'art. 49 *"Fondi speciali"*, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, in considerazione dell'utilizzo del Fondo speciale per le spese correnti di cui all'art. 7 della L.R. 29/12/2017, n. 47 *"Bilancio di previsione 2018-2020"*, allocato alla Missione 20 *"Fondi e accantonamenti"*, Programma 03 *"Altri fondi"* del Titolo 1 *"Spese correnti"* del bilancio di previsione 2018-2020, previsto per 2 mln di euro nell'esercizio 2018 e 1 mln di euro per ciascun esercizio 2019 e 2020. Non sono state fornite informazioni sul capitolo relativo a detto Fondo, e non è rinvenibile - al Programma 03, della Missione 20 - alcun capitolo nel bilancio di previsione 2018-2020 che abbia descrizione e stanziamento iniziale di competenza corrispondenti a quello del citato fondo. Non sono state reperite, altresì, informazioni circa i capitoli di spesa corrente ed in conto capitale ai quali sono affluite le risorse finanziarie, prelevate dal Fondo speciale richiamato dall'art. 10 della legge in questione.

5.9 L.R. 16 febbraio 2018, n. 10 *“Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto”*

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	La presente prevede lo stanziamento di risorse finalizzate a sostenere l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche per i Vigili del Fuoco Volontari, al fine di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La legge, inoltre, interviene sul tema della formazione del personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco operante nel territorio regionale, con lo stanziamento di risorse finalizzate a garantire l'erogazione di corsi per l'acquisizione di nuove competenze.	190.000,00		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
4	1, 2, 3	Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale", che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. 3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".	190.000,00		

Il progetto di legge n. 227 è stato presentato alla Presidenza del CR in data 6 marzo 2017. Il testo, in origine composto da n. 6 articoli, prevedeva, all'art. 4 "Oneri economici derivanti da accertamenti sanitari presso le Aziende ULSS della Regione", la gratuità delle visite, mediche obbligatorie per coloro che intendano prestare servizio presso i distaccamenti dei volontari del Corpo dei vigili del fuoco. L'art. 5 rubricato "Norma finanziaria" prevedeva oneri per complessivi 200.000,00 euro per l'esercizio 2017, a carico del bilancio di previsione 2017-2019.

Dalla scheda SIN (scheda di inquadramento normativo), di data 10 maggio 2017, si rileva che lo stralcio del citato art. 4 è dovuto a quanto disposto dall'art. 1, co. 122 della L. 208 del 2015 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016*", che già prevede l'assistenza medica gratuita per coloro che intendano prestare servizio presso i distaccamenti. Nella Tabella E della scheda AEF, infatti, redatta il 25 luglio 2017 e nelle NRIF del 10 ottobre 2017, risulta precisato che non è stata stabilita l'attivazione della linea di spesa prevista dal citato art. 4 in considerazione del fatto che la seconda Commissione consiliare, nella seduta del 13 aprile 2017, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla soppressione di tale articolo, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, co. 122 della L. n. 208 del 2015.

Per quanto concerne le altre linee di spesa introdotte dal PdL n. 227 (art. 5 "*Norma finanziaria*", il cui ammontare è quantificato in complessi 200.000,00 euro per l'esercizio 2017, modificato successivamente in sede di approvazione da parte del CR), dalla lettura delle NRIF del 10/10/2017 si evince che le stesse vengono qualificate -quanto al carattere temporale- come continuative/ricorrenti e -relativamente alla tipologia- come rimodulabili. La circostanza sopra descritta è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, D. Lgs. n. 118/2011, il quale consente di rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio, non trattandosi di spese obbligatorie. Dalle NRIF emerge, altresì, la riformulazione della norma finanziaria (art. 5), con indicazione del cap. 080020/U "*Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente (Art. 18, L.R. 29/11/2001, n. 39 - Art. 48, D.LGS. 23/06/2011, n. 118)*" quale copertura finanziaria per la quota su base annua di 53.200,00 euro, limitatamente all'esercizio 2017, del bilancio di previsione 2017-2019. Il testo licenziato dalla Prima Commissione consiliare, in data 11 ottobre 2017, ha recepito le sopra richiamate modifiche. Il testo finale è ridotto a n. 5 articoli mantenendo la spesa annua di 53.200,00 euro a carico dell'esercizio 2017. Il testo approvato dal Consiglio regionale ha subito ulteriori modifiche rispetto al testo licenziato dalla Prima Commissione con particolare riferimento alla quantificazione delle somme indicate all'art. 4 "*Norma finanziaria*": la spesa complessiva ammonta ad euro 190.000,00 (anziché euro 53.200,00) con imputazione all'esercizio 2018, del bilancio di previsione 2018-2020. La Sezione non dispone di ulteriori informazioni, né ha ricevuto documentazione idonea a valutare le motivazioni della consistente modifica degli oneri a carico del bilancio regionale. Si osserva, al riguardo, che qualora la copertura finanziaria derivasse effettivamente dalle risorse del cap. 080020/U "*Fondo di riserva per le*

spese impreviste - parte corrente (Art. 18, L.R. 29/11/2001, n. 39 - Art. 48, D.LGS. 23/06/2011, n. 118)", allocato alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*", Programma 01 "*Fondo di riserva*", l'ammontare delle stesse non consentirebbe di provvedere ad eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio, relative a spese di natura obbligatoria, che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità (art. 48 del richiamato D. Lgs. n. 118/2011). Il comma 3, dell'art. 4 della legge in argomento fa riferimento proprio a spese di tale natura. Si segnala, inoltre, che il più volte citato art. 4 fa riferimento al Programma 03 "*Altri fondi*" della Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" che rimanda, invece, ai "*Fondi speciali*" di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 118/2011 e non all'art. 48 "*Fondi di riserva*". Nel caso di specie, viene utilizzato il fondo di parte corrente per spese in conto capitale per euro 150.000,00 nell'esercizio 2018 (art. 4, comma 1), quando il comma 3, dell'art. 49 del D.lgs. n 118/2011 prevede, diversamente, che i fondi siano tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. Il testo licenziato dalla Prima Commissione ed il testo approvato dal CR sono stati acquisiti direttamente dal sito internet del CR, in quanto non trasmessi unitamente agli altri documenti pervenuti alla Sezione.

5.10 L.R. 16 marzo 2018, n. 12 *"Disposizioni in materia di tassa automobilistica"*

MINORI ENTRATE

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	<i>La legge intende prorogare anche per l'annualità 2018 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adibiti a trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4 della L.R. 40/1993, prevista dall'articolo 3 della L.R. 27/4/2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015".</i>	100.000,00		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
1	2	Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, allocate nel Titolo 1 <i>"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"</i> , Tipologia 101 <i>"Imposte, tasse e proventi assimilati"</i> e quantificate in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede riducendo di pari importo le spese allocate nella Missione 12 <i>"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"</i> , Programma 02 <i>"Interventi per la disabilità"</i> , Titolo 1 <i>"Spese correnti"</i> del bilancio di previsione 2018-2020.	100.000,00		

Il progetto di legge n. 309 è stato presentato alla Presidenza del CR in data 17 gennaio 2018. Il provvedimento, come indicato nella scheda AEF del 14 febbraio 2018, comporta minori entrate quantificate in complessivi euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, determinate dalla proroga dell'esenzione della tassa automobilistica per i veicoli adibiti a trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale.

Dalle note di lettura (NL), datate 20 febbraio 2018, emerge che la validità di tale esenzione, inizialmente riguardante il solo esercizio 2015, è stata prorogata dalle successive leggi di stabilità per il 2016 (art. 10, L.R. n. 7/2016) e per il 2017 (art. 2, L.R. n. 31/2016). La nota precisa, inoltre, che l'intenzione del legislatore sarebbe quella di *"estendere l'esenzione, dal 2019, anche alle Associazioni di promozione sociale che operano negli ambiti sopra descritti, rendendo così strutturale l'azione di sostegno al trasporto delle persone con disabilità e non più legata a continue proroghe e garantendo, inoltre, alle associazioni stesse una migliore programmazione delle proprie attività e la certezza del prezioso e fondamentale servizio"*.

Per quanto concerne le note ricognitive degli impatti finanziari (NRIF) emerge la riformulazione del comma 2, dell'art. 1 *"Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni"* al fine di individuare la classificazione contabile di bilancio (titolo, tipologia)

delle entrate a cui la presente legge afferisce. Dalla scheda AEF si rinvergono i capitoli di bilancio interessati dalla movimentazione in questione: minore entrata di euro 100.000,00 nell'esercizio 2018 al cap. 000160/E *"Tassa automobilistica regionale (Art. 4, L. 16/05/1970, n. 281 - Art. 4, D.LGS. 23/10/1992, n. 421 - Artt. 23, 24, D.LGS. 30/12/1992, n. 504 - Art. 17, L. 27/12/1997, n. 449 - Art. 2, D.L. 08/07/2002, n. 138 - L. 08/08/2002, n. 178 - Artt. 2, 3, L.R. 27/04/2015, n. 6 - Art. 10, L.R. 23/02/2016, n. 7" con contestuale riduzione della spesa afferente al cap. 102624/U "Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica dei veicoli adibiti al trasporto dei disabili e degli anziani – altre spese correnti (art. 3 L.R. 6/2015)".*

Il testo licenziato dalla Prima Commissione consiliare, in data 20 ottobre 2018, ha recepito le sopra richiamate modifiche, così come il testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2018. Entrambi i documenti (testo licenziato dalla Commissione e testo approvato dal CR) sono stati acquisiti direttamente dal sito internet del CR, in quanto non trasmessi unitamente agli altri documenti.

Si osserva, che dai dati presenti nella contabilità regionale, rilevati attraverso il portale dedicato (Nu.S.I.Co.) lo stanziamento iniziale di competenza del capitolo di spesa n. 102624 (le cui risorse avrebbero dovuto compensare la minore entrata quantificata in euro 100.000,00) presenta la medesima consistenza anche al termine dell'esercizio (31/12/2018). Atteso, tuttavia, che si registrano impegni sul capitolo di entrata n. 000160 limitatamente all'importo di euro 33.312,75 - ne consegue che la minore entrata (euro 100.000,00) appare sovrastimata, anche alla luce della media del mancato gettito verificatosi nel triennio 2015-2017 - pari ad euro 54.000,00 - come risulta dalla scheda AEF sopra richiamata.

5.11 L.R. 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
35	3, 4	<i>La presente norma intende rinnovare la disciplina dell'attività di cava tutelando e valorizzando le risorse naturali razionalizzando il settore estrattivo e potenziando la programmazione adeguandosi al mutamento delle esigenze imprenditoriali nei settori collegati all'attività estrattiva.</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
35	3, 4	Agli oneri connessi alle funzioni di supporto tecnico-scientifico assegnate ad ARPAV ai sensi dell'articolo 36, comma 1, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, la cui disponibilità viene incrementata a seguito delle nuove entrate di cui al comma 1. Agli oneri connessi ai contributi per la ricomposizione delle aree di cava degradate, di cui all'articolo 29, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 02 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata per euro 50.000,00 mediante le nuove entrate di cui al comma 1 e per euro 50.000,00 mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.	300.000,00	300.000,00	300.000,00

MAGGIORI ENTRATE

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
35	1	<i>La presente norma intende rinnovare la disciplina dell'attività di cava tutelando e valorizzando le risorse naturali razionalizzando il settore estrattivo e potenziando la programmazione adeguandosi al mutamento delle esigenze imprenditoriali nei settori collegati all'attività estrattiva.</i>	350.000,00	350.000,00	350.000,00
N. Art.	Co.	Fonte risorse finanziarie	2018	2019	2020
35	1	Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 7, quantificate in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono allocate al Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.	350.000,00	350.000,00	350.000,00

MINORI ENTRATE

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
35	2	<i>La presente norma intende rinnovare la disciplina dell'attività di cava tutelando e valorizzando le risorse naturali razionalizzando il settore estrattivo e potenziando la programmazione adeguandosi al mutamento delle esigenze imprenditoriali nei settori collegati all'attività estrattiva.</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
35	2	Le minori entrate derivanti dalle abrogazioni di cui all'articolo 36, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 (Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 302 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"), sono compensate con le nuove entrate di cui al comma 1.	100.000,00	100.000,00	100.000,00

La presente legge è il risultato di due progetti di legge: il n. 28 di iniziativa consiliare e il n. 153, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 8/DDL del 17 maggio 2016), presentati alla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente in data 10 luglio 2015 e 3 giugno 2016. Entrambi i progetti sono stati assegnati alla Seconda Commissione consiliare che ha espresso il parere su un unico progetto di legge (testo unificato) in data 8 marzo 2018 a seguito del parere della Prima Commissione del 7 marzo 2018.

Al fine dell'emanazione del parere da parte della Prima Commissione consiliare, la Giunta regionale ha predisposto una nuova scheda AEF (del 6 marzo 2018 e riferita al testo unificato del PdL), in quanto le disposizioni contenute nei progetti originari facevano riferimento ai bilanci di previsione 2015-2017 e 2016-2018 e, pertanto, dovevano essere aggiornate. Al riguardo, si osserva che solo il PdL n. 153 (di iniziativa della Giunta) era corredato, in

origine, dalla scheda AEF (la Sezione non dispone della scheda del PdL n. 28). In data 6 marzo è stata prodotta anche la scheda SIN relativa al testo di legge unificato.

La norma in esame si presenta con una fisionomia finanziaria complessa, in quanto prevede effetti in termini di maggiori oneri, maggiori e minori entrate. Alcune spese si configurano come ripetitive, a carattere continuativo e ricorrente.

In merito alla copertura finanziaria fornita dalle entrate allocate al Titolo 03 *“Entrate extratributarie”*, Tipologia 305 *“Rimborsi e altre entrate correnti”*, per l’importo di euro 350.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2018-2020, si osserva che la stessa non può essere considerata certa, effettiva e sufficientemente sicura, vista la natura di tali entrate. Il capitolo n. 101251/E *“Proventi derivanti dal contributo sul materiale estratto da cave (art. 19, c. 7, L.R. 16/03/2018, n. 13)”* (all’uopo istituito), pur presentando uno stanziamento finale di competenza e di cassa pari ad euro 350.000,00 nell’esercizio 2018 (lo stanziamento iniziale era pari a zero), al 31/12/2018 non risulta movimentato da nessun accertamento di entrata. Il capitolo non è rinvenibile in Nu.S.I.Co.

Il riferimento al capitolo interessato è stato desunto dalla prima scheda AEF, e sembra trattarsi del n. 007915/E *“Proventi derivanti dalle infrazioni in materia di normativa su cave e torbiere (L.R. 07/09/1982, n. 44)”* - allocato al Titolo 03 *“Entrate extratributarie”*, Tipologia 302 *“Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”*.

La copertura finanziaria delle minori entrate (euro 100.000,00) e la capienza delle risorse non è assicurata. Agli atti della Sezione non risultano documenti utili a collegare la copertura ai capitoli di spesa che potrebbero essere interessati.

Da un controllo approfondito sui dati disponibili è emerso che per gli *“oneri connessi alle funzioni di supporto tecnico-scientifico assegnate ad ARPAV”* previsti all’art. 35, comma 3 della norma in argomento, e quantificati in euro 200.000,00 per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2018-2020, il capitolo eletto dovrebbe essere il n. 103735/U, rubricato *“Azioni regionali di supporto tecnico-scientifico alle attività di vigilanza sulle cave - Trasferimenti correnti (Art. 3, c. 2, lett. d bis, L.R. 18/10/1996, n. 32)”*, allocato alla Missione 09 *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”*, Programma 02 *“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”*, Titolo 1 *“Spese correnti”*, del bilancio di previsione 2018-2020. Tale capitolo non è risultato rilevabile in Nu.S.I.Co.

Si evidenzia che il contributo di partecipazione di cui all'art. 19 comma 1 non risulta finanziariamente definito,⁹ ed attraverso la tecnica del rinvio previsto al comma 5 si demanda alla Giunta l'individuazione, in un momento successivo, dei valori di riferimento e quindi della base di calcolo per la nuova entrata.

La copertura ai sensi dell'art. 35 comma quarto degli oneri connessi ai contributi per la ricomposizione delle aree di cava degradate, di cui all'articolo 29, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, è perseguita con le risorse allocate nella Missione 09 *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"*, Programma 02 *"Tutela, valorizzazione e recupero ambientale"*, Titolo 02 *"Spese in conto capitale"*, la cui disponibilità è incrementata per euro 50.000,00 mediante le nuove entrate, costituite dalla partecipazione del coltivatore della cava ai costi sostenuti dalla comunità locale (di cui all'art. 19 comma 1, sopra richiamato) e per euro 50.000,00 mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 *"Fondi e accantonamenti"*, Programma 03 *"Altri fondi"*, Titolo 1 *"Spese correnti"* del bilancio di previsione 2018-2020. In questo caso, come per altre leggi già analizzate, si evidenzia il mancato rispetto dell'art. 49 comma 3 D. Lgs. n. 118/2011 (*"Fondi speciali"*).

Dalla Tabella D1 della scheda AEF, si desume che gli oneri per la promozione dell'attività di vigilanza sui lavori di coltivazione (art. 22) e sulla ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate (art. 29) si configurano come spese a carattere continuativo e ricorrente. Per quanto riguarda i criteri di quantificazione, dalla Tabella E risulta che l'importo è stato calcolato *"in relazione alle spese attualmente sostenute dalle Provincie per il personale"*, per la prima fattispecie di spesa e *"sulla stima delle potenziali esigenze"*, per la seconda. Si osserva che, poiché gli oneri previsti avranno ripercussioni su ciascuno degli esercizi del triennio 2018-2020, eccessivamente indeterminate appaiono i parametri adottati ai fini di ottenere una stima attendibile degli oneri a carico del bilancio regionale in termini di spesa su esercizi futuri.

⁹ Cfr. Art 19 comma 1 della norma in analisi: *"Il soggetto titolare dell'autorizzazione di cava partecipa alla spesa per gli interventi di carattere generale finalizzati al miglioramento della fruibilità dell'area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio"*. Comma 2 *"Per le finalità di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione di cava, per tutta la durata della estrazione, versa al comune, in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto e industrialmente utilizzato nell'anno precedente. Nel caso in cui vi siano più comuni interessati, la somma è suddivisa in ragione dei volumi estratti nel territorio di ciascun comune"*. Comma 5 *"La Giunta regionale definisce i valori unitari del contributo da versare ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di materiale estratto, aggiornandoli almeno ogni cinque anni."*

5.12 L.R. 29 marzo 2018, n. 14 *“Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”*

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1		<i>La presente legge dispone la modifica dell’art. 59 del Collegato alla legge di stabilità regionale per l’esercizio 2017, originariamente denominato “Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore”, in quanto, in sede di prima applicazione del disposto del citato articolo, sono emerse situazioni diverse ed eterogenee dallo stesso non contemplate.</i>			
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
2	1	All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.			

La legge regionale in esame non prevede formalmente maggiori oneri, tuttavia, essa ampliando la sfera dei beneficiari destinatari degli interventi, in assenza di eventuali “misure compensative” comporta plausibilmente una maggiore spesa. I maggiori oneri possono desumersi dalla DGR n. 864/2018 che prevede l’utilizzo di risorse vincolate del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, allocate in altro capitolo di spesa non menzionato dalla scheda AEF del PdL relativo alla L.R. 14/2018, in argomento.

Con la presente legge è stato modificato l’art. 59 del Collegato alla legge di stabilità regionale per l’esercizio 2017, originariamente denominato *“Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore”*, in quanto, in sede di prima applicazione del disposto del citato articolo, sono emerse situazioni diverse ed eterogenee dallo stesso non contemplate.

La proposta di legge (PdL n. 317/2018), di iniziativa consiliare, è stata presentata al Presidente del CR in data 9 febbraio 2018 e assegnata alla V Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole in data 13 marzo 2018.

In data 27/02/2018 la V Commissione consiliare ha apportato alcune modifiche al testo del PdL originario: si tratta di modifiche formali che non hanno reso necessaria la redazione di una nuova versione della scheda di inquadramento normativo, presentata il 26/02/2018.

La scheda di analisi economico-finanziaria (AEF), la nota di verifica nonché le note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari sono state tutte acquisite dalla I Commissione consiliare in data 7 marzo 2018, in occasione del parere di detta Commissione.

Il testo originario del PdL n. 317, al comma 6, dell'unico articolo (1) di cui è composto, prevedeva maggiori oneri a carico del bilancio regionale, quantificati in 1 mln di euro per l'esercizio 2018 e individuava nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 *"Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale"*, del Titolo I *"Spese correnti"*, del bilancio di previsione 2018-2020, l'allocatione delle risorse con cui farvi fronte. Tuttavia, nella scheda AEF (al quadro G *"Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri"*) si legge che: *"Il provvedimento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, ma solo modifiche ordinamentali. Attualmente (Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018) la linea di spesa di cui alla L.R. 30/12/2016, n. 30, art. 59, trova copertura al capitolo di spesa 103237 con stanziamento pari ad euro 1.000.000,00"*.

Tale declaratoria sembra contrastare, però, con quanto desunto dalla Tabella B *"Obiettivi ed interventi del disegno o progetto di legge"* (sempre della scheda AEF), da cui emerge che la finalità della norma in questione mira, tra l'altro, ad estendere le *"condizioni di priorità per l'attribuzione dei contributi [... attraverso] la modifica dei criteri e delle modalità per accedere al contributo di cui all'art. 59 della Legge regionale n. 30/2016"*.

Le suddette modifiche normative, determinano, in maniera indubbia, un ampliamento della platea dei beneficiari poiché prevedono l'estensione del beneficio anche *"ai figli minori di vittime di femminicidio"*, categoria non prevista nella versione iniziale dell'art. 59, e ai *"nuclei familiari con minori orfani, a prescindere dal fatto che gli stessi siano fiscalmente a carico del nucleo familiare di riferimento, o abbiano concluso l'obbligo scolastico"* (vedasi, al riguardo, le *"Note di lettura"* all'interno delle *"Note ricognitive degli impatti finanziari"*).

Il numero dei beneficiari previsto a seguito dell'applicazione della legge regionale in questione, come desunto dalla Tabella C della scheda AEF, ammonta a n. 574. Non risulta fattibile per la Sezione il raffronto rispetto alla platea dei destinatari del contributo, prevista nella precedente versione dell'art. 59, in quanto il PdL del *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"* (n. 194/2016), trasmesso a suo tempo a questa Sezione per la medesima attività di controllo, risultava sprovvisto della scheda AEF. Parimenti non risulta fornito alla Sezione alcun documento o prospetto che consenta il confronto delle variazioni intervenute tra gli effetti prodotti dall'applicazione dell'art. 59 nella sua versione originaria, con quella approvata successivamente nel 2018.

Se si considerano, poi, le risorse appostate nel bilancio di previsione 2018-2020, per l'anno 2018, esse sono le medesime (in termini quantitativi) rispetto a quelle stanziare, impegnate e liquidate nel corso dell'esercizio 2017 (1 mln di euro). Esse, pertanto, non possono ritenersi

congrue rispetto alla modifica intervenuta, che amplia il numero dei beneficiari del contributo in questione.

Da ultimo, preme evidenziare come il comma 4 del citato art. 59 (come modificato dalla legge oggetto della presente analisi) preveda che l'erogazione del contributo avvenga ai beneficiari *"per il tramite dei comuni"*: tuttavia, le risorse ivi previste, pari ad 1 mln di euro (di cui all'impegno di spesa n. 2018/9287) sono state liquidate e pagate ad Azienda Zero sul cap. 103237/U, a finanziamento regionale, non collegato a capitolo di entrata, codificato tra i *"Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali"*. Lo stesso non rientra nel perimetro sanitario nonostante sia allocato alla Missione 12 *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"* (dati e informazioni desunte dal Nu.S.I.Co. in data 07/03/2019).

Il suddetto importo è stato liquidato e pagato ad Azienda Zero in data 11/02/2019 (con mandato n. 2019/5109).

Con la DGR n. 864 del 15/06/2018 è stato approvato il bando per l'assegnazione dei contributi in questione ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 30/2016 (come modificato dalla L.R. n. 14/2018). A differenza, tuttavia, di quanto previsto dalla norma regionale, la deliberazione prevede l'erogazione di 1,5 mln di euro per le finalità previste dall'art. 59 con reperimento delle maggiori risorse (euro 500.000) al cap. 103383 di spesa, denominato *"Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)"*, allocato alla Missione 12, Programma 04, della spesa corrente, non rientrante nel perimetro sanitario, associato al cap. 1623 di entrata, denominato *"Assegnazione del fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)"*, a destinazione vincolata. L'erogazione del maggiore importo di euro 500.000,00 a favore di Azienda Zero è avvenuta in data 11/02/2019, con mandato 2019/5108, sull'impegno n. 2018/9288.

5.13 L.R. 11 maggio 2018, n. 17 *"Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria"*

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	<i>La Regione del Veneto nell'esercizio delle competenze regionali in materia di istruzione, formazione e tutela del consumatore, concorre alla crescita della comunità regionale con la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate all'educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.</i>	1.000.000,00		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
8	1	Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede: quanto ad euro 750.000,00 con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - Programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata di pari importo; quanto ad euro 250.000,00 con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 07 "Diritto allo studio" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata di pari importo. Contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020 sono ridotte di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018.	1.000.000,00		

Il progetto di legge n. 158 è stato presentato alla Presidenza del CR in data 24 giugno 2016. Il testo in origine prevedeva, all'art. 8 "Norma finanziaria", oneri di natura corrente quantificati in 1.000.000,00 euro per l'esercizio 2016. Di conseguenza, la scheda AEF redatta il 12 agosto 2016, esprimeva il riscontro sulla copertura finanziaria relativamente all'esercizio 2016, del bilancio di previsione 2016-2018. Nella Tabella F della stessa è riportato che: "Non sono presenti disponibilità da destinare a tali interventi poiché le risorse della Missione 15-Programma 4 in capo alla Direzione Lavoro sono riconducibili al POR-FSE 2007/2013, la cui programmazione è chiusa. Le risorse in capo alla Direzione Formazione e Istruzione risultano già prenotate per altre attività". Risulta quindi segnalata la necessità di individuare apposita copertura per le linee di spesa previste.

Nelle note ricognitive degli impatti finanziari (NRIF), redatte dal Servizio attività e rapporti istituzionali in data 7 marzo 2018, è suggerito di utilizzare, ai fini della copertura per l'esercizio 2018, il Fondo speciale di cui all'articolo 7 della L.R. 29/12/2017, n. 47 (Bilancio

di previsione 2018-2020), che disponeva di sufficiente capienza, con contestuale ri-formulazione della norma finanziaria (art. 8).

La ri-formulazione della norma finanziaria (art. 8) è stata recepita nel testo licenziato dalla Terza Commissione consiliare in data 18 aprile 2018 (a seguito del parere della Prima Commissione del 7 marzo 2018), così come nel testo approvato dal CR nella seduta del 3 maggio 2018. La spesa complessiva ammonta ad euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2018, del bilancio di previsione 2018-2020. Si evidenzia che la Sezione non dispone di documentazione aggiornata, con particolare riferimento alla scheda AEF.

Non risultano specificati i capitoli di spesa sui quali sono affluite le risorse del Fondo Speciale di cui all'art. 7 della L.R. n. 47/2017. Il testo licenziato dalla Terza Commissione ed il testo approvato dal CR sono stati acquisiti direttamente dal sito internet del CR, in quanto non trasmessi alla Sezione.

5.14 L.R. 15 maggio 2018, n. 18 *“Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in materia di servizi per il lavoro"*

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1		La presente legge prevede il trasferimento in capo alla Regione dell'esercizio delle funzioni in materia di servizi per il lavoro, nonché del personale dipendente dei Centri per l'impiego delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, diversamente da quanto stabilito originariamente dall'art. 54 con l'approvazione della L.R. n. 45/2017 (ossia in capo all'ente strumentale Veneto Lavoro).			
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
2	1	All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.			

Il richiamo alla clausola di neutralità finanziaria e quindi la prospettazione di assenza di oneri finanziari non appare confermata dall'effettiva portata della norma.

Le modifiche apportate all'art. 54 della L.R. n. 45/2017 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”* conseguono alla presentazione del PdL n. 320, di iniziativa consiliare, presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21/02/2018 e dal disegno di legge n. 4/DDL del 16/02/2018, di iniziativa della Giunta regionale, trasmesso al Presidente del Consiglio regionale in data 27/03/2018.

Il PdL n. 320/2018 prevede il trasferimento in capo alla Regione dell'esercizio delle funzioni in materia di servizi per il lavoro, nonché del personale dipendente dei Centri per l'impiego delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, diversamente da quanto stabilito originariamente dall'art. 54 con l'approvazione della L.R. n. 45/2017 (ossia in capo all'ente strumentale Veneto Lavoro).

Nella scheda AEF (redatta il 28/03/2018 e trasmessa il 04/04/2018) vengono individuati n. 418 beneficiari, rappresentati dagli operatori dei CPI dipendenti delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, con la previsione di oneri di natura corrente, per le spese del personale ed il funzionamento dei centri per l'impiego, quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2018-2020. Le risorse necessarie sono allocate alla Missione 15 *“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”*, Programma 01 *“Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”*, del Titolo I *“Spese correnti”*, del bilancio di previsione 2018-2020.

Con riferimento ai criteri di quantificazione della spesa, alla Tabella E della citata scheda AEF si evince quanto segue: *“Le risorse per il pagamento degli oneri di funzionamento dei CPI già attualmente vengono trasferite per i 2/3 dallo Stato alla Regione (capitolo di entrata 100897 e capitolo di uscita 102684) e per 1/3 vengono sostenute dalla Regione con finanziamento proprio (capitolo di uscita 103620) pari a euro 5.500.000,00 annui. Per l’annualità 2018 è stato previsto un riparto statale pari a euro 18.699.379 destinati a sostenere i costi del personale con contratto a tempo indeterminato, integrati per euro 373.178 destinati a sostenere i costi del personale con contratto a tempo determinato”*.

È stata redatta un’unica scheda SIN per entrambi i PdL (320/2018 e 329/2018), in data 17/04/2018. Della stessa data sono, le note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari per ciascun PdL.

Al riguardo, si osserva che:

- il capitolo 103620 di spesa, denominato *“Trasferimento a Veneto Lavoro delle funzioni in materia di servizi per il lavoro – Trasferimenti correnti (art. 54, L.R. 29/12/2017, n. 45)”*, non è visualizzabile in Nu.S.I.Co. nell’esercizio 2018, e tantomeno nel 2017. Dal Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2018-2020 si riscontra uno stanziamento iniziale di 5,5 mln di euro per ciascuna delle annualità 2018-2020;
- per i capitoli 100897 di entrata e 102684 di spesa - relativi all’assegnazione statale alla Regione e al correlato trasferimento da quest’ultima a Veneto Lavoro per interventi a favore dei CPI, ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 14/09/2015, n. 150 - non è stata prevista alcuna somma nel bilancio di previsione 2018-2020. Lo stanziamento iniziale, originariamente pari a zero, è stato oggetto di n. 2 variazioni di bilancio (per un importo complessivo di euro 22.653.285,00 - sia in entrata che in spesa - con una maggiore somma di euro 1.098.719,57 rispetto all’anno precedente) di cui alle DGR n. 1202 e 1280 rispettivamente del 14/08/2018 e del 10/09/2018. Pertanto, alla data della redazione della scheda AEF relativa al PdL n. 320/2018 (28/03/2018), il bilancio di previsione 2018-2020 non prevedeva alcuna somma a titolo di finanziamento statale, contrariamente a quanto indicato nella Tabella E della scheda stessa.

Il DDL di iniziativa della giunta regionale (poi PdL n. 329/2018), invece, prevede n. 450 beneficiari (il personale di Veneto Lavoro) e si propone di integrare il disposto normativo dell’art. 54 prevedendo la collocazione nei ruoli regionali del personale di Veneto Lavoro qualora lo stesso sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione, totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto collettivo

diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva (quadro A, della scheda AEF allegata al DDL).

Al quadro G *“ Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri ”*, della medesima scheda, si legge che: *“ Il DDL proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale in quanto il personale di Veneto Lavoro viene retribuito dall'Ente strumentale Veneto Lavoro (sia quello già in forza in precedenza sia quello proveniente dalle province e dalla città metropolitana). Gli oneri relativi sono comunque coperti dall'Ente attraverso il contributo ordinario (cap. 23000), un apposito trasferimento regionale (cap. 103620) e da trasferimenti statali (cap. 102684). Pertanto, nell'ipotesi in cui trovasse applicazione la norma proposta si conserverebbe la neutralità finanziaria in quanto i costi sono già inseriti nel bilancio regionale ”*.

In proposito, si è rilevato che:

- il cap. 023000 di spesa, relativo al contributo ordinario per il funzionamento di Veneto Lavoro, ha uno stanziamento iniziale (e finale) di euro 2.830.000,00 (medesimo importo dell'anno precedente);
- per i capp. 100897 di entrata e 102684 di spesa vedasi quanto sopra riportato con riferimento al PdL n. 320/2018. In questo caso la dichiarazione della giunta regionale a corredo della clausola di neutralità finanziaria, secondo cui le risorse sarebbero risultate già allocate nel bilancio di previsione 2018-2020, è stata prodotta in data antecedente (16/02/2018) alle variazioni di bilancio che hanno appostato le somme ai citati capitoli;
- la clausola di neutralità finanziaria, nel caso in questione, non appare, pertanto, sufficiente a suffragare la prospettazione di assenza di oneri finanziari in quanto non risultano allocate nel bilancio di previsione 2018-2020 le risorse che dovrebbero garantire la copertura finanziaria nel caso si verifichi l'ipotesi prevista dalla modifica introdotta dalla norma oggetto della presente analisi. Le citate variazioni di bilancio, infatti, sono intervenute anche successivamente all'approvazione della L.R. n. 18/2018 (del 15/05/2018), la quale ha recepito solo la modifica all'art. 54 della L.R. n. 45/2017 proposta dal DDL di iniziativa della Giunta regionale (PdL n. 329/2018).

5.15 L.R. 25 maggio 2018, n. 19 *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”*

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	<i>La legge in questione afferisce alla disciplina elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto.</i>			780.000,00
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
16	1	Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 780.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.			780.000,00

I progetti di legge di iniziativa consiliare n. 119, n. 168, n. 330, n. 334 e n. 341 sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente in data 8 febbraio 2016, 13 luglio 2016, 28 marzo 2018, 3 aprile 2018 e 17 aprile 2018 ed assegnati alla Prima Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole (sul progetto unificato) in data 9 maggio 2018. Il testo licenziato dalla Prima Commissione e il testo approvato dal Consiglio regionale sono stati acquisiti direttamente dal sito internet istituzionale, in quanto non trasmessi unitamente agli altri documenti.

Tutti i citati progetti sono supportati dalle rispettive schede di analisi economico-finanziaria (AEF), ma risultano privi delle note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF). I provvedimenti n. 119, n. 168, n. 330 e n. 334 -come riportato nelle rispettive schede AEF- hanno contenuti esclusivamente normativi e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Nelle medesime schede è ritenuto opportuno integrare l'articolato con una clausola di neutralità finanziaria, la quale non è adottata nei singoli testi presentati in origine.

Il progetto di legge n. 341, invece, ha comportato sostanziali modifiche che hanno introdotto il sistema maggioritario a doppio turno nell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Nella relativa scheda AEF, del 4 maggio 2018, si legge che: “[...] Circa gli aspetti di carattere finanziario, nell'eventualità in cui fosse necessario il secondo turno elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta, il provvedimento comporterebbe maggiori oneri a carico del bilancio regionale quantificati in euro 6.000.000,00 per l'esercizio 2020, da allocare nella Missione

01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020". Al riguardo, nella Parte Terza della medesima scheda viene precisato che: *"La spesa prevista è condizionata dal secondo turno di ballottaggio che può essere solo eventuale e si riferisce pertanto alla maggiore spesa connessa a tale eventualità"*. L'eventuale aumento della spesa dovuto alle suddette modifiche, tuttavia, risulta privo di copertura finanziaria, come emerge dalla lettura della Parte Prima di tale scheda (Quadro A).

Preme osservare, infine, che tra il testo unificato licenziato dalla Prima Commissione (9 maggio 2018) e quello approvato dal Consiglio regionale (in data 22 maggio 2018), emergono alcune importanti modifiche in ordine al numero degli articoli (il testo della Commissione ne cita 13, mentre quello del Consiglio è formato da n. 16 articoli) e alla quantificazione degli oneri a carico del bilancio regionale. Mentre il primo, infatti prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13), quello approvato dal Consiglio, all'art. 16 *"Norma finanziaria"*, quantifica oneri in euro 780.000,00 limitatamente all'esercizio 2020.

Le modifiche sopra indicate non sono supportate da documentazione, né informazioni di alcun tipo. Alla Sezione non sono stati offerti elementi utili a colmare la carenza informativa.

5.16 L.R. 21 giugno 2018, n. 21 *"Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile"*

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	<i>L'intervento legislativo è finalizzato a confermare e consolidare l'impegno della Regione del Veneto per la tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali dell'uomo, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, in coerenza con i principi della Costituzione italiana, del diritto europeo e di quello internazionale.</i>	308.100,00	239.000,00	
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
10	1	Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 308.100,00 per l'esercizio 2018 e in euro 239.000,00 per l'esercizio 2019, si provvede: - per euro 21.000,00 nell'esercizio 2018 ed euro 79.000 nell'esercizio 2019, con le risorse allocate nella Missione 12 <i>"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"</i> , Programma 08 <i>"Cooperazione e associazionismo"</i> , Titolo 1 <i>"Spese correnti"</i> del bilancio di previsione 2018-2020; - per euro 285.100,00 nell'esercizio 2018 ed euro 160.000,00 nell'esercizio 2019, con le risorse allocate nella Missione 19 <i>"Relazioni internazionali"</i> , Programma 01 <i>"Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo"</i> , Titolo 1 <i>"Spese correnti"</i> del bilancio di previsione 2018-2020; - per euro 2.000 nell'esercizio 2018 con le risorse allocate nella Missione 01 <i>"Servizi istituzionali, generali e di gestione"</i> , Programma 01 <i>"Organi istituzionali"</i> , Titolo 1 <i>"Spese correnti"</i> del bilancio di previsione 2018-2020.	308.100,00	239.000,00	

Il progetto di legge n. 299 – di iniziativa di Giunta regionale (DGR n. 42/DDL del 6 dicembre 2017) - è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14 dicembre 2017 ed assegnato alla Terza Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole il 9 maggio 2018. Il provvedimento, come indicato nella scheda AEF allegata, comportava maggiori oneri quantificati in complessivi euro 182.000,00 per l'esercizio 2017 che avevano copertura finanziaria nei capitoli di spesa n. 100635, n. 070015 e n. 003002 rispettivamente per l'importo di euro 20.000,00 - 160.000,00 ed euro 2.000,00.

In data 21 marzo 2018 la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole al PdL n. 299, a condizione che la norma finanziaria venisse riformulata secondo le indicazioni contenute nelle NLRIF, esaminate dalla Commissione stessa congiuntamente alla scheda AEF, revisionata dalla Giunta regionale in relazione agli esercizi interessati (2018 e 2019) del

bilancio di previsione 2018-2020 e acquisita dalla Prima Commissione in data 28 febbraio 2018. Sia la scheda AEF aggiornata che le NLRIF sono state prodotte alla Sezione.

Si auspica che il testo licenziato dalla Terza Commissione in data 9 maggio 2018, così come il testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 giugno 2018, abbiano recepito le modifiche suggerite dalle NLRIF in merito all'art. 10 "*Norma finanziaria*". Tali modifiche, infatti, comportano significative variazioni in aumento nella quantificazione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale che è stato possibile desumere dalla tabella anzi riportata e che vengono quantificati in euro 308.100,00 per l'esercizio 2018 ed in euro 239.000,00 per l'esercizio 2019. Il testo licenziato dalla Terza Commissione e il testo approvato dal CR sono stati acquisiti direttamente dal sito internet del CR, in quanto non trasmessi unitamente agli altri documenti. In assenza di ulteriori informazioni e di documentazione idonea a motivare la consistente modifica degli oneri a carico del bilancio regionale non possono essere svolte considerazioni aggiuntive.

5.17 L.R. 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle aree protette regionali, la presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", detta norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali. In particolare, le nuove disposizioni per la gestione e il funzionamento dei parchi perseguono l'obiettivo della semplificazione, del miglioramento e dell'efficienza delle procedure programmatiche e gestionali, sempre al fine della conservazione e della tutela dell'ambiente naturale.	1.896.000,00	3.792.000,00	3.792.000,00
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
13	1	Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.896.000,00 per l'esercizio 2018 ed in euro 3.792.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo I "Spese correnti", afferenti al finanziamento della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali" del bilancio di previsione 2018-2020.	1.896.000,00	3.792.000,00	3.792.000,00

Il procedimento di formazione della legge in oggetto è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale che ha presentato rispettivamente un disegno di legge ed una proposta di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto:

- progetto di legge n. 143: disegno di legge relativo a “Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette” (deliberazione della Giunta regionale n. 2/DDL del 24 marzo 2016), formato da n. 42 articoli e presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 6 maggio 2016;
- progetto di legge n. 217: proposta di legge d’iniziativa consiliare e relativa a “Sistema delle aree protette della Regione del Veneto: organizzazione, tutela e valorizzazione”, formato da n. 43 articoli e presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 20 gennaio 2017.

Il provvedimento n. 143, come riportato nella scheda AEF dell’8 marzo 2016, comporta oneri di natura corrente quantificati in euro 4.073.600,00 per l’esercizio 2016 ed euro 3.793.600,00 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 ed oneri in conto capitale quantificati in euro

430.000,00 per l'esercizio 2016, a carico del bilancio di previsione 2016-2018 e che trovavano copertura finanziaria nei capitoli di spesa n. 051050 *"Contributi annuali agli enti di gestione di Parchi naturali per spese di impianto e di funzionamento (L.R. 16/08/1984, n.40 - L.R. 26/06/2018, n.23) "*, n. 100165 *"Iniziative per la valorizzazione dei Parchi regionali (art. 28 bis, L.R. 16/08/1984, n.40 - art. 34, L.R. 14/01/2003, n.3)"*, n. 102095 *"Trasferimenti per la valorizzazione dei Parchi regionali (art. 28 bis, L.R. 16/08/1984, n.40)"*, n. 051056 *"Spese per il sostegno dei Parchi regionali e interregionali per l'attuazione delle previsioni dei piani ambientali (artt. 9, 13, L.R. 16/08/1984, n.40)"* e n. 3002 *"Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n.12 - art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995, n.43)"*, finanziati da risorse già allocate in bilancio. Il testo del PdL n. 143 è stato acquisito direttamente dal sito internet istituzionale in quanto non trasmesso. Non sono state rinvenute le Note di lettura e le ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF). Il provvedimento n. 217, anch'esso acquisito direttamente dal sito internet istituzionale in quanto non trasmesso, riporta la dicitura *"annullato"*, senza alcuna specificazione riguardo la motivazione. Il progetto in argomento, all'art. 43 *"Norma finanziaria"*, prevedeva oneri correnti quantificati in euro 4.453.500,00 per l'esercizio 2017 ed euro 4.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 ed oneri in conto capitale quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2017, a carico del bilancio di previsione 2017-2019.

Entrambi i progetti di legge sono stati assegnati alla Seconda Commissione (14 maggio 2018) che, ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio della Prima Commissione del 23 maggio 2018, ha elaborato un testo unificato e denominato *"Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali"*. Il testo unificato consta di n. 13 articoli e all'art. 13 *"Norma finanziaria"* sono quantificati oneri complessivi per euro 3.793.600,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 del bilancio di previsione 2018-2020. La Sezione non dispone di informazioni utili sulle ragioni per le quali il provvedimento – sopra richiamato- che risulta *"annullato"*, sia stato considerato ai fini dell'elaborazione di un successivo testo di legge.

In data 23 maggio 2018 la Prima Commissione ha espresso parere favorevole ai succitati progetti (n. 143 e n. 217), invitando la Seconda Commissione a sostituire nell'articolato la norma finanziaria con quella riportata nelle NLRIF. In particolare, nel parere¹⁰ si evidenzia quanto di seguito: *"[...] la scheda di analisi economico-finanziaria (AEF), redatta con riferimento*

¹⁰ Il file trasmesso alla Sezione, relativo al suddetto parere, risulta privo della scheda AEF richiamata dalla Prima Commissione nel citato parere. Mancano, inoltre, le schede SIN e NLRIF del testo unificato.

al testo unificato dal titolo "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali" quantifica gli impatti finanziari e ne certifica la copertura a valere sul bilancio di previsione 2018-2020; le note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF), redatte dal Servizio attività e rapporti istituzionali avvalendosi delle informazioni su impatti e copertura contenute nella richiamata scheda, indicano la necessaria riformulazione della norma finanziaria (articolo 13)".

Il testo unificato licenziato dalla Seconda Commissione in data 14 giugno 2018, all'art. 13 "Norma finanziaria" prevede oneri quantificati in euro 1.896.000,00 per l'esercizio 2018 ed euro 3.792.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020, a carico del bilancio di previsione 2018-2020, così come il testo approvato dal Consiglio regionale in data 19 giugno 2018. Entrambi i documenti sono stati acquisiti direttamente dal sito internet istituzionale in quanto non trasmessi alla Sezione.

La mancanza della scheda AEF aggiornata (sulla base degli oneri a carico del bilancio di previsione 2018-2020), anche e soprattutto alla luce di quanto previsto dall'art. 13 del testo definitivamente approvato, che dispone "[...] euro 3.792.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020", non permette di individuare con precisione l'onere a carico degli esercizi 2019 e 2020, né la modalità di copertura finanziaria prevista per il triennio 2018-2020.

5.18 L.R. 27 luglio 2018, n. 25 *“Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017”*

Con la deliberazione n. 8/DDL del 30 aprile 2018 la Giunta regionale ha approvato il Disegno di legge che approva le risultanze della Giunta regionale con riferimento all'esercizio finanziario 2017. Esso consta di n. 13 articoli (oltre agli allegati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*") ed è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11 maggio 2018, dove ha acquisito il n. 352 del registro dei progetti di legge.

Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare che ha espresso parere (con modifiche) in data 11 luglio 2018. Il testo approvato dalla Commissione, infatti, si compone di n. 14 articoli (rispetto ai 13 iniziali del DDL) in quanto è stato aggiunto l'articolo riguardante il "*Rendiconto consolidato*", rubricato al n. 12. Detto articolo, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del citato D. Lgs. n. 118/2011, approva il "*Rendiconto consolidato comprendente i risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017*". Alla Sezione non è stato fornito né reso disponibile il parere espresso dalla Prima Commissione, né quello delle altre Commissioni competenti per materia. Dal sito internet istituzionale del Consiglio regionale è stato acquisito il parere della Prima commissione.

Il Consiglio regionale, sulla base della relazione della Prima Commissione consiliare, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa n. 26 del 17 luglio 2018 nella versione licenziata dalla Prima Commissione. Non sono risultate rinvenibili le Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF), né la scheda AEF, la documentazione trasmessa è di natura esclusivamente contabile.

5.19 L.R. 26 luglio 2018, n. 26 *“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 399 del 21 febbraio 2017”*

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 152.657,67, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 399 del 21 febbraio 2017.	152.657,67		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
2	1, 2	Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 2.657,67 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.	152.657,67		

Il progetto di legge n. 363 – di iniziativa di Giunta regionale (DGR n. 15/DDL del 19 giugno 2018) - è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21 giugno 2018 ed assegnato alla Prima Commissione consiliare, che ha espresso parere favorevole il 11 luglio 2018. Il provvedimento, come indicato nella scheda AEF allegata, comporta maggiori oneri complessivamente pari ad euro 152.657,67 per l'esercizio 2018, di cui in conto capitale euro 150.000,00 e in conto corrente euro 2.657,67. La copertura finanziaria è perseguita attraverso le disponibilità presenti nei capitoli di spesa n. 100916 *“Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari negli anni 2007-2013 (art. 41, L.R. 05/02/1996, n. 6)”* e n. 103652 *“Spese per altri interessi passivi - ricerca innovazione ed energia”*. Non risultano prodotti alla Sezione sia il parere della Prima Commissione consiliare, che le Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari.

La quantificazione dell'importo, secondo quanto emerge dalla scheda di analisi economico-finanziaria (Tabella E), fa riferimento alla somma liquidata nella Sentenza n. 399 del 21 febbraio 2017 di cui all'oggetto. La copertura finanziaria risulta affidata alle risorse già stanziare nel bilancio pluriennale 2018-2020, allocate con variazione in aumento - datata 6 marzo 2018 (DGR n. 216/2018) - precedente all'adozione della legge in questione.

5.20 L.R. 7 agosto 2018, n. 28 *“Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020”*

La Giunta regionale ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 luglio 2018, n. 18/DDL che è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 luglio 2018, dove ha acquisito il n. 369 del registro dei progetti di legge.

Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole in data 25 luglio 2018;

Il Consiglio regionale ha esaminato ed approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2018, n. 29.

Il testo licenziato dalla Prima Commissione, nella seduta del 25 luglio 2018, presenta i medesimi contenuti del testo approvato dal Consiglio regionale: esso si compone di n. 8 articoli di cui i primi 7 inerenti alle modifiche ed alle variazioni da introdurre agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2018-2020 (e relativi allegati), mentre l'ultimo articolo riguarda l'entrata in vigore della norma in questione.

Si evidenzia che il testo licenziato dalla Prima Commissione è stato acquisito dal sito internet istituzionale e non trasmesso alla Sezione. Dall'analisi della documentazione prodotta dal Consiglio regionale a corredo del disegno e del progetto di legge emerge il permanere delle criticità evidenziate nei rilievi formulati in sede di referto sulle leggi di spesa per l'esercizio 2017. Si registra, pertanto, oltre al persistere di un comportamento legislativo illegittimo sotto il profilo della copertura delle leggi di spesa, il mancato adeguamento alle osservazioni offerte. In particolare, la devianza riguarda i seguenti aspetti:

- la legge di assestamento è stata adottata oltre il termine fissato dall'art. 50, comma 1, del D. lgs. n. 118/2011 al 31 luglio;
- nel provvedimento legislativo in esame non si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio, come prescritto dal 2° comma del citato art. 50, ma ci si limita, nella nota integrativa allegata alla legge, a rinviare al prospetto degli equilibri di bilancio, del pari allegato alla medesima, il quale darebbe atto del permanere di tali equilibri;
- per quanto riguarda, poi, la modalità di copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione (secondo le previsioni dell'art. 50, comma 3, lett. c) del menzionato D. Lgs. n. 118/2011) che, al termine dell'esercizio 2017 è stato accertato nella somma di euro 2.552.790.266,27, si rinvia alle questioni già emerse in sede di referto sulle leggi di spesa relative all'anno 2017.

Si rileva, altresì, che nella sezione riguardante la *“Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri”* della scheda di analisi economico-finanziaria (redatta il 9 luglio 2018) ed allegata al disegno di legge della Giunta, risultano riportate le medesime osservazioni presenti nella scheda relativa al DDL dell’assestamento al bilancio di previsione del precedente triennio 2017-2019 (L.R. n. 35/2017), ovvero: *“L’assestamento, al pari degli altri procedimenti di variazione al bilancio di previsione vigente, nelle varie fattispecie previste dalla legge regionale di contabilità (L.R. 39/2001) e dal D. Lgs 118/2011, non comporta nuova o maggiore spesa a carico del bilancio regionale”,* con la precisazione che *“Gli allegati al provvedimento forniscono la dettagliata rappresentazione delle quantità e della allocazione delle risorse movimentate con il provvedimento”*.

Sempre nella scheda AEF, si legge che *“L’aggiornamento delle previsioni di alcune entrate in relazione all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni e una serie di variazioni compensative nelle poste di bilancio, hanno permesso di rimodulare alcune autorizzazioni di leggi di spesa al fine di recepire le esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione, destinando le risorse alle spese per l’attuazione delle scelte fondamentali del programma di mandato della legislatura regionale”*.

5.21 L.R. 7 agosto 2018, n. 29 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 1746 del 1° settembre 2014 e n. 1310 del 31 maggio 2017”

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 124.013,95, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 1746 del 1° settembre 2014.	134.560,78		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
3	1, 2	Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 83.873,14 per l'esercizio 2018 si fa fronte per euro 73.519,90 con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 1 "Difesa del suolo" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 10.353,24 con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 50.687,64 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 1 "Difesa del suolo" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.	134.560,78		

Il progetto di legge n. 364 – di iniziativa di Giunta regionale (DGR n. 16/DDL del 26 giugno 2018) - è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 28 giugno 2018 e assegnato alla Prima Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole il 18 luglio 2018. Il provvedimento, come indicato nella scheda AEF allegata, comporta maggiori oneri complessivamente pari ad euro 134.560,78 per l'esercizio 2018, di cui in conto capitale euro 83.873,14 e in conto corrente euro 50.687,64. La copertura finanziaria è perseguita attraverso le disponibilità presenti nei capitoli di spesa n. 053053 “Interventi per il ripristino di opere pubbliche nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 1994 (art. 6, L. 16/02/1995, n. 35)”, n. 101882 “Contributi per gli interventi e le opere relative al ripristino ambientale delle aree interessate dall'attività di cava e per altre attività connesse (artt. 20, 25, L.R. 07/09/1982, n. 44)” e n. 102600 “Spese per altri interessi passivi - difesa del suolo”, rispettivamente per l'importo di euro 73.519,90 – 10.353,24 ed euro 50.687,64. “. Non risultano prodotti alla

Sezione sia il parere della Prima Commissione consiliare, che le note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari.

Come già per la legge regionale 26 luglio 2018, n. 26, la quantificazione dell'importo, secondo quanto emerge dalla scheda di analisi economico-finanziaria (Tabella E), fa riferimento alle somme liquidate nelle sentenze in oggetto. La copertura finanziaria risulta affidata alle risorse già stanziare nel bilancio pluriennale 2018-2020, allocate con variazione in aumento datata 20 febbraio 2018 (DGR n. 172/2018), precedente all'adozione della legge in questione. Dagli atti a disposizione della Sezione non è rinvenibile alcuna indicazione in merito alle modalità di individuazione delle risorse afferenti ai capitoli di spesa utilizzati, in particolare n. 053053 e n. 101882, aventi riferimenti normativi differenti.

5.22 L.R. 8 ottobre 2018, n. 33 *“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del tribunale di Venezia n. 725 del 25 ottobre 2013”*

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 41.942,06, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 725 del 25 ottobre 2013.	41.942,06		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
3	1	Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 41.942,06 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute" - Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.	41.942,06		

Il progetto di legge n. 391 – di iniziativa di Giunta regionale (DGR n. 33/DDL del 7 agosto 2018) - è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 10 agosto 2018 e assegnato alla Prima Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole il 26 settembre 2018. Il provvedimento, come indicato nella scheda AEF allegata, comporta maggiori oneri quantificati in euro 41.942,06 per l'esercizio 2018 (di cui euro 500,00 per il pagamento degli interessi legali), che trovavano copertura finanziaria nei capitoli di spesa n. 103403 *“Oneri per la definizione transattiva contenziosi - sanità” - altre spese correnti*” e n. 103698 *“Spese per altri interessi passivi – sanità”*. Quest’ultimo capitolo non è visualizzabile nel programma di contabilità finanziaria della Regione (Nu.S.I.Co.).

La scheda di inquadramento normativo (SIN) è datata 26 settembre 2018. Non risultano pervenuti alla Sezione il parere della Prima Commissione consiliare, né le Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari.

Il testo licenziato dalla Prima Commissione e il testo approvato dal Consiglio regionale sono stati acquisiti direttamente dal sito internet istituzionale, in quanto non trasmessi unitamente agli altri documenti.

La copertura finanziaria relativa al cap. 103403/U (euro 41.442,06) risulta affidata alle risorse già stanziare nel bilancio pluriennale 2018-2020, limitatamente all’esercizio 2018, allocate con variazione in aumento datata 26 marzo 2018 (DGR n. 362/2018), precedente all’adozione della legge in questione.

5.23 L.R. 8 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto”

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	<i>La legge in questione mira alla tutela del settore artigiano nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche volte allo sviluppo d'impresa, all'accesso al credito, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e organizzativo, alla formazione e alla promozione delle produzioni.</i>	20.002.050,00		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
29	1, 2, 3	Agli oneri di natura corrente derivanti dall'istituzione della Commissione regionale per l'artigianato, quantificati in euro 2.050,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 1 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 per il sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale, quantificati in euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"). Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 per la realizzazione delle politiche di sviluppo per l'artigianato quantificati in euro 18.700.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112").	20.002.050,00		

Il progetto di legge n. 302 – di iniziativa di Giunta regionale (DGR n. 43/DDL del 14 dicembre 2017), formato da n. 29 articoli, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 20 dicembre 2017 e assegnato alla Terza Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole il 20 settembre 2018. Il provvedimento, come indicato nella scheda AEF del 30 ottobre 2017, comporta maggiori oneri complessivamente pari ad euro 20.002.050,00 per l'esercizio 2018, di natura corrente per euro 1.302.050,00 ed in conto capitale per euro 18.700.000,00.

In particolare, nell'ambito della spesa corrente, l'importo di euro 2.050,00 trovava copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 003002/U *"Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, L.R. 10/06/1991, n.12 - art. 4, c. 1, L.R. 07/11/1995, n.43)"*, del bilancio di previsione 2017-2019, mentre per la parte rimanente (pari ad euro 20.000.000,00) è previsto di farvi fronte con le risorse del Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*), di cui al capitolo di spesa n. 023701/U *"Spese per l'esercizio di funzioni e compiti conferiti alla Regione in materia di incentivi alle imprese - risorse vincolate (art. 55, L.R. 13/04/2001, n.11 - art. 22, c. 3, lett. b, L.R. 05/04/2013, n.3)"*.

In data 11 settembre 2018 la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge in esame e nella stessa nota ha precisato quanto di seguito riportato: *"Con nota del 1° marzo 2018, a fronte di richiesta degli uffici consiliari la Direzione industria, artigianato, commercio e servizi ha trasmesso la scheda di analisi economico-finanziaria (AEF) aggiornata agli importi previsti dal bilancio di previsione 2018-2020. Con successiva nota del 27 luglio 2018, a fronte di richiesta degli uffici consiliari finalizzata ad acquisire ulteriori precisazioni circa gli impatti finanziari, la citata Direzione ha confermato la copertura delle spese correlate all'applicazione della legge, all'indomani dell'approvazione della legge regionale n. 25/2018 (Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017). Le note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF), redatte dal Servizio attività e rapporti istituzionali, attestano quanto sopra"*.

Dagli atti offerti in comunicazione alla Sezione (scheda AEF aggiornata e datata 15 febbraio 2018 e NLRIF dell'11 settembre 2018) si rileva che gli importi previsti, oltre ad afferire al bilancio di previsione 2018-2020, anziché al 2017-2019, avrebbero dovuto trovare la copertura finanziaria nel redigendo *"Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017"*, approvato con la L.R. n. 25 del 27 luglio 2018, in epoca successiva, quindi, alla data di stesura della scheda AEF (15 febbraio 2018). La legge risulta approvata nella seduta del 2 ottobre 2018, tuttavia i documenti necessari per la valutazione finanziaria da parte del Consiglio regionale, non erano idonei a garantire la copertura finanziaria della spesa, le cui risorse dovevano ancora individuate e rese disponibili nel bilancio di previsione 2018-2020. Il testo licenziato dalla Terza Commissione (20 settembre 2018) consta di n. 28 articoli anziché i 29 del testo originario, mentre il testo approvato dal Consiglio regionale nella

seduta del 2 ottobre 2018 torna a n. 29 articoli. Le modifiche in questione, tuttavia, non hanno comportato variazioni nella quantificazione degli oneri a carico del bilancio regionale per il triennio 2018-2020. Entrambi i documenti sono stati acquisiti direttamente dal sito internet istituzionale in quanto non trasmessi.

In merito alle modalità utilizzate dalla Regione ai fini della copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, in particolare con riferimento al capitolo n. 023701/U, sopra citato, che avrebbe dovuto fornire copertura sia agli oneri di parte corrente (per 1,3 mln di euro) che di parte capitale (per 18,7 mln di euro), si evidenzia quanto segue:

- 1) con riferimento all'esercizio 2018, lo stanziamento iniziale di competenza è pari a zero; quello finale si attesta ad euro 181.233,17. Detto importo non appare, pertanto, sufficiente a garantire la copertura finanziaria della spesa prevista dall'art. 29 della presente legge;
- 2) il sopracitato capitolo, allocato alla Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*", Programma 01 "*Industria, PMI e artigianato*" afferente alle spese in c/capitale, è utilizzato per finanziare anche la spesa corrente (vedasi comma 2, dell'art. 29). In tal modo appare non rispettato il disposto di cui all'art. 17, della L. n. 196/2009.

5.24 L.R. 25 ottobre 2018, n. 36 *“Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro e successive modificazioni”*

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
		<i>La presente legge detta disposizioni in materia di politiche e mercato del lavoro nell'ambito della Regione Veneto al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche introdotte nella disciplina statale in tale ambito.</i>	2.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
31	1	Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2018 e in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 <i>"Politiche per il lavoro e la formazione professionale"</i> , Programma 01 <i>"Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro"</i> , Titolo 1 <i>"Spese correnti"</i> del bilancio di previsione 2018-2020.	2.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

Il progetto di legge n. 274 – di iniziativa di Giunta regionale (DGR n. 21/DDL del 19 luglio 2017) - è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 7 agosto 2017 e assegnato alla Terza Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole il 4 luglio 2018.

Al citato progetto di legge è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria (AEF), esso risulta tuttavia privo delle note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF).

Come indicato nella scheda AEF, gli oneri sono quantificati in complessivi euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio (2017, 2018 e 2019) ed alla copertura di tali oneri si provvede mediante le risorse allocate alla Missione 18 *"Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali"* Programma 01 *"Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali"* Titolo 1 *"Spese correnti"*, del capitolo di spesa n. 102454 *"Fondo per l'attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - trasferimenti correnti (art. 6, L.R. 09/10/2015, n.17 - art. 1, L.R. 30/12/2016, n.30)"*, a carico del bilancio di previsione 2017-2019. Al riguardo, nella scheda AEF si evidenzia la necessità di integrare il testo del provvedimento, in quanto sprovvisto, con un articolo di norma finanziaria che individui per ogni onere elencato le risorse finanziarie da utilizzare ai fini della copertura della spesa. In data 4 luglio 2018 la Prima Commissione consiliare ha

espresso parere favorevole sulla proposta di legge in esame, a condizione che la norma finanziaria venisse riformulata secondo quanto indicato nelle NLRIF (allegate al citato parere). In particolare, dalla lettura della documentazione allegata al menzionato parere (scheda AEF aggiornata e NLRIF) emerge la necessità di apportare delle modifiche rispetto al testo presentato in origine, con particolare riferimento all'articolo relativo alla norma finanziaria. Nella scheda AEF, acquisita dalla Commissione il 13 giugno 2018, gli oneri previsti per l'esercizio 2018 sono quantificati in euro 2.500.000,00 anziché 5.500.000,00 come indicati nella scheda AEF iniziale, mentre restano invariati gli importi relativi agli esercizi 2019 e 2020 (euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio). Nelle NRIF, in merito alla riduzione dello stanziamento per l'esercizio 2018, si legge: *“La riduzione dello stanziamento 2018 è dovuta a quanto disposto dalla legge regionale n. 20/2018 (“Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto”), che ha dato seguito ad un’istanza del 20/3/18 della medesima Direzione lavoro circa una variazione compensativa di € 3.000.000 tra il Programma 1 e il Programma 3 (“Sostegno all’occupazione”) della Missione 15, al fine di dar copertura alla quota di cofinanziamento regionale al POR FSE 2014-2020 per bandi in via di emanazione; il capitolo 103620 è stato dunque decurtato di tale cifra, a beneficio del capitolo 102357 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 - area lavoro - cofinanziamento regionale - trasferimenti correnti (dec. UE 12/12/2014, n. 9751). La Direzione ha infatti comunicato di aver registrato in via eccezionale, nel corrente esercizio, un’economia di circa 3 milioni di euro sulla gestione della fase transitoria dei centri per l’impiego, riferita agli anni 2015-2016-2017; per gli anni 2019 e 2020 il fabbisogno è invece rimasto invariato”*. La copertura finanziaria di tali oneri è prevista con le risorse allocate nella Missione 15 *“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”*, Programma 01 *“Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”*, Titolo 1 *“Spese correnti”* del capitolo di spesa n. 103620 *“Esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro - trasferimenti correnti (art. 54, L.R. 29/12/2017, n.45)”*, a carico del bilancio di previsione 2018-2020.

Come si può osservare vengono modificati la Missione ed il Programma di allocazione delle risorse, nonché la relativa copertura finanziaria, come anche il capitolo di spesa da utilizzare.

Le modifiche anzidette sono state recepite nel testo licenziato dalla Terza Commissione del 4 luglio 2018, così come nel testo approvato dal Consiglio regionale del 16 ottobre 2018 (art. 31 - *Norma finanziaria*). Entrambi i documenti sono stati acquisiti direttamente dal sito internet istituzionale in quanto non trasmessi alla Sezione.

5.25 L.R. 31 ottobre 2018, n. 37 “Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto”

Da quanto emerge dalla relazione (allegato A) al Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 36 del 25/09/2018, ad oggetto “Seconda *variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto*”, trasmesso al Consiglio regionale in data 27 settembre 2018 (unitamente alla scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla struttura regionale competente), dove ha acquisito il n. 400 del registro dei progetti di legge, si tratta di “una *variazione negli stanziamenti di bilancio* [di previsione 2018-2020 di cui alla L.R. n. 47/2017, n.d.r.] *ritenuta opportuna in relazione all’andamento delle politiche regionali*” (motivazione, peraltro, identica a quella citata in occasione della prima variazione generale disposta con la L.R. 25 maggio 2018, n. 20), oltre ad altre variazioni di tipo compensativo. All’art. 1 “*Stato di previsione delle entrate e delle spese*” del citato DDL si dichiara, invece, palesemente che trattasi di variazioni (tutte) di tipo compensativo a valere sugli stanziamenti di competenza e di cassa, di cui agli allegati 1 e 2 del DDL in questione.

Dalla scheda AEF sopra richiamata emerge quanto già evidenziato per la prima variazione generale dell’esercizio 2018, che:

- trattasi di una variazione compensativa ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. n. 118/2011 (tabella B, pag. 3);
- gli interventi contenuti nella manovra sono destinati ad un numero “*indeterminato*” di beneficiari (tabella C, pag. 4);
- il DDL non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma solo una diversa allocazione delle risorse (vedasi, in particolare, il quadro G) relativo alla clausola di neutralità finanziaria);
- la stessa rimanda agli allegati al provvedimento di variazione in quanto “*forniscono la dettagliata rappresentazione delle quantità e delle allocazioni delle risorse movimentate*” con il medesimo provvedimento.

Il testo (composto da n. 4 articoli) ed i prospetti ad esso allegati, approvati dal Consiglio regionale (PdL n. 400/2018), non hanno subito alcuna modifica rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sul PdL in questione in data 17 ottobre 2018.

Dalla scheda AEF (quadro G) si evince che la norma oggetto della presente analisi prevede sostanzialmente due tipi di interventi, come di seguito illustrato:

- 1) l'aumento della spesa regionale, per un ammontare complessivo di 9,760 mln di euro, a fronte di una riduzione di *“alcune autorizzazioni di spesa approvate col bilancio di previsione per un totale 6.026.000,00 euro ed un maggior introito di quasi 2.900.000,00 euro a valere sui proventi da concessioni su beni demaniali e patrimoniali”*. Questi ultimi valori pari complessivamente a 8,926 mln di euro, non risultano dare copertura al totale dei maggiori oneri previsti;
- 2) una variazione di tipo compensativo dell'importo di euro 9.819.868,40 che prevede lo spostamento di risorse dal Titolo 2 *“Spese in conto capitale”* al Titolo 1 *“Spese correnti”*, della Missione 13 *“Tutela della salute”*, Programma 01 *“Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”* per trasferirle dalla *“soppressa UO Sistema informativo SSR all'Azienda Zero necessarie allo svolgimento delle attività che per effetto della riorganizzazione sanitaria sono in essa confluite”*. La variazione operata non rispetta la natura ed il vincolo di destinazione delle suddette somme considerato che tali risorse rientrano tra quelle attribuite alla Regione tramite il FSN, per le quali le finalità sono preventivamente stabilite.

Diversamente dalla prima variazione generale nei documenti resi disponibili alla Sezione non risultano individuati i capitoli di entrata e di spesa oggetto degli interventi, sopra indicati. Ciò non consente alla Sezione di completare il lavoro di verifica e di analisi contabile di accertamento della effettiva ed obbligatoria copertura finanziaria per i maggiori oneri previsti, ovvero delle concrete minori spese e delle maggiori entrate, nonché la legittimità delle tecniche di copertura.

5.26 L.R. 31 ottobre 2018, n. 38 “Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni. Istituzione nell'ambito del sistema di servizi per il lavoro di "Sportelli Informalavoro"”

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	La legge in questione istituisce una rete di sportelli Informalavoro, presso i Comuni del Veneto, per lo svolgimento da parte di operatori comunali di iniziative volte all'inserimento lavorativo dei cittadini e iniziative di carattere sociale.	5.000,00	165.000,00	150.000,00
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
5	1, 2	Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 in ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, si provvede con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 5.000,00 nell'esercizio 2018 e in euro 15.000,00 nell'esercizio 2019, si provvede con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.	5.000,00	165.000,00	150.000,00

Il progetto di legge n. 359 si compone di n. 4 articoli ed è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13 giugno 2018. Il provvedimento è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare che ha espresso il parere in data 20 settembre 2018 a seguito del parere favorevole della Prima Commissione dell'11 settembre 2018.

Il testo licenziato dalla Terza Commissione e il testo approvato dal Consiglio regionale sono stati acquisiti direttamente dal sito internet istituzionale, in quanto non trasmessi unitamente agli altri documenti.

Il provvedimento comporta maggiori oneri quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2018, in euro 165.000,00 per l'esercizio 2019 ed euro 150.000,00 per il 2020, allocati alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programmi 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” e 02 “Formazione professionale” del Titolo I “Spesa corrente”, la cui copertura finanziaria viene prevista mediante prelevamento delle risorse dalla Missione 20

"Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Dalla Tabella F della scheda AEF, allegata al progetto di legge in esame, emerge tuttavia che la modalità di copertura finanziaria adottata è rappresentata dalle risorse stanziare alla Missione 20, Programma 03 limitatamente agli oneri previsti per gli esercizi 2019 e 2020, per l'importo di euro 150.000,00 ciascuno. Per le rimanenti somme (euro 5.000,00 nel 2018 ed euro 15.000,00 nel 2019) viene indicata, invece, la Missione 15 e solo il Programma 02. Inoltre, non vengono precisati i capitoli di spesa interessati ed i relativi importi. Si evidenzia in questo caso, come per altre leggi di spesa analizzate, oltre alla discordanza di informazione rilevabili dai documenti prodotti, che la specificazione della Missione e del Programma in cui trovano allocazione le risorse da impegnare non rappresenta una modalità di copertura tra quelle previste dall'art. 17 della L. n. 196/2009.

Si riporta quanto rilevato nella Parte Terza della citata scheda AEF: "[...]. Le missioni e programmi di spesa di destinazione delle risorse come indicati all'art. 4 (15.01 e 15.02) non comprendono attualmente capitoli di bilancio idonei allo svolgimento delle attività previste. Si precisa che ad oggi la Direzione Lavoro è titolare di budget relativamente ai capitoli a finanziamento regionale tutti classificati in 15.03". Tale affermazione prevede ex se un successivo aggiornamento di fattibilità della scheda AEF. Quest'ultimo non è stato trasmesso alla Sezione, che pertanto non può che ritenere incerta la definizione della copertura dell'onere.

Il testo licenziato dalla Terza Commissione nella seduta n. 112 del 20 settembre 2018 non ha subito variazioni rispetto alla versione originaria (PdL n. 359/2018), mentre il testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 2018 è formato da n. 5 articoli anziché 4 come in precedenza (Clausola valutativa), senza comportare modifiche nella quantificazione degli oneri a carico del bilancio regionale per il triennio 2018-2020.

Da ultimo, occorre segnalare quanto dichiarato nelle NRIF dell'11 settembre 2018, ossia che il fondo allocato alla Missione 20, Programma 03 (che dovrebbe dare copertura agli oneri derivanti dalla legge oggetto di analisi), alla data di redazione delle stesse, presenta adeguata capienza.

Come si evince dal prospetto illustrativo delle movimentazioni del Fondo speciale per le spese correnti (Cap. 080210/U), di cui all'art. 7 della L.R. n. 47/2017 (cfr. par. 6.1.2.1) - limitatamente all'esercizio 2018, emerge che non è stata fornita copertura finanziaria alla presente legge in quanto non risulta il prelievo dal fondo per euro 5.000,00.

5.27 L.R. 14 novembre 2018, n. 39 “Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 - Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1, 2		<i>La legge in oggetto modifica gli artt. 33 e 39 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio rurale", con particolare riferimento alle funzioni svolte dai consorzi di bonifica.</i>	10.000,00		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
2	3	Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020, la cui dotazione è aumentata di pari importo; contestualmente le risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", sono ridotte di euro 10.000,00 nell'esercizio 2018.	10.000,00		

Il progetto di legge n. 344 si compone di un solo articolo (art. 1 - *Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e tutela del territorio"*) ed è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18 aprile 2018. Il provvedimento è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare, che ha espresso il parere in data 4 ottobre 2018 a seguito del parere favorevole della Prima Commissione, rilasciato il 14 giugno 2018. Il testo licenziato dalla Seconda Commissione e il testo approvato dal Consiglio regionale sono stati acquisiti direttamente dal sito internet istituzionale, in quanto sono stati resi disponibili alla Sezione.

Il provvedimento, come indicato nella scheda AEF del 24 maggio 2018, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Nella medesima scheda e nella nota di verifica della stessa si riteneva opportuno integrare l'articolato con la clausola di neutralità finanziaria, clausola mancante nel testo presentato in origine. La Prima Commissione parimenti nel proprio parere, invitava la Seconda Commissione ad integrare l'articolato con la declaratoria di assenza di oneri proposta dalle NLRIF. Il testo licenziato dalla Seconda Commissione, tuttavia, non risulta aver recepito l'indicazione. Dal testo definitivo, approvato dal Consiglio regionale il 6 novembre 2018, si riscontrano le seguenti modifiche rispetto al testo licenziato dalla Seconda Commissione in data 4 ottobre 2018:

1. l’inserimento del comma 2, all’art. 1 (Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 *“Nuove norme per la bonifica e tutela del territorio”*), che prevede l’invarianza della spesa (*“Alla attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”*);
2. l’aggiunta un nuovo articolo (art. 2 - *Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e tutela del territorio”*) che quantifica oneri per euro 10.000,00 per l’esercizio 2018.

Le sopraindicate modifiche non risultano supportate da documentazione, in ogni caso essa non è stata resa disponibile alla Sezione.

La mancata indicazione del capitolo (o dei capitoli) di spesa del bilancio regionale sul quale sarebbero già state allocate le risorse utili ai fini dell'attuazione della legge in esame (cfr. punto 1), non permette la verifica che l’operazione di individuazione delle risorse sia avvenuta nell'ambito delle disponibilità del bilancio di previsione 2018-2020.

5.28 L.R. 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale - Infrastrutture Venete S.r.l. - per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	<i>La legge in questione riorganizza e razionalizza il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna.</i>		2.310.000,00	4.620.000,00
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
6	1	Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, quantificati in euro 2.310.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 4.620.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti all'articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)".		2.310.000,00	4.620.000,00

Il progetto di legge n. 399 – di iniziativa di Giunta regionale (DGR n. 38/DDL del 25 settembre 2018) - è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27 settembre 2018 ed assegnato alla Prima Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole il 29 ottobre 2018¹¹.

Il citato progetto presenta la scheda di analisi economico-finanziaria (AEF), ma è privo delle note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF). La scheda di inquadramento normativo (SIN) è datata 29 ottobre 2018.

Come indicato nella scheda AEF, del 24 settembre 2018, il provvedimento comporta maggiori oneri quantificati in euro 2.310.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 4.620.000,00 per l'esercizio 2020 che trovavano copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 102652 “Azioni regionali a favore della società Sistemi Territoriali S.p.A. per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale - acquisto di beni e servizi (art. 69, L.R. 22/02/1999, n. 7)”. Il testo licenziato dalla Prima Commissione (29 ottobre 2018) non ha subito modifiche rispetto alla precedente versione (PdL n. 399), così come il testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 novembre 2018.

¹¹ Parere non offerto in comunicazione, né diversamente disponibile per la Sezione. Il testo licenziato dalla Prima Commissione ed il testo approvato dal Consiglio regionale sono stati acquisiti direttamente dal sito internet istituzionale.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria, viene richiamato quanto disposto dall'art. 6 *"Norma finanziaria"* del testo di legge definitivo, che la individuava "[...] *mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti all'articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)"*. Si osserva che il cap. 102652/U eletto ai fini della copertura, oltre a presentare uno stanziamento iniziale e finale di competenza pari ad euro 4.620.000,00 per ciascun esercizio (2019 e 2020), risulta già assegnato in sede di bilancio di previsione 2018-2020 (L.R. 29 dicembre 2017, n. 47).

Per le risorse necessarie al finanziamento degli oneri previsti dalla legge in oggetto non è indicato il capitolo di spesa su cui avrebbero dovuto gravare, pertanto la Sezione si trova nella impossibilità di procedere alla verifica ed alle conseguenti valutazioni.

5.29 L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”

In osservanza dei termini previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, allegato 4/1 rubricato “*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*”, punto 4.1, lettere c), d) e J), i progetti di legge n. 405, n. 406 e n. 407 del 2018 inerenti, rispettivamente, al collegato alla legge di stabilità regionale 2019, alla legge di stabilità regionale 2019 e alla legge di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati presentati al Consiglio regionale in data 19 ottobre 2018 ed assegnati alla I Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole in data 22 novembre 2018.

Premesso che il D. lgs n. 118 /2011, Allegato 4/1 al par. 7 dispone che: “*In un’unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati*”, i suddetti progetti di legge risultano approvati dal Consiglio regionale separatamente. In particolare, i progetti n. 405 (collegato alla legge di stabilità regionale 2019), e n. 406 (legge di stabilità regionale 2019) sono stati oggetto della seduta del 5 dicembre 2018, mentre il progetto n. 407 (legge di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021) di quella dell’11 dicembre 2018.

Dall’analisi dell’iter di approvazione dei provvedimenti legislativi in argomento, non appare rispettata la sequenzialità richiesta dal menzionato punto 7, che secondo un approccio alla definizione degli strumenti della programmazione finanziaria improntato a canoni di razionalità richiede necessariamente prima l’approvazione del progetto di legge di stabilità, successivamente il progetto relativo alla legge di bilancio ed infine gli eventuali progetti di legge collegati.

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, attuativo dell’art. 81, terzo comma, Cost., le regioni devono dare contezza della copertura finanziaria delle leggi che comportino conseguenze a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche, utilizzando le metodologie individuate dall’art. 17 della medesima legge e predisponendo apposita relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle relative coperture (comma 3). Corollario del principio dell’obbligo di copertura è la capacità della norma di consentire la ricostruzione del percorso finanziario che conduce a individuare le risorse necessarie e quindi diretto a garantire la sostenibilità della spesa che si intende sostenere. La mancanza della relazione, alterando la ricomposizione del percorso di copertura, configura una illegittimità non diversamente sanabile.

La Regione Veneto ha, da tempo, disposto con normativa regionale di autoregolamentazione, anche per “i progetti di legge di iniziativa consiliare” la presentazione della relazione in argomento unitamente alle schede dianzi indicate da fornire, entro il termine di 30 giorni, su richiesta del Presidente della Consiglio regionale, alla Giunta (cfr. art. 6, comma 3, della L.R. n. 39/2001).

Con riguardo al PdL n. 405/2018 di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 39/DDDL del 08/10/2018) sono pervenuti i seguenti documenti da parte del Consiglio regionale:

- la scheda di analisi economico-finanziaria (AEF), per gli articoli dal n. 1 al n. 13 del DDL presentato al Consiglio regionale;
- la scheda di inquadramento normativo (SIN), datata 20/11/2018 e riferita sia al PdL n. 405/2018 che al n. 406/2018.

Il testo del DDL originario constava di n. 14 articoli.

La Prima Commissione consiliare ha licenziato, in data 22/11/2018, il testo - corredandolo di una relazione unificata per tutti e tre i progetti di legge sopra citati- ma apportando alcune modifiche al n.405 ad esito delle quali si è giunti a complessivi n. 15 articoli. Le suddette modifiche sono consistite nella eliminazione dell'originario art. 8 *“Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011)”* e nell'inserimento di due nuovi articoli: l'art. 11 *“Interventi per favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e medie imprese”* e l'art. 14 *“Partecipazione della Regione Veneto agli Itinerari Culturali del Consiglio di Europa”*.

La menzionata relazione si limita a richiamare, per ogni singolo articolo di cui si compone il testo del progetto, il riferimento al DEF 2019-2021 (riportando, nello specifico, la missione, il programma e gli obiettivi in esso indicati) senza alcun dettaglio sulla puntuale allocazione della spesa nel bilancio regionale, né delle risorse atte a dare alla stessa la necessaria copertura finanziaria.

Il testo di legge definitivamente approvato dal Consiglio regionale consta, invece, di n. 31 articoli e recepisce ulteriori modifiche rispetto alla precedente versione, introducendo un nuovo art. 7, rubricato *“Modifiche all'art. 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni. Disposizioni per la classificazione delle strutture ricettive”* ed un nuovo art. 10 relativamente al quale, non si dispone della scheda AEF, né di altro documento informativo a supporto, come in prosieguo viene evidenziato.

Si osserva, che la scheda AEF – prevista, oltre che dal combinato disposto degli artt. 17 e 19 della L. n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), anche dall'art. 6 della L.R. n. 39/2001 (Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione) e fornita dal Consiglio regionale in sede di istruttoria - è riferita ai 13 articoli del DDL di Giunta originariamente presentato al Consiglio. Alla Sezione non è pervenuta la scheda aggiornata, sulla base delle modifiche/integrazioni intervenute durante l'intero l'iter di approvazione e che hanno condotto alla stesura del testo di legge definitivo, oggetto di pubblicazione. Il testo finale, peraltro, non trova corrispondenza con quanto indicato nella scheda AEF, per quanto riguarda la numerazione e la rubricazione degli articoli, ed anche la relazione del Presidente della Prima Commissione consiliare allegata al testo della legge approvata dal Consiglio, accenna solamente agli articoli dal n. 1 al n. 14, ossia a quelli approvati dalla commissione stessa in data 22/11/2018.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'art. 45 del Regolamento del Consiglio regionale attualmente vigente, prevede che il Presidente del Consiglio regionale richiede il parere della Prima commissione qualora una proposta di legge *"implichi nuovi o maggiori oneri finanziari"*. Nella specie, nel testo del progetto di legge *"licenziato"* dalla Prima Commissione, pubblicato sul sito del Consiglio regionale, non compaiono i 31 articoli già menzionati, con riferimento ai quali, non è stato reperito sul sito della Regione né diversamente reso disponibile, il prescritto parere della Prima commissione.

Il mancato adeguamento della relazione tecnica della Prima Commissione consiliare, così come della scheda AEF, alle modifiche apportate al testo del DDL (prima) e al PdL (poi), oltre a rendere difficoltosa l'associazione della documentazione a supporto con il testo degli articoli di legge, oggetto di pubblicazione, introduce numerose incongruenze, anche di notevole rilevanza finanziaria, relativamente alla quantificazione degli oneri previsti a carico del bilancio regionale.

Dei 31 articoli di cui si compone il collegato, tutti comportano dichiaratamente maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ad eccezione dell'art. 9 *"Norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche"* (che non prevede alcun onere) e dell'art. 10 *"Modifica all'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"* che stabilisce, invece, maggiori entrate al Titolo 3 *"Entrate extra tributarie"*, Tipologia 100 *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni"*

del bilancio di previsione 2019-2021, per le quali non vengono specificati né l'importo, né l'esercizio e/o gli esercizi del triennio sul/i quale/i dovranno essere imputate.

L.R. n. 43/2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019" - Dettaglio manovra

Articoli di legge	Rubrica articoli	Maggiori oneri			Minori spese			Maggiori entrate			Scheda AEF* SI/NO	NOTE
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	Attività relative al "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"	1.000.000,00	1.000.000,00								SI	Trattasi di spesa in c/capitale. La modalità di copertura finanziaria della spesa non rientra tra quelle previste dall'art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009.
2	Valorizzazione dei vini della denominazione di origine controllata "delle Venezie".	50.000,00									SI	La modalità di copertura finanziaria della spesa non rientra tra quelle previste dall'art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009.
3	Attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari	100.000,00									SI	La modalità di copertura finanziaria della spesa non rientra tra quelle previste dall'art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009.
4	Provvedimenti per favorire l'accesso al credito alle imprese agricole e agroalimentari.	3.000.000,00									SI	Articolo successivamente modificato dalla L.R. n. 22/2019 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021" in quanto in contrasto con le disposizioni dell'art. 17, comma 1, lett. c), della L. n. 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica" (entrata in conto capitale che finanzia spesa corrente).
5	Promozione dell'utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici	2.000.000,00									SI	Trattasi di spesa in c/capitale. Copertura per 1 mln derivante da entrate in c/capitale del fondo di rotazione DL n. 516/1994.
6	Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"	250.000,00									SI	Articolo successivamente abrogato dalla L.R. n. 22/2019 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021" in quanto in contrasto con le disposizioni dell'art. 17, comma 1, lett. c), della L. n. 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica" (entrata in conto capitale che finanzia spesa corrente).
7	Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni. Disposizioni per la classificazione delle strutture ricettive	10.000,00									NO	Si tratta di un nuovo art. 7 rispetto a quello licenziato dalla Prima Commissione consiliare, introdotto dal Consiglio regionale prima dell'approvazione del testo definitivo.

Articoli di legge	Rubrica articoli	Maggiori oneri			Minori spese			Maggiori entrate			Scheda AEF* SI/NO	NOTE
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
8	Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni	10.000,00									SI (ex art. 7)	Nella scheda AEF l'articolo porta il n. 7. La modalità di copertura finanziaria della spesa non rientra tra quelle previste dall'art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009.
9	Norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche										SI	Assenza esplicita di oneri finanziari
10	Modifica all'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"										NO	MAGGIORI ENTRATE. Si tratta di un nuovo art. 10 rispetto a quello licenziato dalla Prima Commissione consiliare, introdotto dal Consiglio regionale prima dell'approvazione del testo definitivo. Manca scheda di valutazione. Nessuna indicazione dell'importo di tali maggiori entrate, né dell'esercizio finanziario del triennio 2019-2021 a cui le stesse sono imputate (nel testo di legge).
11	Interventi necessari alla rivivificazione delle lagune e dell'area deltizia del Delta del Po	300.000,00									SI (ex art. 10)	Trattasi di spesa in c/capitale. Nella scheda AEF l'articolo porta il n. 10. La modalità di copertura finanziaria della spesa non rientra tra quelle previste dall'art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009.
12	Interventi a favore dei distretti del commercio	5.000.000,00									SI (ex art. 11)	Trattasi di spesa in c/capitale. Copertura derivante da entrate in c/capitale del fondo di rotazione LR n. 1/1999.
13	Interventi per favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e medie imprese	4.000.000,00										Trattasi di spesa in c/capitale. Copertura derivante da entrate in c/capitale del fondo di rotazione LR n. 5/2001.
14	Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)"	20.000,00										Copertura derivante da entrate del fondo di rotazione LR n. 6/1996 presso Veneto Sviluppo SpA.

Articoli di legge	Rubrica articoli	Maggiori oneri			Minori spese			Maggiori entrate			Scheda AEF* SI/NO	NOTE
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
15	Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1991 n. 19 e successive modificazioni"	20.000,00										
16	Interventi finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento occupazionale dell'Area di crisi industriale complessa di Venezia	250.000,00	500.000,00	250.000,00								Trattasi di spesa in c/capitale. Copertura derivante da entrate in c/capitale del fondo di rotazione LR n. 5/2001.
17	Verifiche ed interventi sui ponti sull'Idrovia Padova-Venezia	1.550.000,00									SI (ex art. 12)	Si tratta di erogazione di un contributo a Veneto Strade S.p.A., allocato in spesa corrente per euro 50.000,00 ed in spesa per investimenti per la rimanente somma di 1,5 mln di euro.
18	Abrogazione della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 "Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario"				680.000,00						SI (ex art. 13)	MINORI SPESE: la norma riprende l'ammontare complessivo della spesa dalla legge quella abrogata (LR n. 15/2009) ma non specifica a quale esercizio del triennio 2019-2021 debba essere imputata, né per quale quota.
19	Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00							NO	Copertura col FSR (Missione 13 - Programma 01).
20	Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo dicembre 1993, n. 517"	50.000,00	50.000,00	50.000,00							NO	Copertura col FSR (Missione 13 - Programma 01).
21	Finanziamento per le attività delle equipe specialistiche in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori d'età	680.000,00	680.000,00	680.000,00							NO	Copertura col FSR (Missione 13 - Programma 01).
22	Ulteriori interventi per il sostegno ai trapiantati con	500.000,00	350.000,00								NO	Copertura con fondo di riserva.

Articoli di legge	Rubrica articoli	Maggiori oneri			Minori spese			Maggiori entrate			Scheda AEF* SI/NO	NOTE
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Technologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova											
23	Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss."	40.000,00									NO	Copertura col FSR (Missione 13 - Programma 01).
24	Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016"	400.000,00	400.000,00	400.000,00							NO	Copertura col FSR (Missione 13 - Programma 01).
25	Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"	23.469.780,12									NO	Accantonamento per sopravvenienze passive delle ex Ulss sciolte. Copertura col FSR (Missione 13 - Programma 01). Non corrispondenza tra i documenti contabili (BP 2019-2021 e DDL sul rend. 2018 oggetto di parifica) in merito ai capitoli di spesa. Allocazione in bilancio non conforme alla natura della spesa per quanto riguarda il cap. 103921/S.
26	Partecipazione della Regione Veneto agli itinerari culturali del Consiglio d'Europa	25.000,00	2.000,00	2.000,00							NO (ex art. 14)	L'articolo è stato introdotto dalla Prima Commissione consiliare. Nell'esercizio 2019 la spesa è riferita al Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie" mentre per le annualità 2020 e 2021 si tratta di spesa corrente (Titolo I).
27	Contributi a sostegno dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 "Veneto, Terra di Pace"	25.000,00									NO	LR n. 35/2018 senza oneri a carico del bilancio regionale, oneri che sono stati quantificati col collegato
28	Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"	10.000,00									NO	

Articoli di legge	Rubrica articoli	Maggiori oneri			Minori spese			Maggiori entrate			Scheda AEF* SI/NO	NOTE
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
29	Modificazioni all'articolo 13, comma 3, lettera b), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"	1.800,00									NO	
30	Modifiche agli articoli 83, 84 e 85, in materia di difesa del suolo, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 o 31 marzo 1998, n. 112"	100.000,00	100.000,00	100.000,00							NO	
		51.161.580,12	11.382.000,00	9.782.000,00	680.000,00	-	-					

(*) La scheda di analisi economico finanziaria è riferita esclusivamente al testo del disegno di legge presentato dalla Giunta al Consiglio regionale

Totale complessivo manovra - Maggiori oneri	72.325.580,12
Totale complessivo manovra - Minori spese	680.000,00
Totale complessivo manovra - Maggiori entrate	

L'importo complessivo della manovra si aggira intorno ai 73 mln di euro (escluse le maggiori entrate sopra richiamate non quantificate), di questi 72,3 mln hanno titolo di maggiori spese e 680 mila euro di minori oneri, a carico del bilancio regionale (cfr. art. 18).

L'impatto della manovra, ripartito tra gli esercizi del triennio, è la seguente:

- 51,161 mln di euro nel 2019
- 11,400 mln di euro nel 2020
- 9,782 mln di euro nel 2021.

Come diffusamente osservato, l'assenza delle schede e, comunque, di una relazione tecnica dalla quale poter evincere i criteri di quantificazione degli oneri, pure espressamente previsti per tutte le previsioni normative suddette, nonché, per ciascuna norma e la specifica modalità di copertura in concreto individuata, tra quelle ammesse dall'art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009 (riduzione stanziamenti di spesa previsti nel bilancio, utilizzo dei Fondi speciali e previsione di maggiori entrate), non consente a questa Sezione di esercitare *funditus* la funzione di controllo ad essa demandata dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 174/2012, conv. nella L. n. 213/2012.

Considerata la mancata indicazione della copertura, in senso tecnico, degli oneri suddetti alla stregua di una vera e propria copertura della spesa programmata a valere sul bilancio dell'esercizio 2019 e per le spese pluriennali oggetto di previsione, nell'ambito del provvedimento legislativo in esame, sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, appare evidente come tale reiterata criticità (già emersa nelle relazioni relative all'analisi della medesima norma relativa al triennio precedente), sia suscettibile di ripercuotersi sull'equilibrio di bilancio.

Si riportano di seguito le risultanze emerse dall'esame dei singoli articoli di cui si compone il collegato, sulla base delle relazioni e delle schede di analisi economico-finanziaria prodotte dal Consiglio regionale che, sono riferite solo ed esclusivamente al disegno di legge presentato dalla Giunta e al testo licenziato dalla Prima Commissione consiliare.

- **Art. 1:** prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un programma regionale per la realizzazione di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel Bacino Padano¹²,

¹² Estratto dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di cui alla DGR n. 39/DDL dell'8 ottobre 2018 presentato alla Presidenza del Consiglio in data 19 ottobre 2018.

conseguentemente all'approvazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. A tal fine, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 366 del 15 dicembre 2017¹³, ha disposto, tra l'altro, il trasferimento alla Regione del Veneto dell'importo complessivo di 2 mln di euro a titolo di cofinanziamento, che verrà impegnato nel bilancio statale ed erogato alla Regione non appena deliberata *“la istituzione del [citato] programma regionale di contributi in conformità agli impegni assunti con il “Nuovo Accordo di programma” sottoscritto il 9 giugno 2017”* e a seguito della definizione della *“modalità di rendicontazione anche dei benefici ambientali conseguenti”*.

Al comma 2 del medesimo articolo si legge che la Giunta regionale, per la realizzazione del programma in questione, è autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), istituita con L.R. n. 31/2001.

Dalla lettura del testo di legge non è individuabile una più dettagliata descrizione dell'intervento. Neppure la scheda AEF (alla Tabella B *“Obiettivi ed interventi del disegno o progetto di legge”*) fornisce ulteriori informazioni al riguardo: la stessa, infatti, parla di *“Adozione di un programma regionale per il quale lo svolgimento delle attività la Giunta regionale si avvarrà dell'Organismo Pagatore regionale – AVEPA”*. Non essendo chiara l'attività (o le attività) in carico ad AVEPA, conseguenti all'emanazione della presente legge, non è possibile verificare se le funzioni rientrano tra quelle previste dalla sopra citata legge regionale con cui è stata istituita l'Agenzia.¹⁴

Ai fini della verifica della corretta allocazione in bilancio delle somme previste dal presente articolo, l'unico dato desumibile dalla Tabella F *“Copertura finanziaria”* è rappresentato dall'indicazione della Missione 16 *“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”*, Programma 01 *“Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”*, del Titolo II della spesa (per

¹³ Rubricato *“Programma di cofinanziamento per gli interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole”*

¹⁴ ovvero, quelle di “organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.O.G.A.), sezione ‘garanzia’” (comma 1). All'Agenzia può essere affidata, inoltre “la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione e dagli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [...], anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c)”, previa stipula di apposita convenzione (comma 3). “Qualora all'Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi” (comma 3-bis). Circostanza quest'ultima che risulta essere stata messa in rilievo anche dal relatore di minoranza della Prima commissione consiliare che, nella sua relazione, ha affermato quanto segue: “Bisognerà poi fare un po' di verifiche anche sul ruolo di Avepa che gestisce i fondi ma non è più un Ente pagatore come è stato pensato. Pensiamo dunque a modificare l'assetto anche giuridico di questo ente, perché sta diventando un soggetto che va oltre il ruolo di pagatore”.

investimenti). Si evidenzia come la relazione allegata al testo di legge licenziato dalla Prima Commissione consiliare rinvii a quanto indicato nel DEFR 2019-2021¹⁵, in particolare, al punto “2- Sostenere e incentivare la competitività delle imprese del settore primario” della sezione “Risultati attesi” della suddetta missione. Non è rinvenibile, invece, lo specifico capitolo di spesa del bilancio regionale dedicato a tale intervento.

Per quanto riguarda, i mezzi necessari alla copertura finanziaria della suddetta spesa in c/capitale, sempre nella medesima Tabella F, si legge genericamente che essi sono rappresentati dalle “risorse finanziate con entrate a libera destinazione, rientranti nel budget 2019 per le politiche di spesa regionali a disposizione dell’Assessore competente”, anche in questo caso non viene data indicazione del capitolo (o dei capitoli) di entrata che dovrebbe dare copertura a quello di spesa. Posto che la suddetta modalità non rientra tra quelle previste dall’art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009, la stessa non rispetta il principio che emerge dalla giurisprudenza costituzionale “cioè quello secondo il quale la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (sentenza C. Cost. n. 115/2012).

Quanto sopra detto in merito alla modalità di copertura finanziaria adottata dalla Regione in relazione all’art. 1 del “Collegato” va considerato anche in riferimento ai successivi articoli 2 e 3 dello stesso.

- **Art. 2:** prevede la corresponsione di un contributo (per un importo massimo pari all’80% delle spese sostenute) alle attività del Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie” per le attività di valorizzazione, informazione e animazione territoriale volte a migliorare la visibilità e la riconoscibilità della nuova denominazione nei confronti dei consumatori, quantificato in 50 mila euro per l’esercizio 2019 e allocato alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, del titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

- **Art. 3** autorizza la Giunta regionale ad avvalersi, mediante convenzioni, di enti pubblici operanti in ambito regionale e a partecipare ad accordi di collaborazione con altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari. Gli oneri finanziari vengono quantificati in 100 mila euro per

¹⁵ Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 162 del 29 novembre 2018.

l'esercizio 2019, allocati sempre alla medesima Missione 16 *"Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"*, Programma 01 *"Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"*, del titolo I *"Spese correnti"* del bilancio di previsione 2019-2021.

Nella Tabella F delle schede AEF di entrambi gli articoli di legge, laddove vengono indicate le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli stessi, si rinviene la medesima formula generica già riscontrata con riferimento al precedente art. 1, ossia *"Utilizzo delle risorse finanziate con entrate a libera destinazione rientranti nel budget 2019 per le politiche di spesa regionali a disposizione dell'Assessore competente"*. Valgono, pertanto, le considerazioni già formulate in precedenza.

Non vengono forniti elementi per l'individuazione dei capitoli di entrata, né per quelli di spesa interessati dalle disposizioni dei citati due articoli.

- **Art. 4** prevede l'introduzione di un pacchetto organico di misure funzionali atte a favorire l'accesso al credito alle imprese agricole e agroalimentari. Secondo quanto rilevato dalla scheda di analisi economico-finanziaria, gli strumenti che riscuotono maggiore interesse tra le imprese operanti nel settore primario, in un contesto economico-finanziario che ancora manifesta segnali di difficoltà, sono rappresentati dalle garanzie offerte alle imprese piuttosto che dagli interventi diretti a fornire provvista finanziaria sottoforma di finanziamenti agevolati.

Sulla base di tali considerazioni, la Regione ha ritenuto di incrementare la *"dotazione a valere sul Fondo regionale di garanzia istituito con legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, come integrata dalla Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha istituito una sezione specifica del Fondo relativa alle micro, piccole e medie imprese del settore primario"*, riducendo, al contempo *"le disponibilità a valere sul Fondo di rotazione di cui agli artt. 57 e 58 della legge 12 dicembre 2003, n. 40 che opera mediante erogazione di prestiti agevolati per gli investimenti produttivi nel settore agricolo e agroalimentare"*.

Il testo di legge approvato dal Consiglio prevedeva il finanziamento di oneri di parte corrente del bilancio regionale dell'esercizio 2019, allocati alla Missione/Programma 16.01, per l'importo di 3 mln di euro, con entrate di parte capitale (Titolo IV), Tipologia 200 *"Contributi agli investimenti"*, del bilancio di previsione 2019-2021, per il medesimo importo. Si rileva, al riguardo, che tale modalità di copertura finanziaria è in palese contrasto con le prescrizioni dell'art. 17, comma 1, lett. c) L. n. 196/2009, che testualmente recita: "[...]; resta

in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale".

Proprio su tale aspetto, con la L.R. 19 giugno 2019, n. 22 *"Prima variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto"* (in vigore dal 22 giugno 2019), la Regione è intervenuta apportando *"una variazione compensativa per l'esercizio 2019 finalizzata a spostare 3.000.000 euro dal Titolo 1 "Spese correnti" al Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", afferente alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca"*¹⁶, resasi necessaria, sempre secondo quanto emerge dalla richiamata relazione, per *"superare i rilievi formulati lo scorso febbraio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente agli articoli 4 e 6"*¹⁷ della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2019"*.

Nella scheda AEF, allegata al DDL originario del Collegato alla Legge di stabilità regionale 2019, è indicato il capitolo di spesa n. 102112, rubricato *"Azioni per favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del settore primario (art. 54, L.R. 02/04/2014, n. 11 - art. 4, L.R. 14/12/2018, n. 43)"*, allocato alla Missione/Programma 16.01 del Titolo I *"Spese correnti"*, a finanziamento regionale, del bilancio 2019-2021, finanziato per 3 mln di euro nell'esercizio 2019 con *"nuove entrate"* allocate al titolo IV *"Entrate in conto capitale"*, Tipologia 200 *"Contributi agli investimenti"*, del medesimo bilancio (la scheda non specifica, in questo caso, il relativo capitolo di bilancio).

La visualizzazione del suddetto capitolo di spesa in Nu.S.I.Co. presenta uno stanziamento iniziale di competenza e di cassa pari a 3 mln di euro, poi *"stornato"* per effetto della variazione negativa apportata con la citata L.R. n. 22/2019. Né dal testo di legge, né dai prospetti alla stessa allegati è possibile individuare il nuovo capitolo di spesa (in conto capitale) sul quale è affluita la predetta somma di 3 mln di euro.

Per quanto riguarda l'individuazione nel bilancio regionale della copertura finanziaria di tale importo, il capitolo di spesa n. 102112 (sempre sulla base delle informazioni rinvenibili dal programma di contabilità regionale) risulta collegato al capitolo di entrata n. 101265, finanziato in sede di previsione 2019 per 3 mln di euro con risorse vincolate. In merito a tale ultimo capitolo, però, la Sezione non è in grado di effettuare ulteriori verifiche in quanto lo stesso non è visualizzabile in Nu.S.I.Co., né nei documenti contabili di cui dispone.

¹⁶ Relazione della Prima Commissione consiliare al progetto di legge n. 437 di cui alla L.R. 19 giugno 2019, n. 22.

¹⁷ In merito all'art. 6 del Collegato vedi infra.

Alla luce di quanto sopra esposto, la copertura finanziaria appare incerta e i documenti contabili non corrispondenti ai contenuti delle disposizioni di legge oggetto di analisi.

- **Art. 5:** prevede la spesa complessiva di 2 mln di euro, nell'esercizio 2019, per l'erogazione di un contributo straordinario a favore di soggetti privati residenti in Veneto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Detta somma, allocata alla Missione 17 *"Energia e diversificazione delle fonti energetiche"*, Programma 01 *"Fonti energetiche"* del Titolo II *"Spese in conto capitale"* del bilancio di previsione 2019-2021 viene finanziata, per l'importo di 1 mln di euro, con una nuova entrata al capitolo n. 101117/E del Titolo IV *"Entrate in conto capitale"*, Tipologia 200 *"Contributi agli investimenti"*, del bilancio di previsione 2019-2021 (anche in questo caso il capitolo di entrata non è rinvenibile in Nu.S.I.Co. per cui risulta impossibile verificare l'attendibilità della copertura finanziaria di tali oneri) e per la parte rimanente (1 mln di euro) con *"Utilizzo delle risorse finanziate con entrate a libera destinazione rientranti nell'ambito del budget 2019 per le politiche di spesa regionali a disposizione dell'Assessore competente"*.

La nuova entrata è rappresentata dal rientro, da parte della Soc. Veneto Sviluppo S.p.A., di *"risorse non utilizzate del fondo di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005¹⁸"* (Tab. D3/a della scheda AEF).

Come sopra già accennato, il capitolo di entrata n. 101117, rubricato *"Recupero da Veneto Sviluppo S.p.A. delle risorse relative al fondo di rotazione di cui alla L. 598/1994 resa attuativa dalla DGR 4344/2005 (art. 26, L.R. 06/04/2012, n. 13 - art. 10, art. 10, c. 2 bis, 2 quater, 2 ter, L.R. 30/05/2014, n. 13 - art. 25, L.R. 29/12/2017, n. 45 - art. 5, L.R. 14/12/2018, n. 43)"*, non è rinvenibile nel programma di contabilità finanziaria della regione. Dal rendiconto dell'esercizio 2018 risulta che lo stesso è allocato al Titolo IV *"Entrate in conto capitale"*, Tipologia 200 *"Contributo agli investimenti"*, con uno stanziamento finale di cassa e di competenza pari a 11,7 mln di euro, accertamenti e riscossioni per 800 mila euro.

Le finalità della citata L. n. 598/1994, sulla base della quale è stato istituito il Fondo di rotazione, non sono le stesse per cui vengono impiegate le risorse non utilizzate e riversate dalla Soc. Veneto Sviluppo S.p.A.

¹⁸ Ad oggetto *"Bando per la concessione di agevolazioni a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle piccole e medie imprese. Legge 27 ottobre 1994, n. 598"*.

L'art. 1 della L.R. 18/10/2019, n. 42 *"Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto"* ha apportato alcune modifiche al testo approvato.

In particolare, al comma 2 è stato eliminato l'importo massimo di 2 mln di euro stabilito per il contributo straordinario a favore dei soggetti provati residenti in Veneto per le finalità previste dal comma 1 della legge in questione.

- **Art. 6:** integra il comma 2, dell'art. 32 della L.R. n. 6/2015 *"Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"* con una ulteriore linea di spesa *"f-ter) promozione e valorizzazione dell'export veneto"* finalizzata al finanziamento degli interventi di miglioramento e di sviluppo dell'offerta turistica. Gli oneri, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2019, e allocati nella Missione 14 *"Sviluppo Economico e Competitività"*, Programma 01 *"Industria, PMI e Artigianato"*, del Titolo I *"Spese correnti"*, trovano la copertura finanziaria tra le entrate (proprie della Regione, a libera destinazione) derivanti dal piano dei rientri di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, allocate nel cap. n. 100900/E *"Trasferimenti da Veneto Sviluppo SpA per il recupero delle risorse relative al fondo di rotazione di cui all'art. 101 della L.R. 33/2002 (art. 32, L.R. 27/04/2015, n. 6)"* del Titolo IV *"Entrate in conto capitale"*, Tipologia 300 *"Altri trasferimenti in conto capitale"* del bilancio di previsione 2019-2021.

Il capitolo di entrata, desunto dalla scheda AEF, per l'anno 2019 presenta uno stanziamento iniziale e finale di competenza e di cassa pari a 3 mln di euro, accertamenti e riscossioni per 1,250 mln di euro.

In questo caso, come evidenziato nell'analisi dell'art. 4, la modalità di copertura finanziaria non rientra tra quelli previsti dall'art. 17, della L. n. 196/2009, anzi ne viola le disposizioni del comma 1, lett. c), trattandosi di entrate in conto capitale che finanziano spese correnti. La menzionata L.R. n. 22/2019 ha interamente abrogato l'art. 6 del Collegato per superare i rilievi formulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come sopra meglio specificato.

- **Art. 8:** introduce l'art. 33 bis (rubricato *"Attività del consigliere o della consigliera di parità regionale"*) nella L.R. 3/2009 recante *"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"*, secondo il quale è individuato *"un ufficio dotato di risorse umane e strumentali adeguate"* con la possibilità di *"attribuire al consigliere o alla consigliera di parità regionale"*

un'indennità mensile, in conformità all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni”.

Dalla scheda AEF emerge (oltre al fatto che l'articolo in questione è rinvenibile al n. 7 come da numerazione del DDL di Giunta presentato in origine) che, per le finalità di cui sopra, è disposta la creazione di un nuovo capitolo di spesa a finanziamento regionale (cap. n. 101315/U), allocato alla Missione 15 *“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”*, Programma 03 *“Sostegno all'occupazione”*, del Titolo I *“Spese correnti”* del bilancio di previsione 2019-2021, prevedendo l'importo di euro 10.000,00 per l'esercizio 2019. Sempre secondo quanto riportato nella menzionata scheda, fino al 2015 gli oneri erano a carico dello Stato, mentre con il D. Lgs. n. 151/2015 il finanziamento statale è venuto meno e agli stessi oneri devono fare fronte le regioni con risorse proprie. Fino ad ora la regione ha provveduto *“utilizzando l'avanzo vincolato presente nel capitolo statale, avanzo oramai esaurito”*. Dalla lettura dei dettati normativi, a decorrere dall'esercizio 2015 è stato ridotto il Fondo di cui all'art. 1, comma 107¹⁹, L. n. 190/2014, della quota destinata alle attività del consigliere di parità.

Per quanto concerne le modalità di copertura degli oneri finanziari, nella scheda AEF si rinviene la medesima formula generica già riscontrata in precedenti articoli del collegato, ossia *“Utilizzo delle risorse finanziate con entrate a libera destinazione rientranti nell'ambito del budget 2019 per le politiche di spesa regionali a disposizione dell'Assessore competente, mediante riduzione dell'autorizzazione già richiesta sul capitolo 101315/U”*. Valgono, pertanto, le considerazioni già formulate con riferimento alle entrate a libera destinazione.

In merito, invece, al nuovo capitolo di spesa istituito per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo (sul quale dovrebbero essere assunti gli impegni di spesa ed effettuati i relativi pagamenti), nulla si evince dalla scheda AEF, né dalla documentazione in possesso della Sezione, per cui risulta impossibile verificare la corrispondenza tra il disposto della norma in questione e le risultanze contabili dei documenti di bilancio.

È indicato solamente il capitolo di spesa n. 101315 *“Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione (artt. 31, 37, L.R. 13/03/2009, n. 3)”* – di spesa corrente, a finanziamento regionale, allocato alla Missione/Programma 15.03 – che, come tale, non può essere oggetto

¹⁹ Il comma 107 testualmente recita: *“Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017”* (in vigore dal 1° gennaio 2015).

di impegni diretti. La previsione di competenza di detto capitolo per l'esercizio finanziario 2019 è stata ridotta di euro 10.000,00 rispetto a quella relativa al 2018, ma non si rileva a quale capitolo di spesa, detta somma, sia stata destinata.

Diversamente, l'originario art. 8 *"Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011)"* del disegno di legge (DGR n. 39/DDL/2018), come già accennato, è stato eliminato dal testo definitivo del Collegato. Esso prevedeva la modifica del comma 5, dell'art. 16 rubricato *"Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare"* stabilendo di destinare prioritariamente le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 16 (ossia dalle operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, che non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati) al finanziamento degli interventi di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi, degli uffici operativi e della connessa logistica, nonché al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare regionale. Il testo precedente era, invece, così formulato: *"Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e alla costituzione di un fondo regionale finalizzato al finanziamento dei settori strategici della politica regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro."*

Dalla scheda AEF non emerge alcun onere a carico del bilancio regionale *"trattandosi di diversa finalizzazione delle entrate, nel rispetto dei vincoli di cui al D. Lgs. n. 118/2011, a parità di risorse derivanti dalle dismissioni immobiliari"* (Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri), né alcun impatto procedurale od organizzativo.

L'art. 8, come sopra formulato, è stato eliminato dalla versione definitiva del collegato 2019 ma la modifica al comma 5, dell'art. 16, della L.R. n. 7/2011 è intervenuta successivamente, ad opera dell'art. 15, comma 1, della L.R. 16 maggio 2019, n. 15 rubricata *"Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali"*, a decorrere dal 22 maggio 2019.

- **Art. 10:** prevede maggiori entrate (non quantificate) derivanti dai canoni per l'occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di

impianti di sostegno di servizi fuori suolo, da allocarsi al Titolo 3 *“Entrate extra tributarie”*, Tipologia 100 *“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni”*, del bilancio di previsione 2019-2021, introducendo il comma 4-sexies all’art. 83 *“Canoni”*, della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*.

Detta norma non quantifica le entrate che la Regione prevede di accertare a tale titolo, né specifica le annualità del triennio 2019-2021 a cui le stesse dovranno essere imputate. È pur vero che si tratta di un ampliamento delle fattispecie per le quali si prevede il pagamento di un canone, nell’ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti dallo Stato alle regioni e agli EE.LL., in attuazione del D. Lgs. n. 112/1998, ma sull’articolo introdotto in sede di approvazione del Collegato 2019 da parte del Consiglio regionale, non è rinvenibile la scheda AEF tra quelle fornite in sede di istruttoria. La Sezione, pertanto, non dispone di ulteriori elementi, né dati necessari al controllo a cui è preposta.

- **Art. 11:** autorizza la Giunta regionale a finanziare specifici progetti di manutenzione straordinaria e di interventi di interesse pubblico, ricadenti nel territorio dei Comuni del Parco naturale regionale del Delta del Po, necessari alla vivificazione delle lagune e dell'area deltizia e funzionali anche al sostegno delle realtà economiche tradizionali legate all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura, al fine di garantire la salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi lagunari, l'assetto idrodinamico delle correnti di marea e la funzionalità delle opere idrauliche e dei canali navigabili realizzati nelle lagune.

Gli oneri ricadenti sul bilancio regionale vengono quantificati complessivamente in euro 300.000,00 per l'esercizio 2019 ai quali è previsto di farvi fronte con le risorse allocate nella Missione 9 *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*, Programma 05 *“Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”*, Titolo 2 *“Spese in conto capitale”* del bilancio di previsione 2019-2021.

Nella scheda AEF l’articolo in questione è rinvenibile al n. 10 (come da numerazione del DDL di Giunta presentato in origine).

Sulla base di quanto riportato nella Tab. E *“Criterio di quantificazione”* la stima, ai fini della quantificazione delle risorse necessarie all’attuazione del presente articolo, è stata *“effettuata sulla base delle azioni che si prevede saranno realizzate all’interno delle lagune deltizie dell’area del Delta del Po nel corso del 2019 per la vivificazione delle stesse”*. In particolare, con la somma

stanziata, si prevede di realizzare uno stralcio di completamento dei lavori di ripristino della sezione del tratto terminale dell'arginatura sinistra della Busa di Tramontana che separa la laguna di Barbamarco, il cui importo complessivo è pari a 750.000,00 euro.

Per quanto riguarda la modalità di copertura finanziaria adottata, così come è avvenuto per diversi articoli precedentemente analizzati, quella rappresentata nella scheda AEF non rientra tra le previsioni dell'art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009, essendo la stessa rappresentata dall' *"Utilizzo delle risorse finanziate con entrate a libera destinazione rientranti nell'ambito del budget 2019 per le politiche di spesa regionali a disposizione dell'Assessore competente"*. Nessuna indicazione del capitolo (o dei capitoli) di entrata interessato, né di quello di spesa.

Alla luce di quanto fin qui detto, sia in relazione alla quantificazione degli oneri a carico del bilancio regionale, che per quanto riguarda la modalità di copertura finanziaria degli stessi, siamo in presenza di *"formule"* alquanto generiche: mancano, infatti, elementi concreti a supporto della congruità e dell'attendibilità delle somme stimate, elementi altresì necessari ai fini della verifica della corrispondenza tra quanto indicato nel testo di legge e quanto, invece, risulta dai documenti contabili di bilancio.

- **Art. 17:** autorizza la Giunta regionale a concedere un contributo complessivo di euro 1.550.000,00 alla Società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.A., costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 *"Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali"*, finalizzato all'effettuazione di verifiche strutturali periodiche e di eventuali interventi necessari sui ponti presenti sull'Idrovia Padova-Venezia, mediante la stipula di apposita convenzione. Dalla Tabella F della scheda AEF (riferita al *"vecchio"* art. 12 del DDL) emerge che la copertura finanziaria degli oneri allocati alla Missione 10 *"Trasporti e diritto alla mobilità"* - Programma 05 *"Viabilità e infrastrutture stradali"*, è così disposta:

- euro 1,5 mln (Titolo II *"Spesa in conto capitale"*) - mediante utilizzo delle risorse finanziate con mutuo previste nel DDL di bilancio di previsione 2019-2021;
- euro 50 mila (Titolo I *"Spese correnti"*) - mediante utilizzo delle risorse a libera destinazione previste in disponibilità nel budget dell'Assessore competente.

Per quanto riguarda la regolarità della modalità di copertura adottata si rinvia a quanto già rilevato per i precedenti articoli in ordine al bilancio di previsione in corso di approvazione (alla data di adozione del collegato), nonché in merito al *“budget dell’Assessore competente”*.

- **Art. 18:** abroga la L.R. n. 15/2009 recante *“Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario”* e, al comma 3, quantifica minori spese per un importo di 680 mila euro *“a valere sul bilancio di previsione 2019-2020”* che corrispondono, in sostanza, agli oneri previsti dall’art. 7 della norma abrogata.

La norma non specifica l’annualità o le annualità del triennio alle quali imputare la minore spesa (né la corrispondente quota), la scheda AEF si riferisce al *“vecchio”* art. 13 non essendo mai stata aggiornata a seguito delle modifiche intervenute al DDL del Collegato. Non viene fornita alcuna indicazione dei capitoli di spesa sui quali sarebbero allocate tali risorse, la Sezione non dispone di documentazione a supporto delle valutazioni di natura tecnica, economico-finanziaria e/o politica che hanno portato all’abrogazione della citata legge.

- **Art. 25:** è stato oggetto di analisi in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio 2018²⁰, con riferimento alla sanità regionale. Se ne riporta un estratto che fornisce elementi utili proprio ai fini dell’attività di verifica posta in essere in questa sede: *“L’art. 25, della L.R. 14/12/2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”, al medesimo art. 33, ha aggiunto il comma 1-bis che ha previsto, appunto, l’istituzione del “Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss sciolte per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, con il quale “la Giunta regionale provvede al riparto a favore delle aziende sanitarie indicate al comma 1 o al pagamento diretto delle sopravvenienze passive”. Sempre con decorrenza 21 dicembre 2018, l’art. 25, al successivo comma 2, ha stabilito che “Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l’esercizio 2019 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021”. Rinviano, per maggiori approfondimenti in ordine alle procedure di liquidazione e ai flussi finanziari intercorsi tra le gestioni liquidatorie delle sopresse ULLSS, la Regione e le Aziende sanitarie, alle considerazioni formulate dalla Sezione con la deliberazione n. 406/2017/PRSS nell’ambito del*

²⁰ Cfr. la Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica allegata alla deliberazione di questa Sezione n. 195/2019/PARI del 12 luglio 2019, al par. 7 *“Analisi dei conti del settore sanità”*, da pag. 470.

controllo previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 170, della L. n. 266/2006366, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.

Nel BFG 2019-2021367 del perimetro sanitario (allegato B) si rinvia il capitolo di spesa n. 103824 "Fondo cause pendenti gestioni liquidatorie – Trasferimenti correnti (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n. 30)", allocato tra le spese correnti, alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", con uno stanziamento di cassa e di competenza per l'esercizio 2019 pari ad euro 23.469.780,12, secondo quanto previsto dal menzionato art. 25, comma 2, della L.R. n. 43/2018. La Regione, nella relazione allegata alla nota trasmessa in data 16 aprile 2019, ha dichiarato che il citato fondo, "con copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa del perimetro sanitario 103824" è stato previsto "nell'ambito dei finanziamenti della GSA 2019".

Dal prospetto "Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione" alla data del 31 dicembre 2018 - allegato al successivo D.D.L. del 30 aprile 2019 - si rinvia il medesimo importo di euro 23.469.780,12 accantonato su un altro capitolo di spesa, il n. 103921 "Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS". Accantonamento che, tuttavia, non emerge dal medesimo prospetto allegato al Bilancio di previsione 2019-2021 (approvato con la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45), sul risultato di amministrazione presunto, sempre al 31 dicembre 2018. Solo dall'allegato h) al rendiconto "Prospetto costi per missione" (D.D.L. del 30/04/2019, Vol.1) si rileva che il capitolo n. 103921 di spesa è allocato alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di missione" e, pertanto, secondo tale classificazione, lo stesso non dovrebbe rientrare nel perimetro sanitario pur essendo finanziato dal FSR, a differenza di quanto previsto per il precedente capitolo di spesa. Entrambi i capitoli di spesa non sono visualizzabili sul programma di contabilità finanziaria della Regione (Nu.S.I.Co.).

Con la relazione allegata alle memorie (punto 5), l'Area Sanità e Sociale "rinvia alla valutazione della struttura regionale preposta al bilancio e ragioneria". In sede di contraddittorio, su apposita richiesta del Magistrato istruttore, il rappresentante dell'Area Risorse Strumentali ha confermato l'importo dell'accantonamento (23 mln) "per esigenze di prudenza" senza null'altro dettagliare.

5.30 L.R. 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”

MINORI ENTRATE

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
2	1	<i>A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”) i veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” o di proprietà delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , “Disposizioni di riordino esemplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001.</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3		<i>Viene riscritto integralmente l'articolo 15 della L.R. n. 40/1989 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali", che determina i canoni che i concessionari sono tenuti a pagare annualmente alla Regione, al fine di rivedere il sistema dei canoni per le concessioni di acque minerali e termali introducendo metodi di incentivazione e disincentivazione legati ai comportamenti delle ditte concessionarie di acque minerali.</i>			
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
		<i>La previsione formulata dalla struttura competente sul capitolo 000160/E e inserita nel DDL di bilancio di previsione 2019-2021 tiene già conto del minor gettito derivante dall'esenzione introdotta".</i>	200.000,00		

Con la deliberazione n. 40/DDL dell’8/10/2018 la Giunta regionale ha approvato il DDL che consta di n. 5 articoli (l’ultimo è relativo all’entrata in vigore) e n. 2 allegati (all. 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative [...]” e all. 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali...”), presentato al Consiglio regionale in data 19/10/2018 ed ha acquisito il n. 406 del registro dei progetti di legge. Il PdL n. 406/2018 è stato trasmesso dal Consiglio regionale alla Prima, Seconda, Terza, Quinta e Sesta Commissione in data 23/10/2018, per i pareri di rispettiva competenza.

Il testo, licenziato dalla Prima Commissione nella seduta n. 151 del 22/11/2018, non è stato modificato rispetto alla precedente versione (DDL n. 40/2018).

I pareri espressi alla Prima Commissione consiliare da parte delle altre Commissioni, destinatarie del progetto per quanto di competenza (successivamente trasmessi alla Presidenza del Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall’art. 69 “Esame del bilancio” del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto n. 1 del 14 aprile 2015), sono stati

prodotti dal Consiglio regionale in data 11/12/2019, su apposita richiesta della Sezione, in quanto non pervenuti nel febbraio 2019 congiuntamente agli altri documenti.

La scheda di inquadramento normativo (SIN), datata 20/11/2018, è stata redatta cumulativamente per due progetti di legge: il PdL n. 405 relativo al "*Collegato alla Legge di Stabilità regionale*" il PdL in questione.

Alla DGR n. 40/DDL è stata allegata la scheda AEF (redatta il 14/02/2018) limitatamente agli articoli 2, 3 e 4 del DDL medesimo.

Il testo approvato dal Consiglio regionale, nella seduta del 5 dicembre 2018, è formato, invece, da n. 4 articoli; risulta espunto l'art. 4 "*Canone di derivazione d'acqua ad uso industriale per la produzione di bevande*". Tale modifica ha comportato variazioni nel contenuto dell'allegato 1, ossia nella quantificazione delle somme oggetto di rifinanziamento delle leggi di spesa regionali nel triennio 2019-2021. Rispetto alla precedente versione (DDL n. 40/2018) emerge, per l'esercizio 2019, una riduzione dell'importo (da euro 71.347.500,00 ad euro 70.470.500,00), per l'esercizio 2020 un aumento dell'importo (da euro 23.360.500,00 ad euro 23.710.500,00), mentre non si registrano variazioni per l'esercizio 2021.

La documentazione relativa al progetto di legge presentato alle Commissioni Consiliari, il parere rilasciato dalla Prima Commissione ed il testo approvato dal Consiglio Regionale, sono stati acquisiti dal sito internet del Consiglio regionale in quanto non trasmessi alla Sezione.

Dal testo dell'**art. 1** "*Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa*" non è rinvenibile alcun riferimento alla copertura finanziaria della spesa, ma solo il rinvio agli allegati 1 e 2 relativi, rispettivamente, al rifinanziamento delle leggi di spesa regionali (con esclusione delle spese obbligatorie e continuative) e alla rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali.

Tali allegati riportano, per ogni spesa, il riferimento alla legge regionale originaria, la classificazione di bilancio ossia il titolo, la missione e il programma nonché l'importo rifinanziato e/o rimodulato nel triennio 2019-2021.

Per quanto riguarda l'**art. 2** "*Disposizioni in materia di tassa automobilistica*", che ha previsto l'introduzione "*in forma permanente [del] l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica dei veicoli adibiti al trasporto sociale di proprietà delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte ai relativi Registri regionali*", si fa presente che

l'esenzione nella medesima forma era già stata disposta per le annualità dal 2015 al 2018, prorogata di anno in anno.

Solo dalla Tabella D3/b della scheda AEF, sopra menzionata, si rinvenivano minori entrate dell'importo di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021. L'indicazione tuttavia, della modalità di copertura finanziaria riportata nella Tabella F è riferita al solo esercizio 2019, nonostante la norma preveda l'introduzione dell'esenzione a regime, con decorrenza dal 01/01/2019. La modalità di copertura indicata, inoltre, fa riferimento al DDL relativo al triennio 2019-2021 in corso di approvazione e non alle *"previsioni del bilancio a legislazione vigente"*, diversamente da quanto disposto dal punto 7, dell'all. 4/1, al D. Lgs. n. 118/2011.

Nel testo di legge approvato non si fa alcun riferimento alla quantificazione delle citate minori entrate previste per il triennio 2019-2021.

Con riferimento all'**art. 3**, invece, prevedendo la scheda AEF nuove entrate per complessivi 3,5 mln di euro derivanti dall'applicazione congiunta dell'art. 3 e dell'art. 4 *"Canone di derivazione d'acqua ad uso industriale per la produzione di bevande"* ed essendo stato, quest'ultimo, eliminato dal testo originario del DDL da parte del Consiglio regionale in sede di approvazione definitiva del testo di legge, non è possibile quantificare l'eventuale maggiore entrata derivante esclusivamente dall'art. 3 rimasto in vigore.

Dalla verifica, tuttavia, degli stanziamenti di competenza del cap. 100183/E *"Entrata derivante all'applicazione del diritto proporzionale per metro cubo di acqua imbottigliata (art. 15, c. 2 ter, L.R. 10/10/1989, n. 40 - art. 5, L.R. 18/09/2009, n. 22 - art. 30, L.R. 06/04/2012, n. 13 - art. 2, c. 1, L.R. 23/02/2016, n. 7)"* - allocato al Titolo III *"Entrate extratributarie"* - Tipologia *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"* emerge che lo stesso importo è stato previsto sia per l'esercizio 2017 che per il 2018 (3,6 mln di euro di competenza iniziale e finale), per cui non si ritiene corretta la qualificazione di "nuova entrata" (come, invece, riportato dalla Tabella D3/a della citata scheda AEF). La scheda AEF non è stata adeguata al testo di legge definitivo.

La modalità di copertura finanziaria indicata è stata rilevata dalla Tabella F della scheda AEF (datata 14/02/2018), allegata al DDL originario, presentato dalla Giunta regionale in data 19/10/2018. L'indicazione è riferita al solo esercizio 2019, nonostante la norma preveda l'introduzione dell'esenzione a regime, con decorrenza dal 01/01/2019. Nel testo di legge

approvato non si fa riferimento alla quantificazione delle citate minori entrate previste per il triennio 2019-2021.

Il punto 7, dell'all. 4/1, al D. Lgs. n. 118/2011 stabilisce che "La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente". La modalità di copertura indicata, tuttavia, fa riferimento al DDL relativo al triennio 2019-2021, in corso di approvazione. La scheda AEF prevede nuove entrate per complessivi 3,5 mln di euro derivanti dall'applicazione dell'art. 3 e dell'art. 4 "Canone di derivazione d'acqua ad uso industriale per la produzione di bevande", quest'ultimo articolo è stato, però, eliminato dal testo originario del DDL da parte del Consiglio regionale in sede di approvazione definitiva del testo di legge. L'importo della maggiore entrata è stato previsto cumulativamente, senza distinzione tra quella derivante da un articolo piuttosto che dall'altro. Dalla verifica degli stanziamenti di competenza del cap. 100183/E "Entrata derivante dall'applicazione del diritto proporzionale per metro cubo di acqua imbottigliata (art. 15, c. 2 ter, L.R. 10/10/1989, n. 40 - art. 5, L.R. 18/09/2009, n. 22 - art. 30, L.R. 06/04/2012, n. 13 - art. 2, c. 1, L.R. 23/02/2016, n. 7)" emerge che lo stesso importo è stato previsto sia per l'esercizio 2017 che per il 2018 (3,6 mln di euro di competenza iniziale e finale), per cui non si può parlare di "nuova entrata" (come, invece, si evince dalla Tabella D3/a della citata scheda AEF).

5.31 L.R. 21 dicembre 2018, n. 47 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte di appello di Venezia n. 2034 del 13 settembre 2016 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in assenza del preventivo impegno di spesa”

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 99.451,27, derivante da sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2034 del 13 settembre 2016.	100.418,69		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
3	1	Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 100.418,69 per l'esercizio 2018 si fa fronte: per euro 91.757,00 con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" - Titolo 1 "Spese correnti", per euro 7.694,27 con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 "Difesa del suolo" - Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 967,42 con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 01 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.	100.418,69		

Il progetto di legge n. 411 – di iniziativa di Giunta regionale (DGR n. 44/DDL del 12 novembre 2018) - è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14 novembre 2018 e assegnato alla Prima Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole il 12 dicembre 2018. Il provvedimento, come indicato nella scheda AEF allegata, comporta maggiori oneri complessivamente pari ad euro 100.418,69 per l'esercizio 2018 che trovavano copertura finanziaria nei capitoli di spesa n. 102711 “Oneri per il risarcimento ed indennizzo - difesa del suolo - altre spese correnti”, n. 102600 “Spese per altri interessi passivi - difesa del suolo” e n. 5192 “Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della regione”, rispettivamente per l'importo di euro 91.757,00 – 7.694,27 ed euro 967,42.

La scheda di inquadramento normativo (SIN) è datata 10 dicembre 2018.

Non risultano pervenuti alla Sezione il parere della Prima Commissione consiliare né le note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari. Il testo licenziato dalla Prima Commissione

e il testo approvato dal Consiglio regionale sono stati acquisiti direttamente dal sito internet istituzionale, in quanto non trasmessi unitamente agli altri documenti.

La quantificazione dell'importo, secondo quanto emerge dalla scheda di analisi economico-finanziaria (Tabella E), fa riferimento esclusivamente alla Sentenza n. 2034 del 13 settembre 2016 e alla fattura n. 1614001614/2014 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di cui all'oggetto. La copertura finanziaria relativa al cap. 102711/U (euro 91.757,00) risulta affidata alle risorse già stanziare nel bilancio pluriennale 2018-2020, allocate con variazione in aumento datata 31 luglio 2018 (DGR n. 1077/2018), precedente all'adozione della legge in questione.

5.32 L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013”

MAGGIORI ONERI

N. Art.	Co.	Sintesi contenuto della legge regionale	2018	2019	2020
1	1	È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 1.424,97, a favore dell'Associazione Tecnostruttura con sede a Roma, derivante dalla somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013.	1.424,97		
N. Art.	Co.	Modalità di copertura finanziaria	2018	2019	2020
2	1	Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.424,97 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 02 "Segreteria Generale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018- 2020.	1.424,97		

Il progetto di legge n. 419 – di iniziativa di Giunta regionale (DGR n. 45/DDL del 10 dicembre 2018) - è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11 dicembre 2018 e assegnato alla Prima Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole il 18 dicembre 2018. Il provvedimento, come indicato nella scheda AEF allegata, comporta maggiori oneri pari ad euro 1.424,97 per l'esercizio 2018, che trovavano copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 103806 “Progetto supporto tecnico alle autorità di audit POR CRO 2007-2013 - acquisto di beni e servizi (reg.to ce 05/07/2006, n. 1081)”, il quale, però, non è visualizzabile nel programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

La scheda di inquadramento normativo (SIN) è datata 17 dicembre 2018.

Non risultano pervenuti alla Sezione il parere della Prima Commissione consiliare né le Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari.

Il testo licenziato dalla Prima Commissione e il testo approvato dal Consiglio regionale sono stati acquisiti direttamente dal sito internet istituzionale, in quanto non trasmessi unitamente agli altri documenti.

Dalla scheda AEF (Tabella D1) si rileva che trattasi di “debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per somma da rimborsare per l'annualità 2015 per attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013”.

5.33 Altre leggi regionali anno 2018

Per finalità di completezza sono state prese in considerazione le altre leggi regionali del 2018, che non apparivano presentare oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Dall'analisi è emerso che, in diversi casi, le disposizioni implicano oneri o possibili spese o minori entrate. Quest'ultima circostanza evidenzia una ulteriore incongruenza in quanto, in disparte la non corretta assenza di copertura, all'Assemblea Regionale potrebbe non essere stata resa pienamente consapevole degli impatti finanziari effettivi della spesa.

N.	Data	Oggetto	Norma finanziaria
2	07/02/2018	Disposizioni in materia di documentazione amministrativa.	Art. 2 "Invarianza della spesa", c. 1 "L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".
3 ²¹	07/02/2018	Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi.	Art. 1 "Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi", c. 1. "A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2", c. 2 "La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge".
4	08/02/2018	Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.	Art. 3 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".
5	09/02/2018	Istituzione del nuovo Comune denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza.	Art. 4 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".
6	16/02/2018	Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio della Provincia di Padova.	Art. 3 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".

²¹ Nonostante la legge preveda una riduzione progressiva degli importi lordi mensili degli assegni vitalizi, a decorrere dal mese successivo alla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020, nel testo non si fa alcun riferimento alla minore spesa che dovrebbe conseguirne. Nella relazione allegata al parere (del 17 gennaio 2018) della Prima commissione consiliare, assegnataria del progetto (il parere e l'annessa relazione sono stati acquisiti direttamente dal sito internet del CR in quanto non forniti dal CR), si legge che "... gli effetti in termini di riduzione stabile della spesa per gli assegni vitalizi spettanti ai consiglieri eletti nelle prime nove legislature si produrranno fra alcuni anni quando inizierà l'andamento decrescente della numerosità dei relativi benefici". Non è stata prodotta alcuna documentazione in merito alla valutazione dell'andamento della spesa regionale neppure limitatamente all'esercizio 2018 (marzo-dicembre 2018).

N.	Data	Oggetto	Norma finanziaria
14 ²²	29/03/2018	Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".	Art. 2 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto".
15 ²³	20/04/2018	Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.	Art. 71 " Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto".
16	11/05/2018	Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale.	Art. 5 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".
18 ²⁴	15/05/2018	Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in materia di servizi per il lavoro.	Art. 2 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".
22 ²⁵	21/06/2018	Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".	Art. 12 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".

²² Pur mancando la previsione di maggiori oneri a carico del bilancio regionale, con la presente legge viene ampliata la sfera dei beneficiari destinatari degli interventi. I maggiori oneri si desumono esclusivamente dalla DGR n. 864/2018 che prevede l'utilizzo di risorse vincolate del fondo nazionale per le politiche sociali, allocate in altro capitolo di spesa non menzionato dalla scheda AEF del PdL relativo alla L.R. 14/2018, oggetto di analisi. Si rinvia ad apposita scheda illustrativa per maggiori dettagli.

²³ Il progetto, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 18/DDDL del 27 giugno 2017), che originariamente constava di n. 131 articoli, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale il 30 giugno 2017 (ha assunto il n. 260) e assegnato alla Prima Commissione consiliare che ha espresso il parere in data 28 marzo 2018. Il testo sottoposto all'esame del Consiglio si compone, invece, di n. 71 articoli, suddivisi in cinque Titoli. Considerato che la scheda AEF è stata redatta il 2 marzo 2017, con riferimento ai predetti 131 articoli, e non più aggiornata, la Sezione non ha elementi utili ai fini della verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (come indicato all'art. 71 della legge in esame) o, al contrario, della presenza di minori spese, né a supporto della considerevole riduzione del numero degli articoli presentati al Consiglio regionale e dallo stesso approvati (n. 72), rispetto a quelli previsti dal DDL predisposto dalla Giunta regionale. Nella scheda AEF riferita agli artt. n. 2 e n. 8 originari (dove il n. 2 ha preso il n. 1 nel testo definitivo della legge e il n. 8 è stato, in seguito, depennato) si legge, ad esempio, che "la proposta normativa determina un risparmio in quanto prevede una maggiore razionalizzazione del processo programmatico e, conseguentemente, consente una maggiore efficienza". Tuttavia, di tale risparmio null'altro emerge. La Sezione non dispone delle NRIF.

²⁴ La clausola di neutralità finanziaria non appare sufficiente a suffragare la prospettazione di assenza di oneri finanziari in quanto non risultano allocate nel bilancio di previsione 2018-2020 le risorse che dovrebbero garantire la copertura finanziaria nel caso si verifichi l'ipotesi prevista dalla modifica introdotta dalla norma oggetto della presente analisi. Le variazioni di bilancio sono intervenute successivamente all'approvazione della L.R. n. 18/2018 (del 15/05/2018). Legge, quest'ultima, che ha recepito solo la modifica all'art. 54 della L.R. n. 45/2017 proposta dal DDL di iniziativa della Giunta regionale (PdL n. 329/2018). Si rinvia ad apposita scheda illustrativa per maggiori dettagli.

²⁵ La scheda AEF (allegata alla DGR n. 9/DDDL del 30 aprile 2018) chiarisce che la citata clausola di neutralità finanziaria si riferisce, in concreto, alle risorse già allocate nel bilancio di previsione 2018-2020, sul cap. 101877/U "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (Art. 2, L.R. 23/04/2013, n. 5)", allocato alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", spesa corrente: euro 400.000,00 per il 2018 ed euro 100.000,00 per il 2019. Detti importi risultano, peraltro, tutti impegnati alla data del

N.	Data	Oggetto	Norma finanziaria
24	18/07/2018	Modifica alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali".	Art. 2 "Invarianza della spesa", c. 1 "L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".
27 ²⁶	27/07/2018	Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti.	Art. 9 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".
30 ²⁷	07/08/2018	Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.	Art. 12 "Disposizioni finanziarie", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione", c.2 "Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono introitate al titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" e al Titolo III "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", del bilancio di previsione 2018-2020".
32 ²⁸	04/10/2018	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.	Art. 13 "Invarianza della spesa", c. 1 "L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".
35	25/10/2018	Veneto, terra di pace.	Art. 3 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".

31/12/2018., Dalla verifica in Nu.S.I.Co. all'inizio dell'esercizio 2019 tuttavia lo stanziamento iniziale di competenza del capitolo di spesa in questione risulta pari ad euro 600.000,00 e, successivamente aumentato di euro 100.000,00 con la prima variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 (L.R. 19/06/2019, n. 22), attestandosi ad euro 700.000,00 al termine del 2019 (tutto impegnato). La Sezione non dispone delle NRIF.

²⁶ Le NRIF, nel dichiarare che il progetto di legge (n. 343) "non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale", richiamano la scheda AEF e la nota di verifica alla stessa allegata. Si osserva, tuttavia, che detta scheda non è rinvenibile tra la documentazione prodotta alla Sezione (seppur acquisita dalla Prima Commissione consiliare ai fini dell'emanazione del parere favorevole), impedendo in tal modo una completa verifica circa l'attendibilità di quanto sopra dichiarato. Manca, infatti, l'indicazione del capitolo (o dei capitoli) di spesa del bilancio regionale sul quale sarebbero già state allocate le risorse utili ai fini dell'attuazione della legge in esame. Non è possibile accertare che la Regione abbia effettivamente provveduto nell'ambito delle risorse già disponibili nel bilancio di previsione 2018-2020.

²⁷ Per quanto riguarda la spesa, dalla scheda AEF sono rinvenibili i capitoli sui quali sono allocate le risorse già previste nel bilancio 2018-2020 per le finalità di cui alla presente norma, come disposto dall'art. 12, comma 1 (riportato nella colonna precedente). In merito alle maggiori entrate previste al comma 2 del medesimo articolo, dal testo di legge definitivamente approvato non se ne rileva la quantificazione. Una stima prudenziale (pari ad euro 18.300,00) emerge dal quadro G "Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri" della scheda AEF (datata 09/05/2018): si tratta di entrate "di importo limitato", relative al rilascio di tesserini, permessi temporanei e concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica. Tuttavia, la precedente Tabella D3/a "Elenco delle nuove entrate" della scheda medesima non è stata compilata. La Sezione non dispone delle NRIF.

²⁸ Secondo quanto desunto dalla scheda AEF (trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 3 novembre 2016), così come per il testo approvato, il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio regionale" per il fatto che lo stesso "ha carattere esclusivamente ordinamentale". Tuttavia, dalla tabella C della medesima scheda, emerge un'indeterminatezza nell'individuazione dei beneficiari, sia per quanto riguarda le "persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L. 381/1991"(B2) che per le "persone deboli ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE n. 800/2008" (B3). Inoltre, manca l'indicazione dei criteri adottati per l'individuazione dei beneficiari di cui alla voce B1 "Cooperative sociali di tipo B in Veneto (organismi del privato sociale" quantificati in "226 + 99 = 325".

N.	Data	Oggetto	Norma finanziaria
41 ²⁹	14/11/2018	Modifiche della legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 "Contributi a favore delle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione regionale dell'AICCE e della delegazione regionale dell'UNCCEM.	Art. 3 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".
42 ³⁰	14/11/2018	Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento.	Art. 9 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".
46	21/12/2018	Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2012/31/UE in materia di energia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2018).	Art. 8 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto".
48 ³¹	28/12/2018	Piano socio sanitario regionale 2019-2023.	Art. 18 "Clausola di neutralità finanziaria", c. 1 "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".

²⁹ Come si evince chiaramente dalla scheda AEF (datata 3 settembre 2018), con la presente proposta di legge viene ampliato "il novero dei beneficiari" (quadro G) per consentire "anche all'ANPCI di usufruire dei contributi già previsti a favore di altre associazioni di comuni e enti locali dalla legge regionale n. 43/1980", legge, quest'ultima, oggetto di modifica. Tuttavia, tale variazione sembrerebbe non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che, sempre nella citata scheda AEF, si legge che "gli stanziamenti annualmente stabiliti a bilancio al capitolo 003010" sono sufficienti a fronteggiare a tale maggiore spesa. Il menzionato capitolo di spesa, nell'esercizio 2018, presenta uno stanziamento iniziale e finale di competenza ed impegni pari ad euro 100.000,00 (per ciascuna voce). Si osserva che detti importi risultano anche dal rendiconto dell'esercizio precedente (2017). La Sezione non dispone delle NRIF.

³⁰ Dalla scheda AEF non si rilevano i capitoli di spesa sui quali sarebbero allocate le risorse già stanziare nel bilancio di previsione 2018-2020, considerato quanto indicato nella clausola di neutralità finanziaria della presente legge (art. 9). La Sezione non dispone delle NRIF.

³¹ Come si evince dalla nota di verifica allegata alla scheda AEF, "Il disegno di legge in oggetto disciplina e approva il Piano socio-sanitario della Regione del Veneto per gli anni 2019-2023, che definisce obiettivi e strategie della programmazione regionale in materia. Circa gli aspetti di carattere finanziario, [...], il provvedimento in oggetto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse stanziare annualmente sui capitoli di entrata e di spesa del Perimetro sanitario regionale e gli interventi dovranno essere, quindi, coerenti con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020." E, ancora, che "Le azioni derivanti dall'attuazione del Piano saranno finanziariamente coerenti con gli stanziamenti di bilancio dei relativi anni". Al quadro G "Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri" della citata scheda, si fa riferimento ai capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario del bilancio di previsione 2018-2020 rientranti nella Missione 13 "Tutela della salute" e 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". In particolare, vengono elencati i capitoli di entrata e di spesa relativi al Fondo sanitario regionale con il relativo importo di stanziamento di competenza per ciascun esercizio del triennio 2018-2020.

6 CONCLUSIONI

6.1 Esiti del controllo

All'esito della complessa attività di valutazione dell'intera produzione normativa per l'anno 2018, la Sezione riscontra la necessità di evidenziare la permanenza dei disallineamenti e delle lacune già rilevate con deliberazione n. 442 del 2018, relativa all'anno 2017. Rispetto alle trascorse esperienze, tuttavia, la Sezione prende positivamente atto dell'intensificazione dell'attività di collaborazione istituzionale, da parte della Presidenza del Consiglio regionale e dello staff tecnico, nella produzione documentale e nell'illustrazione dei percorsi e dei meccanismi, sottesi al processo di formazione della legislazione regionale, al fine di comunicare ogni utile elemento diretto a verificare l'aderenza delle coperture adottate e le tecniche di quantificazione utilizzate, rispetto ai principi di cui all'art. 17 e segg. legge n. 196 del 2009.

Dall'analisi della documentazione e delle singole leggi emanate nel corso dell'esercizio finanziario 2018 si rileva lo sforzo di adempiere alle prescrizioni di cui al citato articolo 17, al quale -purtroppo- non corrisponde una parallela, proattiva e permanente consapevolezza della doverosità della conformazione degli adempimenti in tutte le diverse fasi dell'iter normativo.

In particolare, come è emerso dalla disamina delle singole leggi, per un cospicuo numero di disposizioni sono state rilevate delle irregolarità e delle difformità dai parametri di copertura, con i dettagli puntualmente specificati, per i quali si rimanda alla lettura delle singole schede di analisi, riconducibili alle tematiche che si procede ad esporre con criteri di sintesi.

6.1.1 Documentazione obbligatoria

Molteplici disposizioni normative, recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, sono risultate prive della relazione tecnica richiesta, ovvero, della valutazione dell'impatto economico-finanziario, e sono -pertanto- difformi dall'obbligo di prospettazione finanziaria prescritto dal combinato disposto degli artt. 17, commi 3 e 5, 19 comma 2, legge 31 dicembre 2009, n. 196. Una parte delle leggi regionali è -invece- risultata munita della richiesta relazione, che tuttavia presenta valutazioni non approfondite e/o frammentarie.

Nella fase istruttoria, sono immediatamente emerse molteplici carenze documentali, poiché non è stata trasmessa la documentazione obbligatoria. Tale circostanza oltre ad alterare l'ordinario svolgersi del controllo *de qua*, costituisce inadempimento delle prescrizioni normative. La medesima osservazione afferma il mancato adeguamento delle soprarichiamate schede alle modifiche emendative, intervenute nell'ordinario svolgersi del processo decisionale. All'iniziativa emendativa deve necessariamente corrispondere la valutazione sulla fattibilità finanziaria tradotta in oneri e risorse, al fine di garantire la permanenza della qualità della copertura individuata, ovvero il suo adattato miglioramento.

In forza delle previsioni dell'art. 6, comma 3, della Legge regionale n. 39/2001 recante l'ordinamento del bilancio e della contabilità della regione Veneto, anche "i progetti di legge di iniziativa consiliare" devono essere accompagnati dalle schede in questione, da fornire, entro il termine di 30 giorni, su richiesta del Presidente della Consiglio regionale, alla Giunta.

L'art. 17 della legge n. 196 del 2009, in quanto strumento di attuazione dell'articolo 81 quarto comma della Costituzione, impone - a prescindere dal soggetto che assume l'iniziativa di legge e con un aggiornamento conseguente ad ogni passaggio del processo legislativo- di evidenziare formalmente gli impatti prodotti sul sistema di bilancio dalle scelte adottate con i provvedimenti normativi. L'articolo 19 della legge 196/09 appena citata prevede, al secondo comma, che ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano tenute "ad indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17."

Diffuso appare il fenomeno delle relazioni tecniche aventi contenuti inadeguati o insufficienti, e dunque incapaci di offrire elementi utili per la ricostruzione e la comprensione dell'iter di quantificazione degli oneri.

Il persistere del fenomeno, in assenza di un miglioramento riscontrabile sulle prime esperienze applicative delle disposizioni poste a garanzia della copertura di spesa, connota di incertezza la effettiva portata finanziaria delle singole norme regionali. Tale incertezza è

percepibile anche rispetto alle norme, nelle quali risulta definito il limite di spesa, ma le risorse individuate non sembrano coerenti per la dimensione e l'impatto sul bilancio.

Il mancato assolvimento delle prescrizioni richiamate costituisce violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La carenza dei documenti, oltre a non consentire alla Sezione di esercitare *funditus* il controllo previsto, rende opaco l'impatto finanziario delle scelte di bilancio e non conferisce trasparenza informativa al procedimento legislativo nel quale si forma la volontà dell'Assemblea regionale, secondo i principi fondanti la rappresentanza democratica.

6.1.2 Tecniche di copertura

Dall'analisi delle singole leggi è emerso l'utilizzo di tecniche di copertura "atipiche", in quanto estranee al dettato normativo di riferimento, o in alcuni casi finanziariamente inappropriate, inadeguate e/o non effettive. È il caso delle coperture garantite attraverso l'indicazione di una Missione e del Programma di allocazione delle nuove spese, che tuttavia, spesso non è risultato pertinente alla funzione ed all'obiettivo strategico perseguito³².

In alcuni casi, come già evidenziato in precedenza³³, si è rilevata la dispersione del vincolo finanziario impresso dal testo normativo regionale sugli stanziamenti, per effetto della "traslazione" delle ricadute finanziarie degli interventi previsti su altri soggetti³⁴, in assenza di previsioni sull'attribuzione di opportune e correlate risorse, idonee a garantire la copertura delle maggiori spese, conseguenti agli interventi medesimi.

³² D.lgs. n 118/2011 Art 13 "La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi".

³³ Cfr. Corte dei conti Sezione controllo per il Veneto Deliberazione n. 442/RQ/2018 relazione pagina 55

³⁴ Cfr. Legge n.4 del 2018 "Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1"; Legge 29 marzo 2018, n. 14 "Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"

In altre disposizioni normative regionali è indicata una copertura il cui contenuto risulta nel suo aspetto sostanziale inattendibile³⁵ ed incerto³⁶ nel rapporto con la spesa che si intende effettuare con oneri sugli esercizi futuri³⁷.

È stato rilevato che il legislatore regionale in alcune norme, sembra prediligere coperture estranee al sistema giuridico vigente, non ricorrendo ad alcuna delle tipologie di copertura tassativamente previste dalla norma" [...] *(utilizzo dei Fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa o previsione di maggiori entrate, oltre alla sopravvenuta modificazione o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa, che determinino risparmi di spesa)* ". Quest'ultimo comportamento è variamente reiterato, nonostante i richiami anche nel passato alla circostanza che esso "[...] *incide sul rispetto del precetto costituzionale suddetto [art.81 quarto comma Cost n.d.r.] e, dunque, sull'obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi oggetto del presente referto*"³⁸.

Per alcune disposizioni è utilizzato il contenuto tipico della copertura, il quale tuttavia risulta privo di sostanzialità, in quanto le risorse sono individuate in altro e diverso capitolo di spesa appositamente istituito, senza evidenza finanziaria nel capitolo di destinazione³⁹, rendendo di fatto apodittica la copertura ed escludendo la possibilità di verificare la tecnica di quantificazione utilizzata attraverso un eventuale provvedimento di variazione⁴⁰.

³⁵ Cfr. Scheda di analisi della Legge n. 13 del 2018" [...] In merito alla copertura finanziaria fornita dalle entrate allocate al Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 305 "Rimborsi e altre entrate correnti", per l'importo di euro 350.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2018-2020, si osserva che la stessa non può essere considerata certa, effettiva e sufficientemente sicura, vista la natura di tali entrate. Il capitolo n. 101251/E "Proventi derivanti dal contributo sul materiale estratto da cave (art. 19, c. 7, L.R. 16/03/2018, n. 13)" (all'uopo istituito), pur presentando uno stanziamento finale di competenza e di cassa pari ad euro 350.000,00 nell'esercizio 2018 (lo stanziamento iniziale era pari a zero), al 31/12/2018 non risulta movimentato da nessun accertamento di entrata. Il capitolo non è rinvenibile in Nu.S.I.Co."

³⁶ Cfr. Legge n.1 del 2018 "Modifica della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"

³⁷ Cfr. Scheda di analisi della Legge n. 10 del 2018" [...] qualora la copertura finanziaria derivasse effettivamente dalle risorse del cap. 080020/U "Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente (Art. 18, L.R. 29/11/2001, n. 39 - Art. 48, D.LGS. 23/06/2011, n. 118)", allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", l'ammontare delle stesse non consentirebbe di provvedere ad eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio, relative a spese di natura obbligatoria, che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità (art. 48 del richiamato D.Lgs. n. 118/2011. il comma 3, dell'art. 4 della legge in questione fa riferimento proprio a spese di tale natura.

³⁸ ibidem

³⁹ Legge n. 7 del 2018 "Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale"

⁴⁰ Sugli obblighi relativi all'effettiva allocazione a bilancio delle risorse individuate per la copertura cfr. delib. n. 10/SEAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013.

6.1.2.1 Il Fondo Speciale per le spese correnti

È emerso che in diversi provvedimenti⁴¹, la copertura di spesa in conto capitale è stata finanziata attraverso il Fondo Speciale per le spese correnti del "Bilancio di previsione 2018-2020", allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" del Titolo 1 "Spese correnti". L'analisi della documentazione ed il raffronto del complesso delle norme che hanno interessato il medesimo Fondo, hanno evidenziato una serie di interventi sul Fondo medesimo, non conformi a quanto previsto dall'art 49 comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011. In particolare, il riferimento è rivolto alle seguenti leggi:

- n. 1 del 26/01/2018 *"Modifica della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"*;
- n. 7 del 16/02/2018 *"Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale"*;
- n. 9 del 16/02/2018 *"Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"*;
- n. 10 del 16/02/2018 *"Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto"*;
- n. 13 del 16/03/2018 *"Norme per la disciplina dell'attività di cava"*;
- n. 17 dell'11/05/2018 *"Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria"*;
- n. 38 del 31/10/2018 *"Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni. Istituzione nell'ambito del sistema di servizi per il lavoro di "Sportelli Informalavoro"*;
- n. 39 del 14/11/2018 *"Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 - Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"*.

⁴¹ Cfr. ad esempio la Legge n. 9 del 2018 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"; cfr. ad esempio, anche, la Legge n. 7 del 2018 "Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianali" Scheda di analisi". Con riferimento, invece, alla spesa in conto capitale (lettere b) e c) dell'art. 9, comma 1, della presente legge, per complessivi euro 200.000,00, finanziata attraverso il Fondo Speciale per le spese correnti di cui all'art. 7 della L.R. 29/12/2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020", allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" del Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, previsto per 2 mln di euro nell'esercizio 2018 e 1 mln di euro per ciascun esercizio 2019 e 2020, si rileva il mancato rispetto dell'art. 49 "Fondi speciali", comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011. Non è stato fornito il capitolo relativo a detto fondo, non è rinvenibile - al Programma 03 della Missione 20 - alcun capitolo nel bilancio di previsione 2018-2020 che abbia descrizione e stanziamento iniziale di competenza corrispondenti a quello del citato fondo."

FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI ANNO 2018
di cui all'art. 7 della L.R. 29/12/2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020"
(art. 49, D. Lgs. N. 118/2011)⁽¹⁾

DISPONIBILITA' DEL FONDO NELL'ESERCIZIO 2018				LEGGI DI SPESA CHE DISPONGONO L'UTILIZZO DEL FONDO				
	Anno 2018	Variazioni (+/-) ⁽²⁾	Disponibilità	N.	Data	Importo	Oneri complessivi coperti dal fondo	Natura oneri finanziari
<i>Stanziamiento iniziale di competenza e di cassa</i>	2.000.000,00		2.000.000,00	1	26/01/2018	20.000,00		Spesa corrente
				7	16/02/2018	200.000,00		Spesa c/capitale
				9	16/02/2018	120.000,00		Spesa c/capitale
				10	16/02/2018	190.000,00		Spesa c/capitale
			2.000.000,00	13	16/03/2018	50.000,00	580.000,00	Spesa c/capitale
<i>DGR n. 543 del 30/04/2018</i>		200.000,00						
<i>DGR n. 544 del 30/04/2018</i>		120.000,00	1.680.000,00	17	11/05/2018	1.000.000,00	1.580.000,00	Spesa corrente
<i>DGR n. 647 del 15/05/2018</i>		190.000,00	1.490.000,00					
<i>L.R. n. 28 del 07/08/2018 (Assestamento 2018-2020)⁽³⁾</i>		500.000,00	1.990.000,00					
<i>DGR n. 1206 del 14/08/2018</i>		1.000.000,00	990.000,00					
<i>DGR n. 1207 del 14/08/2018</i>		20.000,00	970.000,00					
<i>DGR n. 1284 del 10/09/2018</i>		50.000,00	920.000,00	38	31/10/2018	5.000,00	1.585.000,00	Spesa corrente
				39	14/11/2018	10.000,00	1.595.000,00	Spesa corrente
<i>DGR n. 1929 del 21/12/2018</i>		10.000,00	910.000,00					
<i>Stanziamiento finale di competenza e di cassa</i>			910.000,00					

⁽¹⁾ Cap. 080210/U "Fondo speciale per le spese correnti (art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)" allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020

⁽²⁾ Le modifiche in diminuzione al fondo, nel corso dell'esercizio 2018, sono state apportate con n. 7 deliberazioni di Giunta regionale di variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al bilancio di previsione 2018-2020, come sopra evidenziate

⁽³⁾ Si tratta di un'unica variazione in aumento nell'esercizio 2018 disposta con la L.R. n. 28 del 7 agosto 2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020"

Si osserva che i primi provvedimenti di variazione per il prelevamento delle somme di cui alle disposizioni normative sopra elencate, recano la data del 30 aprile e del 15 maggio 2018, mentre le leggi regionali che per prime hanno disposto l'utilizzo del fondo in questione risalgono, invece, ai mesi di gennaio e febbraio 2018. Dal prospetto emerge che non è stata fornita copertura finanziaria alla L.R. n. 38/2018 in quanto non risulta prelevato dal Fondo l'importo di euro 5.000,00. Come già evidenziato nella scheda analitica delle singole leggi,

le leggi nn. 7-9-10 e 13 prevedono la copertura finanziaria di oneri di parte capitale attraverso il fondo speciale per le spese correnti.

6.1.2.2 L'attendibilità delle previsioni di entrata: il "Collegato" alla legge di stabilità regionale 2019

Le considerazioni e le osservazioni critiche già formulate sulla difformità dai parametri vincolanti di copertura, si estendono alla adozione delle coperture atipiche adottate in norme fondamentali per il sistema di bilancio della Regione, come la L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2019"*, che nei primi articoli⁴² adotta l'irrituale mezzo delle *"risorse finanziate con entrate a libera destinazione, rientranti nel budget 2019 per le politiche di spesa regionali a disposizione dell'Assessore competente"*. Si tratta di una forma di copertura non riconosciuta dal regime giuridico in vigore ed inoltre nella sua attuale formulazione, indeterminata e generica, in quanto non associata alla indicazione della tipologia delle entrate, del capitolo e dell'esercizio al quale le stesse sono state imputate per esigibilità, diminuendo l'attendibilità e la certezza di una copertura che invece deve risultare *"[...] non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri"*⁴³.

L'indicazione della copertura degli oneri, priva di valore sostanziale, oppure effettuata con mezzi atipici, toglie alla spesa programmata -a valere sul bilancio dell'esercizio 2019- ed alle spese pluriennali⁴⁴ sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, la necessaria solidità finanziaria, con eventuali possibili pregiudizi anche in termini di equilibrio di bilancio. Allorquando gli oneri costituenti nuove o maggiori spese, rispetto a quelle già autorizzate dal bilancio di previsione approvato, non sono definiti attraverso un'adeguata ed effettiva previsione sui mezzi finanziari necessari, vi è il rischio di un'alterazione dell'equilibrio tra le entrate e le spese. Al riguardo si richiama quanto già affermato dalla Sezione in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, sulla rigorosa applicazione dei principi contabili con riguardo *"[...] in primis la valutazione delle singole poste di bilancio secondo una rigorosa analisi di controllo, motivata e*

⁴² Cfr. Artt. 1, 2, 3 e 8 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2019"*.

⁴³ Cfr. Sentenza C. Cost. n. 115/2012.

⁴⁴ Cfr. Corte Cost., sentenza n. 101/2018, relativamente alle spese pluriennali ed in particolare agli investimenti *"[...] il principio della copertura consiste nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l'intero arco di realizzazione degli interventi"*.

*documentata da approfondite analisi sia storiche che proiettate verso il futuro, atta a rendere attendibili i documenti predisposti, quindi la costruzione dei documenti contabili nel rispetto, sia formale che sostanziale, delle norme che disciplinano la redazione degli stessi non solo in sede di programmazione e previsione ma, anche, in sede di gestione, di controllo e di rendicontazione e, infine, la comprensività e chiarezza del sistema di bilancio che, oltre a presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, si deve svolgere nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente"*⁴⁵.

La indicazione generica dei mezzi finanziari fornisce un basso livello di trasparenza alle scelte compiute dal legislatore regionale nel reperimento e quindi nell'utilizzo delle risorse della collettività. Si tratta, inoltre, di una formulazione che risulta in contrasto con la legge di contabilità, la quale dispone una predefinita corrispondenza tra il singolo onere di spesa e la corrispondente opzione sulla copertura finanziaria.

6.1.3 Clausola di neutralità finanziaria

Dalla valutazione di quelle disposizioni nelle quali il peso finanziario è stato sterilizzato con l'indicazione di una clausola di neutralità finanziaria è emerso, in diversi casi, che la clausola citata svolge un preminente ruolo improprio, poiché -frapponendosi alla rilevazione dell'effettiva incidenza finanziaria della norma⁴⁶- distoglie l'analisi dell'impatto finanziario dall'effetto reale, implicito nella singola disposizione⁴⁷. Dall'analisi complessiva dei dati finanziari la Sezione ritiene, infatti, che in alcune ipotesi, sia mancata una contro-verifica puntuale da parte della Commissione consiliare competente, sull'effettiva e sostanziale impermeabilità della norma o della proposta di emendamento agli oneri finanziari. In altre ipotesi, l'esposizione dell'Assemblea regionale al rischio di sotto-dimensionamento finanziario, della norma approvata è probabilmente imputabile al mancato adempimento dell'onere documentale, previsto per la clausola di invarianza. Secondo la legge di contabilità pubblica (v. artt. 17 L. 196/2009 ss.), per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare:

⁴⁵ Cfr Corte dei conti Sezione Controllo per il Veneto Deliberazione 195/PAR/2019 Capitolo SINTESI pagina 8

⁴⁶ Cfr. sentenza Corte Cost n. 18 del 2013 laddove siano disposti interventi inevitabilmente onerosi senza che né nella legge né altrove sia stata data alcuna spiegazione in merito alla quantificazione delle spese ed alla loro copertura, la Corte Cost. ha ritenuto che la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi costituisca "una mera clausola di stile, priva di sostanza".

⁴⁷ Le formulazioni più ricorrenti rinvenute nelle leggi regionali relative all'esercizio 2018 sono: "Dall'attuazione della presente legge (o del presente articolo) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale", oppure "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

- la valutazione degli effetti che da esse derivano,
- i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro ri-programmazione;

In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista per le spese di natura obbligatoria.

Le conseguenze in termini di sotto-stima o di inadeguata valutazione finanziaria degli oneri, implicano nel sistema di bilancio il rischio potenziale di condizioni sfavorevoli alla sana gestione, con possibili riverberi negativi sull'equilibrio, che potrebbe essere gravato da costi occulti o sommersi.

6.1.4 Tecniche di quantificazione

Con riguardo ai criteri di quantificazione, ove valutabili, in alcuni provvedimenti normativi è stato riscontrato un latente eccesso empirico nell'individuazione preventiva degli impatti finanziari. Tale considerazione è riferibile ai provvedimenti nei quali la novità dell'azione perseguita attraverso la norma non consente valutazioni sul costo storico, in quanto sono presenti elementi di aleatorietà, ed anche ai provvedimenti con oneri previsti in ricadute su ciascuno degli esercizi del triennio 2018-2020, qualora i parametri adottati non contengono una stima attendibile degli oneri gravanti sugli esercizi futuri, ovvero l'ammontare complessivo della spesa non è esattamente misurata perché la platea dei beneficiari è indeterminata, o la determinazione dell'entrata corrispondente è rinviata ad un momento successivo e rimessa all'organo di governo.

La Sezione rileva anche la necessità di migliorare gli esiti informativi conseguibili con l'utilizzazione del programma di contabilità finanziaria in uso alla Regione (Nu.S.I.Co.), reso disponibile per l'accesso alle scritture contabili. È risultato impossibile visualizzare alcuni capitoli di bilancio (sia di entrata che di spesa), mentre di molti capitoli richiamati nelle schede AEF, non è stata trovata traccia o corrispondenza. La difficoltà ricostruttiva in sede istruttoria, quindi, unitamente alla disaggregazione dei documenti obbligatori, in particolare in sede di percorsi emendativi, ha limitato l'analisi finanziaria della Sezione, che -viceversa- avrebbe dovuto essere puntuale sulle tecniche e sui criteri di quantificazione, utilizzati nell'intera produzione normativa.

6.1.5 Considerazioni conclusive

Il contenuto precettivo e prescrittivo dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione è recepito nella metodologia di copertura tipizzata dagli articoli 17 e segg. legge n. 196/2009. La Sezione richiama l'attenzione sulla obbligatoria indicazione della copertura finanziaria nelle leggi di spesa, la quale deve essere l'espressione finale di un articolato, analitico ed approfondito processo di valutazione, i cui presupposti si fondano sugli esiti di una verifica razionale dei costi e di una approfondita considerazione sulla fattibilità e sugli effetti finanziari, derivanti dall'applicazione dell'atto normativo. Si tratta di un percorso diretto a dominare l'incertezza, ed orientato alla costruzione di uno scenario finanziario idoneo a rendere concreti, stabili e prevedibili gli effetti delle scelte politiche.

L'omessa conformazione alle prescrizioni sull'obbligo di copertura delle spese, oltre a privare la collettività amministrata di elementi di valutazione sull'efficacia della programmazione e della gestione delle risorse appartenenti al bilancio regionale, impedisce all'Assemblea Regionale ed agli organi di gestione di operare in un quadro di trasparente consapevolezza informativa, finanziariamente orientata all'adozione di scelte strategicamente favorevoli allo sviluppo sostenibile ed al benessere delle attuali e future generazioni.

Come emerso nel contraddittorio svolto in corso d'istruttoria, è auspicabile che sia avviato e celermente definito il percorso mirato all'indifferibile revisione normativa e procedimentale dell'approccio metodologico da utilizzare sulla copertura delle leggi di spesa, con gli esiti positivi che la Sezione ritiene di potere riscontrare -nei prossimi esercizi finanziari- in termini di prevedibile alta probabilità, in considerazione della leale collaborazione istituzionale manifestata sulle aree di criticità condivise in tutte le complesse attività di verifica, puntualmente rappresentate nell'elaborazione del referto, al quale è allegata l'appendice giurisprudenziale a supporto delle considerazioni e delle valutazioni adottate dalla Sezione regionale di controllo.

